

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni
dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE**

(2021/C 437/01)

CONTENUTO

	<i>pagina</i>
1. INTRODUZIONE	3
1.1. Finalità e natura del presente documento	3
1.2. Struttura	3
2. APPROCCIO E PRINCIPI GENERALI	4
2.1. Le fasi della procedura di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4	4
2.2. Approccio al processo decisionale	5
3. LA METODOLOGIA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4	7
3.1. Fase 1: Screening	7
3.1.1. Fase 1: accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000	8
3.1.2. Fase 2: descrizione del piano o del progetto e dei suoi fattori di incidenza	9
3.1.3. Fase 3: individuare i siti Natura 2000 che possono essere interessati dal piano o dal progetto	10
3.1.4. Fase 4: valutare se si possono escludere probabili incidenze significative tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito	13
3.1.5. Conclusioni: decisione basata sulla conclusione dello screening	15
3.2. Seconda fase: opportuna valutazione	17
3.2.1. Fase 1: raccogliere informazioni sul progetto e sui siti Natura 2000 interessati	18
3.2.2. Fase 2: valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti	23
3.2.3. Fase 3: accertare gli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito Natura 2000	34
3.2.4. Fase 4: misure di attenuazione	36
3.2.5. Conclusioni dell'opportuna valutazione	40
3.2.6. Ulteriori considerazioni: consultazioni, qualità dell'opportuna valutazione, accesso alla giustizia	42

3.3. Fase 3: procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4	46
3.3.1. Fase 1: esame di soluzioni alternative	47
3.3.2. Fase 2: esame dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	53
3.3.3. Fase 3: individuazione, valutazione e adozione di misure compensative	55
a) Tipi principali di misure compensative	55
b) Principi guida per la definizione di misure compensative e obiettivi	57
c) Tempistiche della compensazione	59
d) Valutazione e monitoraggio delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4	59
e) Fissazione di misure compensative per i piani	61
4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPPORTUNA VALUTAZIONE DEI PIANI	64
4.1. Pianificazione strategica	64
4.2. Opportuna valutazione di piani	64
4.3. Mappatura della sensibilità	66
4.4. Consultazione e dialogo nel contesto della pianificazione strategica	70
5. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS, DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE ..	71
5.1. Razionalizzazione delle valutazioni ambientali	71
5.2. Valutazione dell'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e opportuna valutazione	71
5.2.1. Opportunità e benefici della razionalizzazione della VIA/VAS e dell'opportuna valutazione	72
5.2.2. Elementi specifici dell'opportuna valutazione e differenze rispetto alle procedure VIA/VAS	73
5.2.3. Relazione tra VAS/VIA/opportuna valutazione e le rigorose disposizioni delle direttive Natura in materia di protezione delle specie	74
5.3. Valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, coordinate o integrate con la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat	75
6. RIFERIMENTI PRINCIPALI	77

ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità e natura del presente documento

Il presente documento intende fornire una guida metodologica sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat ⁽¹⁾. La presente guida mira a fornire assistenza alle autorità e alle agenzie nazionali negli Stati membri e nei paesi candidati, così come a promotori, consulenti, gestori di siti, professionisti e altri portatori di interessi nell'applicazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni. Il presente documento delinea i punti di vista della Commissione europea e non è legalmente vincolante; solo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

La presente guida va letta in combinazione con le direttive e la legislazione nazionale, nonché con i consigli esposti nella comunicazione della Commissione «Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE» ⁽²⁾ (di seguito denominata «guida all'articolo 6»), che costituisce il punto di partenza per interpretare i termini e i concetti principali contenuti nella direttiva Habitat. Per facilità di lettura, la presente guida cita le parti pertinenti della guida all'articolo 6.

La Commissione ha altresì adottato diversi documenti di orientamento settoriali specifici per settori politici diversi quali l'energia, comprese le fonti rinnovabili, l'estrazione mineraria, il trasporto per vie di navigazione interne, gli sviluppi presso porti ed estuari, l'agricoltura e la silvicoltura ⁽³⁾. Tali documenti spesso analizzano più in dettaglio le specificità delle valutazioni di piani o progetti in questi particolari settori. Possono quindi essere utilizzati per integrare le presenti linee guida generali con considerazioni pratiche specifiche del settore.

Secondo il principio dell'autonomia procedurale, spetta ai singoli Stati membri decidere in che modo mettere in atto le prescrizioni procedurali derivanti dalla direttiva. Spetta all'autorità competente di ciascuno Stato membro prendere le decisioni chiave contenute nelle valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Nel presente documento di orientamento il termine «valutazione» descrive l'intero processo attraverso il quale le informazioni vengono raccolte da promotori di piani o progetti, dalle autorità, dalle agenzie per la conservazione della natura e da altre agenzie, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dal pubblico, e vengono fornite all'autorità competente per l'esame e la valutazione.

L'autorità competente stabilisce quindi le conclusioni della valutazione e decide se approvare o meno il piano o il progetto e, in caso affermativo, a quali condizioni. Tale processo riconosce che le valutazioni richieste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si basano sulla raccolta di informazioni e dati affidabili da parte di più portatori di interessi, nonché sulle consultazioni con e tra di essi.

Il presente documento costituisce un aggiornamento della precedente guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat ⁽⁴⁾, ⁽⁵⁾. Si basa sull'esperienza nell'attuazione della direttiva Habitat e sulla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, così come su una revisione degli orientamenti e della letteratura dell'UE, su studi di casi, sul riscontro e sui suggerimenti derivanti dalla consultazione con le autorità degli Stati membri dell'UE e i portatori di interesse. La preparazione del presente documento di orientamento è stata sostenuta da ATECMA S.L. e Adelphi consult GmbH, nel quadro di un contratto stipulato con la Commissione europea ⁽⁶⁾.

1.2. Struttura

Il presente documento si compone di tre parti principali e un allegato.

— La prima sezione spiega l'approccio generale e i principi alla base della guida. Include il diagramma di flusso tratto dalla guida all'articolo 6 destinato ad illustrare in che modo le valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dovrebbero essere strutturate e quali solo le relazioni tra le varie fasi delle valutazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Commissione europea, 2019. Comunicazione della Commissione, «Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE» (2019/C 33/01), disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1555085968125&uri=CELEX:52019XC0125\(07\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1555085968125&uri=CELEX:52019XC0125(07)).

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

⁽⁴⁾ Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE, Commissione europea, 2002.

⁽⁵⁾ L'aggiornamento è uno dei risultati tangibili de «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», COM(2017) 198 final, (azione 1).

⁽⁶⁾ Contratto di servizio dell'UE n. 07.0202/2017/770634/SER/ENV.D.3 per l'assistenza tecnica e scientifica per quanto concerne la realizzazione del piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia — azioni 1, 2 e 13.

- la sezione successiva contiene la guida metodologica principale fase per fase. Ogni fase illustra metodi e strumenti, esempi e suggerimenti in merito alle modalità per completare le valutazioni. Tale illustrazione è sostenuta dall'uso di liste di controllo, matrici e istruzioni passo dopo passo per ogni fase della valutazione. Occorre osservare tuttavia che tali informazioni hanno soltanto una finalità illustrativa e non possono coprire tutte le situazioni;
- la terza sezione comprende un capitolo sulla pianificazione strategica e la procedura di valutazione dei piani in particolare. Tale sezione esamina altresì i collegamenti con altre valutazioni ambientali richieste dalla legislazione UE;
- l'allegato fornisce esempi di metodi e ulteriori orientamenti e strumenti che possono essere utilizzati per attuare le procedure di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4 (ad esempio liste di controllo o formati).

2. APPROCCIO E PRINCIPI GENERALI

2.1. Le fasi della procedura di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, afferma quanto segue:

«3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce una procedura a più fasi per la valutazione di piani o progetti che possono avere ripercussioni sui siti Natura 2000. Tale procedura prevede tre fasi principali:


- **prima fase: screening.** La prima parte della procedura consiste in una fase di valutazione preliminare («screening») destinata ad accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso a un sito Natura 2000 o necessario per la sua gestione e, in caso contrario, se è probabile che eserciti incidenze significative sul sito ⁽⁷⁾ (da solo o in combinazione con altri piani o progetti) alla luce degli obiettivi di conservazione del sito. La prima fase è disciplinata dalla prima parte della prima frase dell'articolo 6, paragrafo 3;
- **seconda fase: l'opportuna valutazione.** Laddove non sia possibile escludere probabili incidenze significative, la fase successiva della procedura consiste nel valutare l'incidenza del piano o del progetto (da solo o in combinazione con altri piani o progetti) rispetto agli obiettivi di conservazione del sito, così come nell'accertare se tale piano o progetto pregiudicherà o meno l'integrità del sito Natura 2000 in questione, tenendo conto di eventuali misure di attenuazione. Spetterà alle autorità competenti decidere se approvare o meno il piano o il progetto alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione. La seconda fase è disciplinata dalla seconda parte della prima frase e dalla seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 3;
- **terza fase: deroga all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni.** La terza fase della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4. Si applica soltanto se, nonostante una valutazione negativa, il promotore ritiene che il piano o il progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Ciò è possibile soltanto se non vi sono soluzioni alternative, se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono debitamente giustificati e se si adottano misure compensative adeguate per assicurare la tutela della coerenza globale di Natura 2000.

(7) Nella pratica potrebbe essere necessario considerare più di un sito.

Ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4. La figura 1 riporta un diagramma di flusso che illustra tale procedura.

Figura 1

Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 — le tre fasi della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4



2.2. Approccio al processo decisionale

Come tutta la legislazione dell'UE in materia ambientale, la direttiva Habitat si basa sul **principio di precauzione** ⁽⁸⁾, vale a dire che l'assenza di prove scientifiche sugli effetti negativi significativi di un'azione non può essere invocata come giustificazione per l'approvazione di tale azione. Applicato alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il principio di precauzione implica la necessità di dimostrare l'assenza di effetti negativi sui siti Natura 2000 prima che un piano o un progetto possa essere autorizzato. In altre parole, se non vi è la certezza circa l'eventualità che vi possano essere effetti negativi, il piano o il progetto non può essere approvato.

⁽⁸⁾ Articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In termini pratici, ciò significa che spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare, senza ragionevole dubbio che:

- nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative; oppure
- nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000.

Quando gli effetti negativi sull'integrità di un sito sono certi o non possono essere esclusi, il piano o il progetto può comunque essere autorizzato in via eccezionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, a condizione che non vi siano alternative, che tale piano o progetto sia giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che siano messe in atto misure compensative sufficienti per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Il principio di precauzione può avere alcune applicazioni anche in questi casi, in particolare in relazione alla portata delle misure compensative da applicare (cfr. sezione 3.3.3).

La direttiva Habitat fa riferimento esplicitamente agli «obiettivi di conservazione del sito» come base per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza nella causa C-849/19, *Commissione europea/Repubblica ellenica*, ha confermato che gli obiettivi di conservazione devono essere stabiliti formalmente e che devono essere specifici del sito, riferirsi ai valori specifici presenti nel sito ed essere precisi ⁽⁹⁾.

Inoltre la Corte ha affermato ripetutamente che è alla luce degli obiettivi di conservazione che dovrebbe essere determinata la portata dell'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione degli effetti di un piano o di un progetto su un sito protetto ⁽¹⁰⁾. In altre parole, la decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito (cfr. sezione 3.1 «screening»). **Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici.**

Come spiegato nella sezione 3.2.2, gli obiettivi di conservazione specifici del sito devono essere fissati per tutte le specie e tutti gli habitat protetti che sono presenti in misura significativa presso il sito [ossia gli habitat e le specie con valutazione del sito A, B o C, ma non D, nel formulario standard per il sito ⁽¹¹⁾]. Gli obiettivi di conservazione devono specificare gli obiettivi da conseguire per ciascuno degli attributi o parametri che determinano lo stato di conservazione delle caratteristiche protette.

Le valutazioni devono essere riviste, tanto nella fase di screening quanto in quella di opportuna valutazione, se il piano o il progetto viene modificato o ulteriormente sviluppato durante il processo di preparazione. Se ad esempio durante la fase di screening non si può escludere che vi sia una probabilità di incidenze significative, il promotore del piano o del progetto può decidere di rivederne la progettazione al fine di escludere tale rischio. In tal caso si dovrebbe nuovamente sottoporre a screening il piano o il progetto modificato per stabilire se è ancora probabile che abbia incidenze significative sul sito.

Riquadro 1

Adozione di una decisione sulla base dell'opportuna valutazione

Spetta alle autorità competenti, alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione sulle implicazioni di un piano o di un progetto per il sito Natura 2000 interessato, decidere se approvare o meno il piano o il progetto. L'approvazione può essere rilasciata soltanto dopo **aver avuto la certezza che il piano o il progetto proposto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000**. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti ⁽¹²⁾.

L'attenzione si concentra pertanto sulla dimostrazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione ⁽¹³⁾. L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l'assenza di effetti negativi, **alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia** ⁽¹⁴⁾.

Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening; anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili incidenze significative.

⁽⁹⁾ Punti 58 e 59.

⁽¹⁰⁾ Punto 51.

⁽¹¹⁾ Cfr. riquadro 4 «Fonti da utilizzare per individuare le incidenze su un sito Natura 2000» nella sezione 3.1.3 della presente guida.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 59.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61.

3. LA METODOLOGIA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4

3.1. Fase 1: Screening

Questa prima fase esamina la **probabilità che un piano o un progetto abbia implicazioni significative** su un sito Natura 2000, da solo o in combinazione con altri piani o progetti. Laddove non sia possibile escludere le probabili incidenze significative al di là di ogni ragionevole dubbio, il piano o il progetto dovrà essere sottoposto a un'opportuna valutazione completa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

I termini «piano» e «progetto» vanno intesi in senso ampio.

Un **progetto** può comprendere lavori di costruzione, installazioni e altri interventi nell'ambiente naturale, comprese le attività regolari destinate all'utilizzo di risorse naturali.

Anche il termine **piano** ha potenzialmente un significato molto ampio ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, includendo piani di destinazione dei suoli o territoriali e piani settoriali (ad esempio per i trasporti, l'energia, la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, la gestione delle foreste ecc.).

La direttiva non limita l'ambito di applicazione di un piano o di un progetto a categorie specifiche. Il fattore chiave è dato dalla loro capacità di **avere incidenze significative su un sito di Natura 2000**.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezioni 4.4.1 e 4.4.2.

Trattandosi di una fase di valutazione preliminare, lo screening in genere può essere basato su informazioni già esistenti, compresi pareri di esperti (ad esempio delle autorità ambientali competenti) o materiale pubblicato (ad esempio mappe di habitat o inventari di specie), piuttosto che richiedere la raccolta di nuove prove dettagliate. Tuttavia quando non esistono informazioni sufficienti, ad esempio sulla presenza di habitat e specie protette nella zona potenzialmente interessata da un piano o da un progetto o quando tali informazioni sono superate, potrebbe essere necessario raccogliere e analizzare ulteriori dati al fine di stabilire se è probabile che vi siano incidenze significative. Laddove tali informazioni non esistano, si deve presumere che esista la probabilità di incidenze significative e che sia necessaria un'opportuna valutazione.

Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato. **Uno screening precoce** offre diversi vantaggi:

- può ridurre il rischio di ritardi e costi aggiuntivi in seguito, quando il piano o il progetto viene presentato per il consenso allo sviluppo;
- consente una consultazione precoce e lo scambio di informazioni tra i promotori del piano o del progetto, le autorità competenti e altri portatori di interessi che dispongono di dati e competenze pertinenti;
- consente al promotore di un piano o di un progetto di valutare meglio le azioni successive che potrebbero rendersi necessarie, senza investire una quantità significativa di tempo e denaro;
- rende possibile individuare e anticipare i rischi potenziali, tanto per i siti di Natura 2000 quanto per il piano o il progetto stesso, ad esempio mettendo in evidenza la necessità di un'ubicazione o di una progettazione alternativa per il piano o il progetto al fine di evitare qualsiasi rischio di danno oppure raccogliendo ulteriori dati per facilitare una valutazione tempestiva. Sebbene gli aspetti chiave della pianificazione iniziale dovrebbero essere chiari, dovrebbe essere altresì possibile adattare il piano o il progetto.

Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze.

L'analisi comprende quattro fasi:

1. accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000;
2. individuare gli elementi pertinenti del piano o del progetto e le loro probabili incidenze;
3. individuare quali (eventuali) siti Natura 2000 possono essere interessati, prendendo in considerazione le incidenze potenziali del piano o del progetto da solo o in combinazione con altri piani o progetti;
4. valutare se si possono escludere probabili incidenze significative sul sito Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito.

Le sezioni che seguono presentano ciascuna delle quattro fasi in maniera più dettagliata, unitamente alla conclusione dello screening e alla relativa documentazione.

La tabella 1 riporta le differenze principali tra la fase di screening e quella di opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

Tabella 1

Differenze tra la fase di screening e quella di opportuna valutazione

Screening	Opportuna valutazione
Accerta se sono probabili effetti negativi significativi su un sito Natura 2000 a seguito dell'attuazione del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito.	Valuta le probabili incidenze sul sito Natura 2000 tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione e valuta se si verificherebbero o potrebbero verificarsi effetti negativi sull'integrità del sito.
Laddove non sia possibile escludere con certezza il verificarsi di incidenze significative, il piano o il progetto deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione.	Il piano o progetto può essere autorizzato soltanto se possono essere esclusi effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.
Di norma basato su dati esistenti, conoscenze ed esperienze disponibili, nonché su pareri di esperti.	Richiede un esame dettagliato, spesso indagini sul campo, consigli di esperti e una valutazione del caso specifico da parte di esperti.
Le misure di attenuazione non possono essere considerate ⁽¹⁵⁾ .	Valuta le misure di attenuazione per eliminare o ridurre gli effetti negativi.

3.1.1. Fase 1: accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000

Questa fase accerta se il piano o il progetto è connesso o necessario alla gestione di un sito, ossia se contribuisce al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Il termine «gestione» va riferito alla conservazione di un sito, ossia dev'essere inteso nel senso in cui è usato nell'articolo 6, paragrafo 1. Quindi, se un'attività è direttamente collegata agli obiettivi di conservazione e necessaria per realizzarli, è esente dall'obbligo di valutazione.

I piani e i progetti connessi direttamente con la conservazione e gestione di siti Natura 2000, [...] dovrebbero in genere essere esclusi dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la componente non legata alla conservazione può comunque essere oggetto di una valutazione.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6 — sezione 4.4.3.

Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione. Ad esempio ciò potrebbe applicarsi a una raccolta di legname che rientra nel contesto di un piano di gestione della conservazione di una superficie boschiva designata come sito Natura 2000. La parte dell'attività non necessaria alla gestione della conservazione del sito dovrebbe essere sottoposta a un'opportuna valutazione ⁽¹⁶⁾.

Vi possono anche essere circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito (il sito destinatario) può avere un effetto negativo su un altro sito. Ad esempio per migliorare la gestione delle inondazioni presso un sito interessato, il piano può proporre di costruire una barriera in un altro sito che può avere un effetto negativo significativo su tale sito. Di conseguenza il piano o il progetto dovrebbe essere oggetto di una valutazione delle incidenze potenzialmente significative sull'altro sito.

⁽¹⁵⁾ Sentenza della Corte nella causa C-323/17.

⁽¹⁶⁾ Il rapporto tecnico «Natura 2000 e foreste» (2015) (capitolo 4.6) fornisce esempi in merito a come evitare obiettivi contrastanti tra la gestione delle foreste e dei siti Natura 2000: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/855ca711-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1>.

I piani o i progetti che saranno direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat dovrebbero pertanto essere piani o progetti che mirano a, e contribuiranno a, preservare o, se del caso, ripristinare gli habitat e le specie protetti presso tali siti portandoli a uno stato di conservazione soddisfacente.

Riquadro 2

Esempi di criteri per accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000

- Le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le sue specie in buono stato di conservazione;
- esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito.

3.1.2. Fase 2: descrizione del piano o del progetto e dei suoi fattori di incidenza

Nel descrivere il piano o il progetto, sarà necessario individuare tutti gli aspetti suscettibili di incidere sul sito Natura 2000, individualmente o in combinazione con altri piani o progetti.

Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento.

Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.

Il riquadro 3 elenca i parametri principali del piano o del progetto da individuare. Tali elementi sono puramente indicativi, da adattare o integrare a seconda dei casi. Per alcuni progetti o piani, può essere necessario individuare i parametri separatamente per le fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.

Riquadro 3

Esempi di elementi del piano o del progetto da considerare durante lo screening

- Dimensioni (ad esempio in relazione all'occupazione diretta dei terreni);
- superficie complessiva interessata, compresa la zona interessata dalle incidenze indirette (ad esempio rumore, torbidità, vibrazioni);
- cambiamenti fisici nell'ambiente (ad esempio, modifica di letti di fiumi o della morfologia di altri corpi idrici, variazioni della densità della copertura forestale);
- cambiamenti dell'intensità di una pressione esistente (ad esempio aumento del rumore, dell'inquinamento o del traffico);
- esigenze in termini di risorse (ad esempio, estrazione di acqua, estrazione di minerali);
- emissioni (ad esempio il deposito di azoto) e rifiuti (e se vengono smaltiti via terra, in acqua o nell'aria);
- requisiti di trasporto (ad esempio strade di accesso);
- durata della costruzione, dell'esercizio, dello smantellamento ecc.;
- aspetti temporali (tempistiche delle diverse fasi di un piano o di un progetto);
- distanza da siti Natura 2000 e in particolare dai loro elementi designanti;
- incidenze cumulative con altri progetti e piani.

3.1.3. Fase 3: individuare i siti Natura 2000 che possono essere interessati dal piano o dal progetto

L'individuazione dei siti Natura 2000 che possono essere interessati dovrebbe avvenire prendendo in considerazione tutti gli aspetti del piano o del progetto che potrebbero avere effetti potenziali su qualsiasi sito Natura 2000 situato nella zona di influenza del piano o del progetto. Tale attività dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi designanti (specie, tipi di habitat) presenti in misura significativa presso i siti così come dei loro obiettivi di conservazione.

In particolare, dovrebbe individuare:

- qualsiasi sito Natura 2000 che si sovrappone geograficamente a una qualsiasi delle azioni o a uno qualsiasi degli aspetti del piano o del progetto in una qualsiasi delle sue fasi oppure in prossimità allo stesso;
- qualsiasi sito Natura 2000 all'interno della zona probabile di influenza del piano o del progetto. I siti Natura 2000 situati nelle vicinanze del piano o del progetto (o ad una certa distanza) che potrebbero comunque essere indirettamente interessati da aspetti del progetto, anche per quanto riguarda l'uso di risorse naturali (ad esempio l'acqua) e vari tipi di rifiuti, scarichi o emissioni di sostanze o energia;
- siti Natura 2000 nelle vicinanze del piano o del progetto (o ad una certa distanza) che ospitano fauna che può spostarsi nella zona del progetto e quindi essere soggetta a mortalità o altri impatti (ad esempio perdita di zone di alimentazione, riduzione dell'*home range*);
- siti Natura 2000 la cui connettività o continuità ecologica può essere influenzata dal piano o dal progetto.

La serie di siti Natura 2000 da valutare, ossia la zona nella quale gli impatti del piano o del progetto possono verificarsi, dipenderà dalla natura del piano o del progetto e dalla distanza alla quale le incidenze possono verificarsi. Per i siti Natura 2000 situati a valle lungo fiumi o le zone umide alimentate da falde acquifere, può accadere che un piano o un progetto possa influenzare i flussi d'acqua, la migrazione di pesci e così via, anche a grande distanza. Anche le emissioni di inquinanti possono avere ripercussioni su una lunga distanza.

Alcuni progetti o piani che non riguardano direttamente siti Natura 2000 possono comunque avere un'incidenza significativa su di essi se causano un effetto barriera o impediscono le connessioni ecologiche. Ciò può accadere ad esempio quando i piani riguardano caratteristiche del paesaggio che collegano i siti Natura 2000 o che possono ostacolare i movimenti delle specie o interrompere la continuità di un ecosistema fluviale o boschivo.

Per stabilire i possibili effetti del piano o del progetto sui siti Natura 2000, è necessario individuare non soltanto i siti pertinenti ma anche gli habitat e le specie presenti in misura significativa al loro interno, così come gli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Il riquadro 4 elenca esempi di fonti di dati che possono essere utilizzate a tale fine.

Riquadro 4

Fonti da utilizzare per individuare le incidenze su un sito Natura 2000

- Il formulario standard Natura 2000 per il sito;
- obiettivi di conservazione specifici del sito (stabiliti negli atti di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) o negli atti di classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), o nel piano di gestione del sito oppure in un atto separato);
- piani di gestione del sito (ad esempio che individuano le pressioni e le minacce sul sito);
- le indagini esistenti e i dati di monitoraggio sulle specie e sui tipi di habitat rilevanti, la loro distribuzione all'interno e intorno al sito, lo stato di conservazione, le pressioni e le minacce su di essi;
- mappe attuali e passate del sito;
- i piani regolari e altri piani pertinenti esistenti;
- materiale d'indagine esistente sul sito;
- dati esistenti sull'idrogeologia;
- dati esistenti sulle sostanze rilevanti (ad esempio deposito di azoto, composizione delle acque reflue scaricate);

- valutazioni dell'impatto ambientale per progetti o piani analoghi;
- relazioni pertinenti sullo stato dell'ambiente;
- mappe e sistemi di informazione geografica;
- i fascicoli storici del sito ecc.

Le informazioni fornite nel formulario standard Natura 2000 ⁽¹⁷⁾ costituiscono il punto di partenza per individuare i tipi di habitat e le specie presenti in misura significativa presso il sito e che potrebbero essere influenzati dal piano o dal progetto, così come qualsiasi pressione e impatto esistente sul sito. Altre informazioni a livello di sito possono essere ottenute da fonti quali il piano di gestione del sito Natura 2000, gli elenchi delle operazioni che possono causare danni o deterioramenti, i risultati delle indagini di monitoraggio degli habitat e delle specie all'interno del sito, nonché fonti esterne al sito Natura 2000 a livello biogeografico, nazionale e locale.

È importante che questi dati e informazioni siano resi disponibili pubblicamente, ad esempio attraverso una banca dati centrale o attraverso portali online e siti web delle autorità nazionali o regionali, e aggiornati regolarmente, affinché tutte le parti interessate e le autorità coinvolte possano facilmente avervi accesso.

Riquadro 5

Fonti d'informazione principali sugli elementi designanti dei siti Natura 2000

Per ciascun sito Natura 2000 è disponibile **un formulario standard**. Contiene informazioni sulle specie e sui tipi di habitat protetti dall'UE presenti sul sito e fornisce una valutazione generale della condizione di ogni specie o tipo di habitat presso tale sito (punteggio assegnato da A a D). Fornisce informazioni sulla superficie, la rappresentatività e lo stato di conservazione degli habitat presenti presso il sito e dà una valutazione complessiva del valore del sito in termini di conservazione dei tipi di habitat naturali interessati. Per le specie presenti presso il sito, il formulario fornisce informazioni sulle loro popolazioni, sullo stato (residente, riproduttivo, svernante, migratorio) e sul valore del sito per la specie in questione.

Il formulario comprende anche informazioni contestuali sul sito, tra le quali:

- caratteristiche generali del sito, qualità e importanza;
- vulnerabilità (pressione sul sito da parte dell'uomo e altre influenze e fragilità degli habitat e degli ecosistemi);
- impatti legati alle attività umane e ai processi naturali che possono avere un'influenza, positiva o negativa, sulla conservazione e sulla gestione del sito, nonché sulla proporzione della superficie del sito interessata;
- organo di gestione competente per il sito;
- piani e pratiche di gestione del sito, comprese le attività umane tradizionali;
- mappa del sito.

Misure di conservazione e piani di gestione

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri devono elaborare misure di conservazione che corrispondano alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti presso il sito (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat). Ciò può comportare, se necessario, piani di gestione progettati specificamente per i siti o integrati in altri piani di sviluppo e/o altre misure legali, amministrative o contrattuali.

Analogamente anche le zone di protezione speciale devono essere oggetto di misure di conservazione mirate. Laddove disponibili, i piani di gestione di Natura 2000 possono fornire informazioni sugli obiettivi di conservazione dei siti, sull'ubicazione e sullo stato delle specie e degli habitat presenti nel sito, sulle loro minacce e sulle misure di conservazione richieste per migliorare il loro stato di conservazione presso il sito. Tutto ciò può essere utile per la fase di screening e per l'opportuna valutazione.

⁽¹⁷⁾ Cfr. le «Note esplicative» nella decisione di esecuzione 2011/484/UE della Commissione, dell'11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 (decisione che stabilisce il formato del formulario standard).

Il sito web della Commissione fornisce dati e mappe per tutti i siti Natura 2000 nell'UE attraverso il visualizzatore Natura 2000 e la banca dati pubblica di Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm. La maggior parte degli Stati membri dispone inoltre di informazioni pubbliche sui siti Natura 2000 e sulle loro caratteristiche. Anche i sistemi di informazione geografica (SIG) possono aiutare a capire la relazione tra gli aspetti di un piano o di un progetto e le caratteristiche specifiche del sito Natura 2000.

Strumenti pratici e sistemi di informazione sono disponibili in diversi paesi per aiutare a individuare le potenziali incidenze di diversi tipi di progetti e piani sui siti Natura 2000. Il riquadro 6 fornisce alcuni esempi di tali strumenti.

Riquadro 6

Esempi di sistemi di informazione per individuare la potenziale incidenza dei diversi tipi di progetti e piani sui siti Natura 2000

Germania

Le informazioni necessarie per valutare i potenziali effetti negativi di quasi tutti i tipi di progetti sono fornite dal sistema di informazione FFH-VP-Info, prodotto dall'Agenzia federale per la conservazione della natura. Tale sito ospita un'ampia banca dati sulle incidenze e sugli effetti potenziali su tipi di habitat e specie specifici che può essere utilizzata per lo screening e l'opportuna valutazione. Fornisce informazioni dettagliate sulla sensibilità e sugli effetti potenziali dei fattori di impatto per quasi tutti gli habitat e le specie protette dalle direttive sulla tutela della natura presenti in Germania. Comprende altresì liste di controllo con valutazioni della gravità/rilevanza di ogni incidenza sui tipi di habitat e sulle specie.

Cfr.: <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp>.

Irlanda

Un'applicazione GeoTool è disponibile in Irlanda per sostenere il processo di raccolta dati nella fase 1 (screening) e nella fase 2 (opportuna valutazione). Tale applicazione consente all'utente di selezionare un punto sulla mappa e poi cercare le ZSC e le ZPS entro una certa distanza da tale punto, che l'utente può selezionare a seconda del livello di potenziale impatto ambientale di un piano o progetto. Le informazioni fornite per ciascun sito Natura 2000 situato nell'intervallo selezionato comprendono l'elenco degli habitat e delle specie per i quali i siti sono designati e un collegamento agli obiettivi di conservazione per ciascun sito.

Cfr.: <https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool>.

Paesi Bassi

Il governo dei Paesi Bassi ha prodotto uno strumento per valutare rapidamente l'impatto potenziale di un progetto durante la fase iniziale. Descrive le fasi procedurali necessarie se una valutazione degli effetti sui siti Natura 2000 o sulle specie protette rientra nella procedura per ottenere un permesso. Contribuisce all'individuazione di potenziali incidenze sulle singole specie e sui singoli tipi di habitat e fornisce informazioni sulla sensibilità delle specie e dei tipi di habitat rispetto alle diverse attività.

Cfr.: www.natura2000.nl (sotto «*routeplanner beschermde natuur*» e «*effectenindicator Natura 2000-gebieden*»).

Belgio

Per valutare l'acidificazione e l'eutrofizzazione dovute a depositi aerei (deposito di NO_x e NH₃ legati ad attività quali l'agricoltura intensiva, il riscaldamento industriale e i processi energetici e la mobilità), il Belgio mette a disposizione un'applicazione interattiva online per effettuare il primo screening. Si tratta di uno strumento di scansione rapida per l'individuazione delle potenziali incidenze. Se la scansione dà una luce verde come risultato, non c'è da aspettarsi alcuna incidenza dannosa. Se lo strumento dà una luce rossa come risultato, ci può essere un impatto dannoso che merita un esame più approfondito attraverso un'opportuna valutazione.

Cfr.: <https://www.milieuinfo.be/voortoets/>.

Cfr. ulteriori dettagli sulle informazioni e gli strumenti pratici per sostenere lo screening e l'opportuna valutazione di cui all'allegato del presente documento di orientamento (sezione 1.1).

3.1.4. Fase 4: valutare se si possono escludere probabili incidenze significative tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito

Il passo successivo della fase di screening consiste nel valutare la probabilità e la potenziale significatività delle incidenze individuate nella fase precedente, tenendo conto delle potenziali incidenze cumulative con altri piani o progetti.

Valutazione della probabilità di incidenze significative

Nel presente contesto una probabile incidenza significativa è qualsiasi effetto che può essere ragionevolmente previsto come conseguenza di un piano o di un progetto che inciderebbe negativamente e significativamente sugli obiettivi di conservazione stabiliti per gli habitat e le specie presenti in misura significativa in un sito Natura 2000. Ciò può risultare da attività svolte in loco o fuori dal sito oppure attraverso combinazioni con altri piani o progetti.

Occorre ricordare qui che se le probabili incidenze significative non possono essere escluse oltre ogni ragionevole dubbio, il piano o progetto dovrà essere sottoposto a un'opportuna valutazione completa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 (cfr. sezione 3.2.2., lettera b), per ulteriori dettagli sulla valutazione delle potenziali incidenze).

La significatività degli effetti varierà a seconda di fattori quali l'entità dell'incidenza, il tipo, l'estensione, la durata, l'intensità, le tempistiche, la probabilità, gli effetti cumulativi e la vulnerabilità degli habitat e delle specie in questione.

Il riquadro 7 elenca esempi di indicatori destinati a quantificare la significatività di tali effetti.

<i>Riquadro 7</i>	
Esempi di indicatori di significatività	
Tipo d'incidenza	Indicatore di significatività
Perdita di superficie dell'habitat Degradato	Ettari di habitat persi, percentuale dell'habitat perso. Superficie (in termini assoluti e percentuali) nella quale gli attributi utilizzati per determinare lo stato di conservazione di specie o habitat sono peggiorati, così come l'entità del degrado per ciascuno degli attributi.
Perturbazione	Grado di intensità, durata o permanenza del fattore di perturbazione, la sua distanza dalle zone di riproduzione
Frammentazione	Cambiamento rispetto allo stato originale e a quello desiderato (ad esempio creazione di piccoli appezzamenti diversi di habitat anziché di un habitat di grandi dimensioni, ettari di habitat esposti all'effetto di margine)
Effetti indiretti	Grado con cui la zona è aperta ad altre minacce (specie esotiche invasive, penetrazione umana e animale, ulteriori sviluppi).

Le fonti di informazione per valutare la significatività degli effetti comprendono l'evidenza di operazioni analoghe che riguardano siti aventi elementi designati analoghi in uno stato di conservazione analogo o con obiettivi di conservazione analoghi e il giudizio di esperti basato sulle prove disponibili. Tuttavia dato che ogni caso è necessariamente diverso, occorre tenere conto delle circostanze locali. La valutazione va pertanto sempre svolta caso per caso.

Come indicato nella guida all'articolo 6, ciò che può essere significativo per un sito può non esserlo per un altro. Ad esempio una perdita di cento metri quadrati di habitat può essere significativa per un piccolo sito di orchidee rare, mentre una perdita analoga presso un ampio sito di steppe può essere insignificante se non incide sugli obiettivi di conservazione del sito.

Nel caso dei piani, a seconda del livello di definizione e dei dettagli dei vari aspetti e delle varie componenti del piano, può essere difficile valutare l'entità e la significatività di tutte le potenziali incidenze sui singoli siti in questa fase. Tuttavia la **probabilità** di incidenze significative sul sito Natura 2000 può comunque essere valutata ad esempio tenendo conto del tipo di piano o progetto e della sua potenziale zona di influenza.

I piani devono pertanto essere sottoposti a screening con un sufficiente grado di cautela (oltre ogni ragionevole dubbio) e tenendo conto del principio di precauzione, al fine di evitare di escludere componenti o azioni aventi una potenziale incidenza su un sito Natura 2000 ed escluderli da un ulteriore esame nel contesto dell'opportuna valutazione.

Per quanto concerne la valutazione **delle misure di attenuazione** ⁽¹⁸⁾ nel contesto dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la Corte ha stabilito che «al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito» (causa C-323/17).

Tuttavia i promotori possono a volte concepire i progetti in maniera da evitare o ridurre al minimo le potenziali incidenze sin dall'inizio. Tale obiettivo può essere conseguito ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili o applicando misure preventive, comprese misure regolamentari (ad esempio zone ad accesso vietato) prescritte ad esempio in regolamenti specifici di settore, nei piani di gestione di Natura 2000 o nei piani territoriali/di suddivisione in zone.

Tali componenti generiche del progetto possono essere considerate nello screening, contrariamente alle misure di attenuazione specifiche del piano o del progetto che non devono essere prese in considerazione in questa fase. Tali componenti dovrebbero essere individuate chiaramente nella descrizione del progetto. Misure specifiche di attenuazione, ad esempio la costruzione di ponti verdi per consentire la migrazione delle specie per proteggere le quali è stato designato il sito, in particolare se imposte dall'autorità competente, dovrebbero essere prese in considerazione soltanto durante l'opportuna valutazione, come descritto nella sezione 3.2.5.

Valutazione di possibili incidenze cumulative con altri piani e progetti

Durante lo screening, la valutazione della probabilità di potenziali incidenze significative dovrebbe essere svolta in relazione al piano o al progetto, *individualmente o in combinazione con altri progetti o piani*. La valutazione di tali **incidenze cumulative** è spesso meno dettagliata nella fase di screening che nell'opportuna valutazione. Tuttavia è comunque necessario individuare tutti gli altri piani o progetti che potrebbero dare origine a incidenze cumulative con il piano o il progetto in questione.

Lo screening «in combinazione» comporta l'individuazione di altri piani e progetti che possono avere potenziali incidenze sugli stessi siti Natura 2000 e quindi la valutazione della loro capacità di causare incidenze significative se considerati congiuntamente nella valutazione del piano o del progetto. Se tale analisi non può giungere a conclusioni definitive, dovrebbe quanto meno individuare altri piani e progetti pertinenti che dovrebbero essere esaminati più in dettaglio durante l'opportuna valutazione.

Valutazione degli effetti cumulativi nella fase di screening

Una serie di incidenze individualmente di bassa significatività può produrre un'incidenza significativa, se tali incidenze sono combinate. Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione.

*La disposizione concernente la combinazione riguarda altri piani o progetti già **completati, approvati ma non completati, o proposti** (ossia per i quali è stata presentata una domanda di approvazione o autorizzazione). Inoltre, è importante notare che la valutazione degli effetti cumulativi **non si limita all'esame di piani o progetti simili** nello stesso settore di attività. Nella valutazione occorre includere di tutti i tipi di piani o progetti che potrebbero avere un'incidenza significativa congiuntamente al piano o progetto in esame.*

*Allo stesso modo, la valutazione non dovrebbe limitarsi agli effetti cumulativi **tra progetti o tra piani**, bensì considerare anche quelli tra progetti e piani (**e viceversa**). Ad esempio, un nuovo progetto per la costruzione di un'importante autostrada in una data zona di per sé può non provocare incidenze negative sul sito, ma se considerato congiuntamente a un piano di sviluppo immobiliare già approvato per la stessa zona, questi impatti possono diventare talmente significativi da incidere negativamente sul sito. Al contrario, può darsi che un piano di per sé non eserciti un impatto significativo su siti Natura 2000, ma sia valutato in modo diverso se considerato congiuntamente ad un altro importante progetto di sviluppo non compreso in tale piano.*

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.5.3

⁽¹⁸⁾ Cfr.: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-323/17>.

Ottenere informazioni su altri piani e progetti che possono combinarsi per generare incidenze cumulative sul sito Natura 2000 può essere impegnativo. È molto utile disporre di banche dati o sistemi di informazione in grado di fornire tali informazioni in una zona selezionata; strumenti di cui alcuni paesi dispongono già o che sono in fase di sviluppo ⁽¹⁹⁾. Le banche dati esistenti per informare il pubblico in merito a valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di piani e progetti possono essere utilizzate anche per individuare possibili effetti cumulativi ⁽²⁰⁾.

In ogni caso le autorità competenti (ambientali o settoriali) dovrebbero essere consultate e dovrebbero essere in grado di fornire informazioni su altri piani/progetti da prendere in considerazione durante lo screening.

La tabella 2 delinea le fasi principali per valutare gli effetti cumulativi su un sito Natura 2000.

Tabella 2

Valutazione delle incidenze cumulative

Fasi della valutazione	Attività da completare
Definizione di confini geografici e del calendario della valutazione	Definire i confini per l'esame degli effetti cumulativi; si noti che saranno diversi per tipi di incidenza diversi (ad esempio effetti sulle risorse idriche, rumore) e possono comprendere località remote (fuori dal sito).
Individuazione di tutti i piani/progetti che potrebbero agire in combinazione	Individuare tutte le fonti di possibili effetti causati dal piano o progetto in questione, insieme con altre fonti presenti nell'ambiente e ad altri possibili effetti derivanti da altri piani o progetti proposti; tempistiche e suddivisione in fasi di progetti o piani.
Individuazione delle incidenze	Individuare i tipi di incidenze (ad esempio rumore, riduzione delle risorse idriche, emissioni chimiche) che possono influenzare la struttura e le funzioni del sito vulnerabile al cambiamento.
Individuazione di percorsi	Individuare i potenziali percorsi cumulativi ⁽²¹⁾ (ad esempio attraverso l'acqua, l'aria; accumulo di effetti nel tempo o nello spazio). Esaminare le condizioni del sito per individuare ove gli aspetti vulnerabili della struttura e della funzione del sito siano a rischio.
Previsione	Prevedere l'entità/estensione dei possibili effetti cumulativi.
Valutazione	Spiegare se è probabile che le potenziali incidenze cumulative siano significativi o meno, tenendo conto delle informazioni raccolte durante la fase di « <i>valutazione della significatività</i> ».

Quando un habitat protetto o una specie protetta presso il sito presenta già uno stato di conservazione insoddisfacente o quando vengono superate le soglie critiche delle incidenze per gli attributi specifici di habitat o specie (o se il sito è soggetto a effetti cumulativi che porteranno a uno qualsiasi di tali stati), qualsiasi piano o progetto aggiuntivo che, individualmente o in combinazione, aggiunga ulteriori impatti a tali livelli può avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000.

3.1.5. Conclusioni: decisione basata sulla conclusione dello screening

Decidere se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 avrà conseguenze pratiche e giuridiche. I piani e i progetti che sono considerati non suscettibili di avere incidenze significative oltre ogni ragionevole dubbio possono essere trattati senza fare riferimento alle fasi successive dell'articolo 6, paragrafo 3.

⁽¹⁹⁾ Ad esempio in Germania la banca dati e il sistema di informazione sulle verifiche di compatibilità rispetto alla direttiva Habitat nella Renania settentrionale-Vestfalia: <http://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/start>.

⁽²⁰⁾ Ad esempio in Cechia vi è un sistema di informazione dotato di una banca dati di piani e progetti che sono passati attraverso la VIA e la VAS, compresi quelli soggetti a un'opportuna valutazione: <https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100cr>; <https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100koncepte>.

⁽²¹⁾ Per svolgere questo compito può essere utile un modello fonte-percorso-ricezione.

Proprio come la fase di opportuna valutazione, la fase di screening deve concludersi con una decisione scritta e motivata da parte dell'autorità competente al fine di fornire una registrazione delle ragioni per giungere a questa conclusione. Nel redigere le conclusioni si dovrebbe prendere in considerazione anche il parere dell'organo di gestione del sito Natura 2000.

La decisione dovrebbe inoltre essere resa pubblica. Sebbene il testo della direttiva non vi faccia esplicito riferimento, la Corte ha riconosciuto che la partecipazione del pubblico è richiesta anche nella fase di screening di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (sentenza nella causa C-243/15, punti da 46 a 49). Inoltre la Corte ha riconosciuto il diritto delle ONG di contestare la decisione di screening adottata dalle autorità (sentenza nella causa C-243/15, punti da 56 a 61).

Dato che la semplice possibilità che vi sia un'incidenza significativa sul sito farà scattare la necessità di un'opportuna valutazione, tale decisione può essere presa tanto dopo un esame approfondito del piano o del progetto quanto sulla base di una semplice analisi laddove si preveda già che vi saranno probabilmente incidenze significative (dovute al tipo, alle dimensioni o alla scala del piano o del progetto, alle caratteristiche del sito Natura 2000 o a causa di un rischio elevato di effetti combinati con altri piani o progetti). Ciò consentirà di iniziare l'opportuna valutazione il prima possibile.

In caso di dubbio, ossia se non si può escludere, sulla base delle informazioni disponibili, che un piano o un progetto possa avere un'incidenza significativa su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, il piano o il progetto deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione.

La decisione di screening dovrebbe inoltre fornire idealmente alcuni orientamenti sull'ambito di applicazione dell'opportuna valutazione che devono essere seguiti e sulle probabili incidenze da studiare⁽²²⁾. Nel caso di un piano, ciò dovrebbe riguardare anche tutti i siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati dal piano.

Il riquadro 8 fornisce un modello di analisi di screening.

Riquadro 8

Modello di analisi di screening

Descrizione sommaria del piano o progetto e degli aspetti principali che possono causare incidenze

Obiettivi del piano o del progetto e le sue caratteristiche/attività principali durante le diverse fasi (ad esempio costruzione, esercizio e smantellamento, se del caso).

Descrizione sommaria dei siti Natura 2000 e delle loro caratteristiche principali

Habitat e specie per i quali i siti sono stati designati e i loro obiettivi di conservazione.

Descrizione dei singoli aspetti del piano o del progetto che potrebbero generare incidenze sui siti Natura 2000, tra i quali:

- dimensione e scala;
- distanza dai siti Natura 2000;
- occupazione dei terreni (diretta/indiretta);
- esigenze in termini di risorse (ad esempio estrazione di acqua, scavo del suolo/di minerali);
- emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria);
- requisiti di trasporto;
- durata e tempistiche di costruzione, esercizio, smantellamento;
- una serie di fattori di impatto (ad esempio rumore, deposito di azoto, torbidità).

Descrizione delle probabili incidenze sui siti Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici stabiliti per gli elementi designanti, tra i quali:

- riduzione della superficie dell'habitat, degrado o frammentazione dell'habitat;
- perturbazione ai danni delle specie, riduzione delle popolazioni e della densità delle specie;

⁽²²⁾ Cfr. sezione 3.2.1 sulla definizione dell'ambito di applicazione.

- cambiamenti delle funzioni e/o caratteristiche ecologiche essenziali per le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie (ad esempio qualità e quantità dell'acqua);
- interferenza con le relazioni principali che definiscono la struttura e la funzione del sito.

Descrizione delle probabili incidenze in combinazione con altri piani o progetti:

- fattori di impatto da considerare ai fini degli effetti cumulativi;
- elenco e descrizione dei progetti che possono contribuire agli effetti cumulativi;
- valutazione della portata e della significatività degli effetti cumulativi tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Criteri per valutare la significatività, indicatori di significatività, tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito, ad esempio:

- grado di perdita di habitat (assoluta, relativa), cambiamenti della struttura degli habitat;
- rischio di spostamento delle popolazioni di specie, livello di perturbazione, riduzione dell'area di ripartizione (*home range*) delle specie, superficie di alimentazione, superfici di rifugio, alterazione delle condizioni favorevoli alla riproduzione;
- importanza degli habitat e delle specie interessate, ad esempio rappresentatività, varietà locale;
- importanza del sito (ad esempio limite della zona di distribuzione per determinati habitat e determinate specie, ruolo di collegamento, importante per la connettività ecologica);
- perturbazione o alterazione delle funzioni ecologiche;
- cambiamenti delle caratteristiche ecologiche principali del sito (ad esempio la qualità dell'acqua).

Conclusioni: descrizione, basata sulle informazioni di cui sopra, degli aspetti del piano o progetto o della combinazione di aspetti che possono causare incidenze significative e quelli in relazione ai quali non si conosce il carattere o la portata delle incidenze.

Probabili incidenze significative: No | Sì o incertezza

3.2. Seconda fase: opportuna valutazione

L'opportuna valutazione si prefigge di valutare le implicazioni che il piano o progetto, da solo o congiuntamente ad altri piani o progetti, può avere per gli obiettivi di conservazione del sito.

Le relative conclusioni dovrebbero consentire alle autorità competenti di accertare se il piano o progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato. L'opportuna valutazione si concentra quindi nello specifico sulle specie e/o sugli habitat per i quali è designato il sito Natura 2000.

Guida all'articolo 6, sezione 4.6.1.

L'opportuna valutazione si applica tanto ai progetti quanto ai piani. Può essere coordinata con o integrata in altre valutazioni ambientali, quali la VIA per i progetti, la VAS per piani e programmi e le valutazioni effettuate nel contesto della direttiva quadro sulle acque (cfr. sezione 5.2).

Come nei processi di VIA e VAS, il promotore del piano o del progetto presenta di solito una relazione sull'opportuna valutazione all'autorità competente per il controllo. Se la valutazione individua incidenze negative o la probabilità di tali effetti, il promotore può altresì introdurre misure di attenuazione in questa fase per ridurre l'incidenza.

Spetta poi all'autorità competente accertare se il piano o il progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato o meno e quindi se il piano o il progetto può essere approvato o meno. L'autorità competente può inoltre stabilire delle condizioni per l'approvazione e, se necessario, ottenere prima il parere del pubblico in generale. Ulteriori informazioni sulla consultazione nel contesto dell'opportuna valutazione sono fornite nella sezione 3.2.7.

Il processo di valutazione comprenderà la raccolta e la valutazione delle informazioni da più portatori di interessi, comprese le autorità nazionali, regionali e locali per la conservazione della natura, gli esperti scientifici e le ONG. L'autorità competente può altresì utilizzare le informazioni presentate dal promotore del piano o del progetto per consultare esperti interni ed esterni e altri portatori di interessi.

Vi saranno occasioni nelle quali l'autorità competente potrebbe aver bisogno di richiedere ulteriori informazioni per assicurare che la valutazione finale sia il più completa e obiettiva possibile. Va ricordato che un'opportuna valutazione deve essere sufficientemente dettagliata e comprovata da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia.

In sintesi un'opportuna valutazione comporta le seguenti fasi:

1. raccogliere informazioni sul progetto e sul sito Natura 2000 interessato;
2. valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti;
3. accertare la possibilità che il piano o il progetto possa avere o meno effetti negativi sull'integrità dei siti;
4. prendere in considerazione misure di attenuazione (compreso il loro monitoraggio).

Tali fasi potrebbero dover essere attuate iterativamente, rivedendo alcune fasi in risposta ai risultati delle fasi successive. Ciascuna fase è descritta nelle sezioni che seguono. Ulteriori aspetti, quali la consultazione pubblica e la garanzia della qualità delle opportune valutazioni, sono trattati alla fine del presente capitolo.

3.2.1. **Fase 1: raccogliere informazioni sul progetto e sui siti Natura 2000 interessati**

Le informazioni richieste per l'opportuna valutazione comprendono una descrizione dei siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, le specie e gli habitat presenti in misura significativa nel sito (i cosiddetti elementi designanti) e i loro obiettivi di conservazione, così come una descrizione del piano o progetto e i suoi possibili effetti sugli obiettivi di conservazione del sito. Una parte di tali informazioni può essere già stata raccolta durante la fase di screening, ma solitamente le informazioni dovranno essere più dettagliate per l'opportuna valutazione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS, su richiesta del promotore, l'autorità competente dovrebbe stabilire l'ambito di applicazione della valutazione dell'impatto ambientale (**definizione dell'ambito di applicazione, scoping**). La definizione dell'ambito di applicazione mira a individuare gli elementi che dovrebbero essere trattati nella relazione di valutazione ambientale dal promotore e presentati all'autorità competente. In particolare l'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe contribuire all'individuazione di tutti gli elementi più importanti da studiare affinché possano essere affrontati in maniera più dettagliata ⁽²³⁾.

La definizione dell'ambito di applicazione varia a seconda del piano o del progetto e dei siti interessati. Tuttavia normalmente comprenderà una descrizione del sito, una descrizione del piano o del progetto e l'individuazione delle sue potenziali incidenze sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Indipendentemente dal fatto che l'opportuna valutazione sia integrata o meno nella VIA/VAS, la definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe indicare le condizioni di riferimento all'interno del sito (ossia le condizioni degli habitat e delle specie protetti presenti in misura significativa presso il sito, gli obiettivi di conservazione specifici del sito, nonché altri elementi che determinano l'integrità e l'importanza del sito per la coerenza della rete) che dovranno essere individuate e studiate durante l'opportuna valutazione, il livello di dettaglio dell'analisi, i metodi, i criteri per la valutazione della significatività, i tipi di misure di attenuazione e le alternative da analizzare ecc.

Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE)

Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

⁽²³⁾ Commissione europea, *Environmental Impact Assessment of Projects, Guidance on Scoping*, 2017.

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

Articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS (direttiva 2001/42/CE)

Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

La portata e il livello di dettaglio richiesti per la raccolta di dati, i rilievi e le indagini saranno diversi a seconda del progetto e del sito o dei siti interessati. Di conseguenza occorre prendere decisioni caso per caso. Ciò può dipendere ad esempio dalla complessità del progetto e del sito, così come dall'importanza del sito per le specie e gli habitat per i quali è stato designato. Dipenderà anche dai dati già disponibili sul sito e dalle specie e dagli habitat presenti in misura significativa, così come dalle informazioni delle valutazioni precedenti ecc.

Un'informazione geografica armonizzata e di alta qualità facilita di solito il lavoro dei promotori, delle autorità e dei portatori di interessi ed è di particolare importanza nel contesto di progetti e incidenze transfrontalieri. Ad esempio nel caso di un progetto che riguarda un fiume transfrontaliero o un'installazione che può potenzialmente creare inquinamento transfrontaliero, è molto importante che vengano utilizzati standard comuni per individuare, valutare e mitigare tali incidenze. La direttiva UE «Inspire» (dall'inglese: *IN*frastructure for *SP*atial *InfoR*mation in *EU*rope), sull'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa, mira a fare sì che tali dati standardizzati siano disponibili e utilizzati ⁽²⁴⁾.

La tabella 3 fornisce una lista di controllo indicativa delle informazioni di base necessarie per l'opportuna valutazione, mentre la tabella 4 offre un esempio di informazioni da raccogliere quando si valutano gli effetti di piani e progetti concernenti Natura 2000.

⁽²⁴⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Tabella 3

Lista di controllo indicativa delle informazioni di base richieste per l'opportuna valutazione

Informazioni di base sui siti Natura 2000 e i loro elementi	Fonti di informazione	Disponibili presso/da
Obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Misure di conservazione stabilite per i siti. Utilizzazione del suolo, attività proibite e consentite presso i siti. Minacce e pressioni principali individuate presso i siti. Mappe dei siti Natura 2000 (che mostrano i confini del sito e l'ubicazione degli elementi pertinenti).	Formulari standard Natura 2000 Atti regolamentati destinati a designare una ZSC o una ZPS Piani di gestione e altri documenti/strumenti di gestione del sito (regolamenti, contratti, accordi)	Portali online nazionali/regionali Gazzette ufficiali Autorità/agenzie di conservazione Visualizzatore Natura 2000 ⁽¹⁾ Banca dati Natura 2000 ⁽²⁾ Banche dati nazionali
I tipi di habitat e le specie presenti e il loro stato presso i siti: grado di conservazione, rappresentatività ecc. Importanza dei siti per gli habitat e le specie presenti. Principali esigenze ecologiche, vulnerabilità e sensibilità dei tipi di habitat e delle specie.	Formulari standard Natura 2000 Piani di gestione dei siti Atti di designazione Piani e politiche regolamentari per la conservazione della natura a livello nazionale/regionale/locale Piani di azione per la conservazione di specie e habitat Mappe attuali e storiche, rilievi ecc. Informazioni basate su esperti	Portali online nazionali/regionali Visualizzatore Natura 2000 Banca dati Natura 2000 Banche dati nazionali Autorità competenti Letteratura disponibile Istituzioni scientifiche
Stato di conservazione di habitat e specie, tendenze, minacce e pressioni principali su di essi (nella regione biogeografica e a livello nazionale).	Relazioni nazionali sullo stato di conservazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli	Relazioni online ⁽³⁾
Informazioni di base suL piano/progetto	Fonti di informazione	Disponibili presso/da
Caratteristiche complete del piano o del progetto: superficie totale interessata dal progetto, attività del progetto, emissioni, uso delle risorse naturali, fasi, pianificazione temporale ecc. Relazione (ad esempio distanze o percorsi principali) tra il piano o il progetto e il sito Natura 2000.	Documenti del piano o del progetto (cianografie, mappe ecc.) Mappe, SIG	Promotore del progetto/piano Visualizzatore Natura 2000
Caratteristiche di altri piani o progetti (attuati, approvati o proposti) che possono causare effetti congiunti o cumulativi con il progetto oggetto di valutazione sui siti Natura 2000.	Banche dati, ad esempio su VAS, VIA, opportune valutazioni di piani/progetti, piani regionali o comunali, domande di pianificazione delle autorità locali	Autorità competenti Piattaforme online

Informazioni su altre valutazioni richieste per l'autorizzazione del progetto o l'approvazione del piano.	Legislazione nazionale	Autorità competenti Gazzette ufficiali
Organizzazioni coinvolte/interessate dal settore/dall'attività del piano o del progetto.	Organizzazioni/associazioni settoriali	Promotore del progetto/piano Autorità competenti
Valutazioni di piani o progetti analoghi.	Dichiarazioni VIA e VAS, relazioni sulle opportune valutazioni e altre prove documentali ottenute da piani o progetti analoghi valutati in passato	Gazzette ufficiali Autorità competenti, agenzie pertinenti e altri organismi

(¹) <http://natura2000.eea.europa.eu/>.

(²) La banca dati sui siti Natura 2000 consiste in una raccolta di dati presentati dagli Stati membri alla Commissione europea. In genere tale banca dati europea viene aggiornata una volta l'anno per tenere conto degli aggiornamenti del contenuto delle banche dati nazionali degli Stati membri. È consultabile all'indirizzo: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-10>.

(³) <https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/>

Tabella 4

Informazioni da raccogliere nella valutazione degli effetti di piani e progetti sui siti Natura 2000 (linee guida in Spagna)

Elementi	Ambito di applicazione	Informazioni da raccogliere	
Siti Natura 2000	Habitat	Generale	<ul style="list-style-type: none"> — codice, nome, carattere di priorità; — specie caratteristiche; — variabili pertinenti di struttura e funzione ed esigenze ecologiche.
		Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> — stato di conservazione dell'habitat nella regione biogeografica (nazionale); — ruolo e importanza del sito per la conservazione dell'habitat.
		Sito Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> — grado di conservazione e rappresentatività dell'habitat presso il sito; — obiettivo di conservazione fissato per l'habitat nel sito; — superficie di distribuzione dell'habitat nel sito (compresa mappatura), percentuale rispetto alla superficie totale (nazionale/regionale); — pressioni, minacce e incidenze che interessano l'habitat presso il sito; — vulnerabilità alle potenziali incidenze del progetto.
	Specie	Generale	<ul style="list-style-type: none"> — codice, nome, carattere prioritario, stato di protezione nella regione/nel paese; — esigenze ecologiche e fattori che incidono sulle dinamiche della popolazione di specie.
		Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> — stato di conservazione della specie nella regione biogeografica (nazionale); — ruolo e importanza del sito per la conservazione della specie.
		Sito Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> — stato di conservazione delle specie presso il sito; — obiettivo di conservazione fissato per la specie nel sito; — superficie di distribuzione della specie e uso del sito (compresa mappatura); — popolazione e tendenze nel sito; percentuale rispetto alla popolazione totale a livello nazionale/regionale; — pressioni e minacce esistenti sulla specie nel sito; — vulnerabilità della specie alle potenziali incidenze (ad esempio sensibilità alle perturbazioni).

Elementi del paesaggio importanti per la coerenza della rete Natura 2000	Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> — tipo (corridoio ecologico, ruolo di collegamento ecc.); — Natura 2000 e altre zone connesse o ecologicamente correlate (compresa mappatura); — specie (o habitat) per cui è importante, e importanza per la loro conservazione; — pressioni, minacce e incidenze che interessano l'elemento; — vulnerabilità al progetto e alla potenziale incidenza.
---	---	---

Adattato da: raccomandazioni sulle informazioni da includere nell'opportuna valutazione di progetti sulla rete Natura 2000 nei documenti VIA dell'amministrazione nazionale in Spagna (*Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente*, 2018). Disponibile all'indirizzo: <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/>.

3.2.2. Fase 2: valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti

L'opportuna valutazione deve individuare in maniera esaustiva tutti i potenziali effetti del piano o del progetto che potrebbero rivelarsi significativi per il sito, tenuto conto degli impatti cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto in esame con altri piani o progetti.

(Guida all'articolo 6, sezione 4.6.2)

L'opportuna valutazione dovrebbe assicurare che tutti gli aspetti strutturali e funzionali che contribuiscono all'integrità del sito siano considerati pienamente, tanto nella definizione delle condizioni di riferimento quanto nelle fasi che portano all'individuazione delle potenziali incidenze, delle misure di attenuazione e delle eventuali incidenze residue dopo che le misure di attenuazione sono state applicate.

La fase 2 comprende le seguenti attività:

- individuare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano o dal progetto;
- individuare e valutare gli impatti del piano o del progetto rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti;
- considerare gli effetti cumulativi con altri piani e progetti.

a) **Individuare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano o dal progetto**

Nell'opportuna valutazione, gli effetti di un piano o di un progetto devono essere valutati rispetto agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie protette presenti nei siti Natura 2000.

Le autorità competenti devono fissare obiettivi di conservazione per ciascun sito. Tali obiettivi devono essere stabiliti per tutte le specie e tutti i tipi di habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat e tutte le specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva Uccelli presenti in misura significativa in un sito Natura 2000, così come per le specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente.

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito sono una serie di obiettivi specifici da conseguire per un dato sito affinché possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente al livello appropriato (tenuto conto dell'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito devono definire le condizioni di conservazione desiderate per le specie e i tipi di habitat presenti nel sito, affinché quest'ultimo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente al livello appropriato. Talvolta, sono definiti come una serie di traguardi da raggiungere nell'arco di un determinato periodo di tempo, stabiliti in funzione della valutazione della conservazione di ogni specie e tipo di habitat presente nel sito secondo quanto riportato nel formulario standard.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 2.3.1, e nella nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione (disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf).

Di norma gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 sono fissati nei piani di gestione o negli strumenti di gestione pertinenti oppure in altri documenti pubblicati per i siti (ad esempio gli atti di designazione pubblicati nelle gazzette ufficiali). Dovrebbero inoltre essere disponibili al pubblico.

Gli obiettivi di conservazione per ciascuno dei tipi di habitat e ciascuna delle specie presenti nel sito dovrebbero essere collegati alle loro esigenze ecologiche e fissati con riferimento ai parametri utilizzati per stabilirne lo stato di conservazione nel sito (ad esempio superficie coperta, struttura e funzioni o popolazioni). Dovrebbero specificare gli obiettivi da conseguire per ciascuno di tali attributi/parametri. Dovrebbero altresì comprendere obiettivi/limiti per le funzioni e i processi ecologici da cui dipendono gli habitat e le specie (ad esempio definire la qualità e la quantità di acqua richieste per le specie acquatiche).

Gli obiettivi di conservazione devono essere:

- **specifici**, ossia fare riferimento a una caratteristica saliente (specie o tipo di habitat) e definire una o più condizioni necessarie per realizzare l'obiettivo di conservazione;
- **misurabili e comunicabili**, ossia comprendere obiettivi quantitativi (eventualmente integrati da quelli qualitativi, quali la descrizione delle buone condizioni di un habitat o la struttura della popolazione), consentendo un monitoraggio per stabilire se gli obiettivi di conservazione sono rispettati, nonché per ottemperare agli obblighi dell'articolo 17 della direttiva Habitat;
- **realistici**, ossia considerare una tempistica e un utilizzo delle risorse ragionevoli;
- **coerenti nell'approccio**, ossia la struttura degli obiettivi di conservazione dovrebbe, per quanto possibile, essere identica per tutti i siti e, per i siti che condividono le medesime caratteristiche salienti, utilizzare attributi e obiettivi analoghi per descriverne lo stato di conservazione soddisfacente; e
- **completi**, ossia gli attributi e gli obiettivi dovrebbero contemplare le proprietà della caratteristica saliente necessarie per descriverne lo stato come soddisfacente o insoddisfacente.

Tali obiettivi devono inoltre specificare se mirano a «**ripristinare**» o «**mantenere**» lo stato di conservazione dell'elemento in questione del sito (il livello di ambizione predetermina le misure di conservazione necessarie).

Adattato dal documento «Nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione» (disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf).

L'assenza di obiettivi di conservazione specifici del sito o la fissazione di obiettivi di conservazione che non sono in linea con la norma di cui sopra mette a repentaglio il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Il riquadro 9 fornisce esempi di obiettivi di conservazione del sito.

Riquadro 9

Esempi di obiettivi di conservazione per tipi di habitat e specie nei siti Natura 2000

Scogliere (1170)

- la superficie permanente dell'habitat (xx ha) è stabile o in aumento, soggetta a processi naturali;
- la distribuzione di scogliere è stabile o in aumento (mappa fornita);
- i seguenti tipi di comunità sono conservati in condizioni naturali: complesso di comunità di scogliera intertidale esposta (xx ha); complesso di comunità subtidale esposta (xx ha) (viene fornita una descrizione di ogni tipo di comunità).

Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* («dune bianche») (2120)

- la superficie dell'habitat (xx ha) è stabile o in aumento e non si registra un calo nella sua distribuzione (mappa fornita), soggetta a processi naturali;
- la circolazione naturale di sedimenti e materia organica è mantenuta, senza alcuna ostruzione fisica (ad esempio, barriere fisiche);
- la presenza di comunità povere di specie dominate da *Ammophila arenaria* è mantenuta;
- le specie indicatrici negative (comprese le specie non indigene, le specie indicatrici di cambiamenti nello stato dei nutrienti e le specie non considerate caratteristiche dell'habitat) rappresentano meno del 5 % della copertura.

Lande secche (4030)

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);
- l'abbondanza delle specie tipiche è mantenuta (elenco fornito);
- una bassa copertura di boscaglia e alberi nativi sparsi (< 10 % della copertura) è mantenuta;

- almeno l'1 % ma non più del 10 % della copertura della superficie dell'habitat è costituita da terreno nudo;
- il deposito di azoto è mantenuto a livelli inferiori ai valori del carico critico stabiliti per il sito (ad esempio 10-20 kgN/ha/anno).

Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*) (6410)

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);
- la composizione vegetale è migliorata: almeno xx specie indicatrici positive presenti, compresa una specie di «alta qualità», la copertura di specie indicatrici negative congiuntamente non è superiore al 20 %, con copertura di una singola specie inferiore al 10 % e copertura di specie non indigene non superiore all'1 %;
- la struttura vegetale è migliorata: la copertura di specie legnose e di felci (*Pteridium aquilinum*) non supera il 5 %, la componente di erbe a foglia larga della vegetazione è compresa tra il 40 % e il 90 %. Almeno il 30 % dei prati è alto tra i 10 e gli 80 cm;
- la struttura fisica è mantenuta: non più del 10 % di terreno nudo.

Torbiere alte attive (7110)

- la superficie dell'habitat nel sito è estesa (ad esempio, aumento del 10 % della superficie attuale, da xx ha a yy ha) e la sua condizione è migliorata (ad esempio, aumento del livello di copertura di sfagni caratteristici, specie di *Sphagnum* quanto meno pari al x %);
- livelli d'acqua adeguati sono ripristinati in tutto il sito (il livello medio dell'acqua deve essere prossimo o superiore alla superficie dei prati di torbiera per la maggior parte dell'anno; le fluttuazioni stagionali non dovrebbero superare i 20 cm e dovrebbero essere solo di 10 cm inferiori rispetto al livello della superficie, fatta eccezione per periodi di tempo molto brevi);
- il pH del suolo e i livelli appropriati di nutrienti sono mantenuti (i nutrienti pertinenti e i loro intervalli naturali sono fissati per il sito);
- la copertura di alberi e arbusti nativi sparsi è inferiore al 10 %.

Faggeti del *Luzulo-Fagetum* (9110)

- l'attuale stato di conservazione è mantenuto (soddisfacente);
- l'area della superficie attuale dell'habitat nel sito: xx ha è mantenuta;
- le specie arboree caratteristiche sono mantenute: almeno il 70 % del livello di chioma composto da *Picea abies*, *Fagus sylvatica* ssp. *sylvatica*, *Abies alba* in varie proporzioni, con rara presenza di *Betula pendula*, *Sorbus aucuparia*, con una copertura dell'80-90 % e 22-30 m di altezza per abete rosso e abete, 18-24 m per faggi da 100 anni;
- le specie caratteristiche per lo strato erbaceo sono mantenute: strato erbaceo con almeno tre specie/1 000 m² delle seguenti specie acidofile *Calamagrostis arundinacea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Hieracium rotundatum*, *Athyrium filix-femina*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca drymeia*, *Galium odoratum*, *Galium schultesii*, *Lamium galeobdolon*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Pteridium aquilinum*, *Veronica officinalis*;
- le specie arboree invasive e alloctone, compresi gli ecotipi non corrispondenti, coprono meno del 20 %; alberi di ritenzione: almeno tre alberi/ha; volume di legno secco in piedi: almeno 20 m³/ha;

Faggeti dell'*Asperulo Fagetum* (9130):

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);
- la qualità dell'habitat (in termini di struttura e funzione ecologica) è migliorata garantendo che: almeno il 95 % degli alberi che formano la chioma siano specie indigene locali quali il faggio, il frassino e la quercia del sito, con almeno il 50 % di *Fagus sylvatica*; circa il 10 % della chioma comprende un modello dinamico e mutevole di spazi vuoti che incoraggia la rigenerazione naturale di specie arboree di tutte le età; almeno X alberi maturi/ha e almeno X specie di flora terrestre rilevanti/ha (elenco delle specie rilevanti fornito);

- il legno morto, in piedi e caduto, è aumentato dove possibile per fornire un habitat agli invertebrati, ai funghi e ad altre specie di superfici boschive (alberi e rami caduti, rami morti su alberi vivi o alberi morti in piedi, tutti > 20 cm di diametro; volume minimo indicato).

Lontra (*Lutra lutra*)

- la popolazione attuale (xx esemplari) è mantenuta;
- la qualità ecologica dell'habitat di acqua dolce (fiume) è migliorata (oltre xx km);
- il numero di siti e di collinette boschive usati come cuccia (numero fornito) è mantenuto e non si registra una diminuzione significativa della biomassa di pesce disponibile (xx kg);
- la connettività con altre popolazioni di lontre lungo il fiume è migliorata.

Focena (*Phocoena phocoena*)

- la popolazione attuale della specie nel sito è mantenuta (xx esemplari);
- il rumore subacqueo al massimo è limitato a xx dB;
- l'area di ripartizione delle specie all'interno del sito è mantenuta assicurando che non vi siano barriere artificiali che potrebbero limitare l'uso del sito;
- la disponibilità e la densità delle prede all'interno del sito è mantenuta (ad esempio, compreso il ciccerello, il merlano, l'aringa e lo spratto);
- la cattura accessoria di focene negli attrezzi da pesca nel sito è impedita.

Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*)

- la popolazione è mantenuta, con un numero minimo di xx pipistrelli per il posatoio estivo;
- il numero e le condizioni dei posatoi estivi e ausiliari sono mantenuti;
- l'estensione dell'habitat potenziale di foraggiamento (xx ha) e le caratteristiche lineari (xx km) sono mantenute senza declino o perdita significativo/a entro 2,5 km dal posatoio (mappa fornita);
- non si registra un aumento significativo dell'intensità della luce artificiale adiacente al posatoio o lungo le vie di pendolarismo entro 2,5 km dal posatoio.

In assenza di obiettivi di conservazione ⁽²⁵⁾, l'opportuna valutazione dovrebbe presumere quanto meno che l'obiettivo sia quello di assicurare che i tipi di habitat o gli habitat di specie presenti in misura significativa nel sito non si degradino al di sotto del livello attuale (al momento della valutazione) e che le specie non subiscano perturbazioni significative, in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ⁽²⁶⁾.

Sebbene l'attenzione della valutazione dovrebbe concentrarsi sugli uccelli e sulle specie e sui tipi di habitat di interesse comunitario presenti in misura significativa nel sito, non bisogna dimenticare che tali elementi interessati interagiscono in modi complessi anche con altre specie, altri tipi di habitat e con l'ambiente naturale. A questo proposito, anche altre specie possono essere rilevanti quando si esaminano gli effetti potenziali su habitat protetti se costituiscono specie vegetali e animali tipiche del tipo di habitat in questione ⁽²⁷⁾ o svolgono un ruolo significativo nella catena alimentare da cui dipende l'elemento interessato del sito Natura 2000. Ciò si rifletterà negli obiettivi di conservazione del sito e l'opportuna valutazione dovrebbe altresì esaminare le possibili incidenze del piano o del progetto su queste altre specie, se pertinenti.

Gli elementi del paesaggio che contribuiscono alla coerenza ecologica della rete, compresa la sua connettività, dovrebbero anch'essi essere considerati, se del caso, nella valutazione degli effetti di piani e progetti su siti Natura 2000 (cfr. tabella 4).

⁽²⁵⁾ Gli Stati membri hanno sei anni dal momento in cui il sito viene inserito nell'elenco dell'UE per adottare obiettivi di conservazione specifici del sito e designare il SIC come una ZSC. Per le ZPS, devono essere in atto obiettivi di conservazione specifici del sito adeguati a partire dalla data della loro classificazione.

⁽²⁶⁾ La Corte ha confermato tale posizione nella sua sentenza nella causa C-127/02: «l'autorizzazione di un piano o di un progetto [...] presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.» (punto 36).

⁽²⁷⁾ Per una spiegazione di termini specifici, cfr. «*Interpretation Manual of European Union Habitats — EUR28*» disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.

b) **Individuare e valutare gli impatti del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito**

Devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.

La valutazione delle incidenze deve basarsi su criteri oggettivi e, se possibile, quantificabili. Gli impatti devono essere previsti con la massima precisione possibile e i fondamenti delle previsioni devono essere esplicitati e documentati nella relazione sull'opportuna valutazione.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.6.

La valutazione deve riguardare l'incidenza dell'intero piano o progetto in questione, con tutte le attività che comprende, nonché durante tutte le fasi (preparazione, costruzione, esercizio e, se del caso, smantellamento o ricondizionamento). La valutazione deve individuare e differenziare i vari tipi di impatto, compresi gli effetti diretti e indiretti, gli effetti temporanei o permanenti, gli effetti a breve e lungo termine e quelli cumulativi.

La valutazione comprende di norma l'analisi delle seguenti possibili incidenze:

- **perdita diretta:** riduzione della copertura dell'habitat come risultato della sua distruzione fisica (ad esempio a causa della sua rimozione o del deposito di materiali da costruzione o di sedimenti); perdita di zone di riproduzione, foraggiamento e riposo delle specie;
- **degrado:** deterioramento della qualità dell'habitat, che porta a una ridotta abbondanza di specie caratteristiche o a una struttura alterata della comunità (composizione delle specie). Ciò può essere causato da cambiamenti nelle condizioni abiotiche (ad esempio i livelli dell'acqua o un aumento dei sedimenti sospesi, degli inquinanti o del deposito di polvere); degrado di zone di riproduzione, foraggiamento e riposo delle specie;
- **perturbazione:** un cambiamento delle condizioni ambientali esistenti (ad esempio un aumento dell'inquinamento acustico o luminoso, una maggiore frequentazione di persone e veicoli). Una perturbazione può causare, tra l'altro, lo spostamento degli esemplari delle specie, cambiamenti nel comportamento delle specie o il rischio di morbidità o mortalità;
- **frammentazione:** che determina un'alterazione degli appezzamenti di distribuzione di habitat e specie rilevanti, ad esempio attraverso la creazione di barriere fisiche o ecologiche in zone fisicamente o funzionalmente connesse oppure dividendole in unità più piccole e isolate;
- **altri effetti indiretti:** variazione indiretta della qualità dell'ambiente (risultante ad esempio da un cambiamento della disponibilità di nutrienti e luce oppure da un aumento della vulnerabilità del sito ad altre nuove minacce quali specie esotiche invasive, la penetrazione umana e animale).

Tali effetti dovrebbero essere analizzati tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito, il che implica che l'analisi deve essere svolta non soltanto in relazione alla condizione attuale di habitat e specie presenti in misura significativa all'interno del sito, ma anche in relazione alla loro condizione desiderata come definita dagli obiettivi di conservazione (ad esempio un aumento della dimensione della popolazione o della copertura dell'habitat dell' x %).

Un'analisi degli effetti che tenga conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito deve quindi essere effettuata anche sulla base di attributi o parametri specifici che determinano lo stato di conservazione gli elementi protetti (ad esempio ripartizione naturale, habitat, struttura e funzione, dimensione della popolazione, prospettive future).

Ogni aspetto del piano o del progetto dovrebbe essere esaminato a turno e le sue potenziali incidenze dovrebbero essere considerate rispetto agli obiettivi di conservazione del sito. Successivamente si dovrebbero analizzare congiuntamente gli effetti su tutti gli habitat e tutte le specie interessate, anche in relazione l'uno con l'altro, in maniera da tener conto anche delle interazioni tra loro.

Si possono impiegare metodi diversi per prevedere la potenziale incidenza del piano o dei progetti. Il riquadro 10 elenca alcuni esempi di metodi che possono essere usati per prevedere le incidenze e la loro entità.

*Riquadro 10***Esempi di metodi di previsione delle incidenze**

Misurazioni dirette, ad esempio delle dimensioni della superficie di habitat persa o interessata, possono consentire di individuare la proporzione di perdite per popolazioni, habitat e comunità delle specie.

Diagrammi di flusso, reti e diagrammi di sistemi individuano le catene di incidenza risultanti dalle incidenze dirette e indirette, in linea con il modo in cui sono causate, illustrando le interrelazioni e i percorsi dei processi.

Modelli quantitativi predittivi forniscono previsioni matematiche, basate su dati e ipotesi, sulla forza e sulla direzione delle incidenze. I modelli possono estrapolare previsioni coerenti con dati passati e presenti (analisi di tendenza, scenari, analogie con informazioni trasferite da altre località pertinenti) nonché previsioni intuitive. Alcuni modelli comunemente utilizzati prevedono la dispersione di inquinanti nell'aria, l'erosione del suolo, il carico di sedimenti nei corsi d'acqua e l'abbassamento dell'ossigeno nei fiumi inquinati.

Sistemi di informazione geografica (SIG) possono essere utilizzati per produrre modelli di relazioni territoriali, quali sovrapposizioni di vincoli, oppure per mappare zone sensibili e localizzare perdite di habitat. I SIG costituiscono una combinazione tra cartografia computerizzata, memorizzazione di dati di mappe e un sistema di gestione di banche dati che memorizza attributi quali l'utilizzazione del suolo o la pendenza. I SIG consentono di mostrare, combinare e analizzare rapidamente le variabili memorizzate.

Le **informazioni tratte da precedenti progetti analoghi** possono essere utili, soprattutto se inizialmente erano state effettuate previsioni quantitative e monitorate durante l'esercizio.

Il **parere** e il giudizio di **esperti** possono essere derivati da esperienze e consultazioni precedenti.

La tabella 5 fornisce un esempio di un'analisi incrociata sistematica tra gli elementi del progetto e gli elementi protetti in un sito Natura 2000.

Tabella 5

Esempio di un'analisi incrociata sistematica tra le componenti del progetto e gli elementi protetti in un sito Natura 2000 — esempio semplificato per un allevamento ittico

Fase del progetto	Componente del progetto	Habitat 1 Fiume	Habitat 2 Foreste fluviali	Habitat 3 Lande umide	Specie 1 Pesci	Specie 2 Invertebrati	Specie 3 Uccelli
Costruzione	Stagni	Modifica dell'alveo e del flusso del fiume (xx m di lunghezza)	Perdita di superficie (xx m ²)	Perdita di superficie (xx m ²)		Variazioni nelle comunità di specie	Perturbazione, spostamento di esemplari. Perdita di habitat di riproduzione
	Edifici			Perdita di superficie (xx m ²)		Perdita e degrado di habitat	
	Strade		Cambiamenti locali nel flusso d'acqua	Perdita di superficie (xx m ²)		Perdita e degrado di habitat	
Esercizio	Alimentazione dei pesci e trattamenti	Inquinamento dell'acqua da prodotti organici e chimici			Alterazione della qualità dell'habitat a causa dell'inquinamento dell'acqua		Perturbazione, spostamento di esemplari
	Estrazione di acqua	Alterazione dell'habitat dovuta a una riduzione del flusso		Degrado dell'habitat dovuto a una riduzione del flusso	Degrado dell'habitat dovuto a una riduzione del flusso		
	Illuminazione					Perturbazione, spostamento di esemplari	Perturbazione, spostamento di esemplari
	Rumore						Spostamento di esemplari

La valutazione deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia. Ciò significa che le informazioni devono essere complete e aggiornate. Per questo motivo è spesso necessario effettuare **indagini sul campo** per colmare le lacune di informazione e raccogliere dati precisi. Ciò può comportare ad esempio la prospezione della zona (utilizzando metodi di campionamento, censimenti, inventari ecc.) al fine di individuare o confermare l'esatta ubicazione e distribuzione degli elementi naturali in relazione alle attività previste dal piano o progetto oggetto di valutazione, nonché il loro stato di conservazione.

Uno studio documentale preliminare può essere utile per rivedere le conoscenze disponibili e individuare le esigenze in termini di informazioni che giustificano un ulteriore lavoro di indagine sul campo. Questa può essere una pratica utile ad esempio quando dallo studio documentale emerge che vi sono habitat vulnerabili presenti che mostrano un raggruppamento raro associato di flora e/o fauna oppure che la zona interessata ospita specie critiche per gli obiettivi di conservazione del sito.

I dati ottenuti dalle indagini sul campo dovrebbero fornire una base oggettiva per il processo di valutazione, che deve essere effettuato in vista degli obiettivi di conservazione specifici del sito. Affinché i dati sul campo siano completi, è necessario stabilire un periodo di tempo sufficiente, ad esempio uno studio di uno o più anni che copra un intero ciclo di vegetazione, tenendo conto della stagionalità della fauna selvatica oppure indagini faunistiche che potrebbero dover essere ripetute per confermare le popolazioni e le tendenze in un periodo di tempo.

Per gli sviluppi importanti quali autostrade, ferrovie, parchi eolici, porti, idrovie ecc. che, in ragione della loro entità e natura, si prevede avranno incidenze significative su un determinato sito, sono quasi sempre richiesti studi sul campo. Tali studi dovranno comprendere una mappatura dettagliata degli habitat protetti o dei luoghi di riproduzione o di riposo delle specie ecc. (fatto salvo il caso in cui alcuni di tali studi e indagini siano già stati effettuati di recente, ad esempio durante la preparazione o l'aggiornamento di un piano di gestione o durante la valutazione di un altro importante progetto di sviluppo nella zona).

L'impatto dovrebbe essere quantificato o registrato utilizzando parametri che consentano di valutare l'entità e la gravità dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione specifici degli habitat e delle specie presenti in misura significativa nel sito (cfr. anche il riquadro 7 nella sezione 3.1.4 per gli indicatori di significatività). Ciò potrebbe comprendere ad esempio parametri quali:

- superficie dell'habitat o habitat della specie persa in modo permanente (ad esempio in ragione della rimozione di vegetazione o di siti adatti alla riproduzione/nidificazione) valutata rispetto alla superficie dell'habitat presso il sito, a livello regionale, nazionale e biogeografico (percentuale di superficie di habitat persa) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un obiettivo di ripristino);
- superficie dell'habitat o habitat della specie interessata (ad esempio in ragione di inquinamento, rumore, peggioramento di altre condizioni ecologiche) valutata rispetto alla superficie dell'habitat presso il sito, a livello regionale, nazionale e biogeografico (percentuale di superficie di habitat interessata) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un obiettivo di ripristino);
- dimensioni delle popolazioni di specie residenti e migratorie interessate, valutate rispetto alle popolazioni locali, regionali, nazionali e internazionali (percentuale della popolazione interessata) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un traguardo che prevede un aumento delle dimensioni della popolazione all'interno del sito);
- entità dell'incidenza (ad esempio in ragione di inquinamento, rumore, peggioramento di altre condizioni ecologiche) sulla qualità dell'habitat o sull'habitat delle specie o sulla sopravvivenza delle specie interessate, tenendo conto delle loro esigenze ecologiche nel sito come definite nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può includere un traguardo in materia di ripristino).

Come già menzionato nei punti che precedono, quando si valutano i possibili effetti negativi, la valutazione non dovrebbe considerare soltanto i cambiamenti negativi dello stato corrente, ma anche i cambiamenti che possono impedire il conseguimento degli obiettivi di conservazione in quanto richiedono il miglioramento delle condizioni correnti.

c) **Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani e progetti**

Le incidenze cumulative possono derivare da effetti successivi, incrementali e/o combinati di uno sviluppo (piano, progetto) quando si aggiungono ad altri sviluppi esistenti, pianificati e/o ragionevolmente previsti (cfr. anche la sezione 3.1.4, tabella 2 sulle fasi principali per la valutazione degli effetti cumulativi su un sito Natura 2000). Tra gli esempi di incidenze cumulative figurano:

- aumento delle concentrazioni di inquinanti (in particolare nell'acqua e nel suolo), oltre i livelli compatibili con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito;
- riduzione del flusso d'acqua in uno spartiacque in ragione di prelievi multipli, al di sotto del livello compatibile con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito;

- interferenza con le rotte migratorie o il movimento della fauna selvatiche;
- aumento della pressione sugli habitat e sulle specie in un ecosistema interessato da sviluppi diversi.

Le incidenze cumulative comprendono un ampio spettro di incidenze su scale geografiche e tempistiche diverse. In alcuni casi, le incidenze cumulative si verificano perché si sta sviluppando una serie di *progetti del medesimo tipo*. Esempi eccellenti si hanno:

- quando diversi progetti idroelettrici vengono costruiti o pianificati sul medesimo fiume o all'interno del medesimo bacino;
- quando più progetti in materia di petrolio e gas oppure di estrazione mineraria vengono sviluppati nelle immediate vicinanze; oppure
- quando un certo numero di parchi eolici viene costruito o pianificato all'interno della stessa rotta aerea o regione.

In altri casi le incidenze cumulative si verificano a causa degli effetti combinati di tipi diversi di progetti nella medesima zona, quali lo sviluppo di un sito di estrazione mineraria, strade di accesso, linee di trasmissione e altri utilizzi del territorio adiacenti. In alcune situazioni diverse componenti del medesimo sviluppo vengono attuate e valutate separatamente, il che significa che anche le incidenze cumulative di tali componenti dovrebbero essere soggette a una valutazione dell'incidenza cumulativa.

Altri piani o progetti che, in combinazione con il piano o progetto in esame, potrebbero avere un'incidenza significativa su un sito devono essere presi in considerazione durante l'opportuna valutazione. Ad esempio una strada proposta passerà ad una certa distanza da un sito Natura 2000 e la perturbazione che genererà (ad esempio il rumore) non inciderà significativamente sulle specie di uccelli protette nel sito. Tuttavia se vi sono altri progetti o piani esistenti o proposti (ad esempio una strada dall'altra parte del sito Natura 2000), allora i livelli di rumore totali di tutti questi progetti combinati possono causare un livello significativo di perturbazione per tali specie di uccelli (livelli di rumore superiori a quanto compatibile con le esigenze ecologiche della specie).

Va osservato altresì che incidenze cumulative potrebbero verificarsi laddove le zone interessate interagiscano. Un esempio di ciò sarebbe quando un progetto proposto è suscettibile di ridurre i livelli dell'acqua in un sito Natura 2000. Anche se tale riduzione di risorse di per sé può non essere significativa, se i residui di fertilizzanti e pesticidi esistenti raggiungono il sito da una vicina zona di agricoltura intensiva, livelli più bassi dell'acqua possono significare concentrazioni più elevate di inquinanti quando si verifica il ruscellamento, al punto che l'effetto combinato diventa significativo, ossia si ha la presenza di concentrazioni di inquinanti oltre i livelli compatibili con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito.

Gli effetti «congiunti» dovrebbero essere già stati studiati nella fase di screening (sezione 3.2) e dovrebbe essere stato individuato qualsiasi altro piano e progetto che possa agire congiuntamente. La valutazione nella fase di screening può essere stata semplificata, ma nella fase di opportuna valutazione dovrebbero essere valutate adeguatamente le incidenze individuate di altri progetti o piani che possono agire congiuntamente con il piano o il progetto da valutare. Ciò richiede di quantificare e/o qualificare l'entità di tali altre incidenze nonché di individuare gli elementi interessati dei siti Natura 2000.

Come indicato nella sezione 3.1.4, la disposizione concernente gli effetti congiunti riguarda **altri piani o progetti già completati, approvati ma non ancora completati, o presentati per l'autorizzazione**.

Oltre agli effetti dei piani e progetti che costituiscono l'oggetto principale della valutazione, può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati, ivi compresi quelli precedenti la data di recepimento della direttiva o la data di designazione del sito. Gli effetti di tali piani e progetti completati di norma rientrano nelle condizioni di riferimento del sito considerate in questa fase.

I piani e progetti autorizzati in passato ma non ancora attuati o completati dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti. Per quanto riguarda altri piani o progetti proposti, per motivi di certezza giuridica sembrerebbe opportuno limitare la disposizione sugli effetti congiunti a quelli che sono stati effettivamente proposti, ossia per i quali è stata presentata una domanda di approvazione o autorizzazione. Nel contempo, è chiaro che nell'esaminare un piano o un progetto proposti, gli Stati membri non introducono una presunzione a favore di altri piani o progetti futuri non ancora proposti.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.5.3.

L'**ambito di applicazione geografico** da utilizzare quando si esaminano gli effetti cumulativi dipenderà dal tipo di piano o progetto e dagli habitat e dalle specie presenti in misura significativa nel sito. Potrebbe ad esempio rientrare entro un certo raggio, basarsi sulla zona di un bacino idrografico oppure svilupparsi lungo una rotta di migrazione di uccelli. Dovrebbe comunque coprire l'intera zona geografica nella quale tutte le attività del piano o del progetto e i loro effetti cumulativi possono avere implicazioni sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in questione.

Le valutazioni a **livello di piano** sono particolarmente adatte a valutare gli effetti cumulativi e sinergici, dato che possono prevenire problemi a valle nella fase di progetto, ad esempio nel caso di piani per settori specifici quali i trasporti, l'energia, la gestione delle acque, così come di piani e strategie regionali, piani regolatori ecc. In questo contesto, può essere particolarmente utile consultare le valutazioni ambientali di altri piani e progetti esistenti che interessano la stessa zona (VAS e opportuna valutazione, se disponibili).

L'opportuna valutazione effettuata su tali piani può stabilire altresì la portata dell'opportuna valutazione delle singole componenti del piano (progetti) rispetto a loro effetti cumulativi. Quando ad esempio si definisce l'ambito di applicazione dell'opportuna valutazione di un piano di estrazione mineraria, può essere utile stabilire la portata o la misura in cui la rete più ampia di strade di accesso ai siti di estrazione può contribuire alle incidenze cumulative, ad esempio in relazione alla frammentazione dell'habitat che influisce sulle popolazioni di specie.

La tabella 3 illustra le fonti che possono fornire informazioni su altri piani e progetti che possono dare origine ad effetti cumulativi. Gli strumenti per raccogliere le incidenze cumulative, quali le **banche dati** che registrano i progetti e i piani da considerare, sono utili per semplificare la valutazione degli effetti cumulativi. Ad esempio l'ottenimento di una panoramica delle diverse attività è molto facilitato se esiste una banca dati nazionale o regionale aggiornata, preferibilmente con una mappa dinamica, che consente agli utenti di cercare tutti i progetti, compresi quelli ancora in fase di pianificazione. Affinché tali banche dati siano utili per l'opportuna valutazione, le autorità competenti dovrebbero mirare a mantenere online i documenti pertinenti (ad esempio la valutazione d'impatto, le misure di attenuazione introdotte o le condizioni stabilite per l'approvazione) anche dopo che i permessi sono stati concessi.

Le **autorità competenti** (conservazione della natura, settoriali) dovrebbero essere consultate per raccogliere informazioni sugli altri piani/progetti che dovrebbero essere presi in considerazione durante la valutazione. Le autorità competenti possono inoltre contribuire o sostenere la valutazione delle incidenze cumulative, dato che dispongono della panoramica migliore e di conoscenze in merito ad altre attività in zone più ampie. Possono inoltre raccogliere tutte le informazioni rilevanti e fornirle ai promotori e ai consulenti del progetto.

La valutazione delle incidenze cumulative può attingere a informazioni provenienti da una varietà di **fonti** tra i quali studi e programmi ambientali, valutazioni ambientali strategiche, settoriali e regionali, valutazioni ambientali a livello di progetto, valutazioni dell'incidenza cumulativa derivante da situazioni analoghe e studi mirati su questioni specifiche. Anche la consulenza di esperti può rappresentare una buona fonte di informazioni sugli effetti cumulativi.

Ai fini della valutazione delle incidenze cumulative si può utilizzare un'ampia varietà di **metodi e strumenti**, che di solito comprende anche una fase di definizione dell'ambito di applicazione e una di valutazione (cfr. figura 2).

Figura 2

Metodi e strumenti per valutare le incidenze cumulative e le interazioni delle incidenze



Fonte: Commissione europea, 1999. *Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions.*

Consultazioni, liste di controllo, mappe di sovrapposizione, analisi delle reti e dei sistemi possono essere strumenti adatti nell'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione, che individuerà le potenziali incidenze da sottoporre a ulteriore esame nella valutazione delle incidenze cumulative.

- Le *analisi di rete e di sistemi* si basano sul concetto che vi sono collegamenti e percorsi di interazione tra i singoli elementi dell'ambiente e che quando un elemento viene interessato specificamente avrà un effetto anche su altri elementi interagiscono con esso;
- le *analisi spaziali* utilizzano sistemi di informazione geografica (SIG) e mappe di sovrapposizione per individuare dove possono verificarsi le incidenze cumulative di una serie di azioni diverse, così come le interazioni tra tali incidenze. Può altresì sovrapporre l'effetto di un progetto su recettori, elementi o risorse selezionati per individuare dove l'incidenza sarebbe maggiore;
- anche la *mappatura della sensibilità* può essere utile, dato che può contribuire alla previsione delle potenziali incidenze cumulative di determinate attività su elementi naturali che sono vulnerabili agli effetti di tali attività (cfr. ulteriori dettagli nella sezione 4.2.2 del presente documento di orientamento) ⁽²⁸⁾;
- si possono formare *gruppi di esperti* per individuare e valutare le incidenze cumulative. Si possono utilizzare matrici per valutare le incidenze e considerare le incidenze cumulative di azioni multiple su un sito o un elemento, così come le interazioni tra le incidenze;
- la *modellazione* fornisce uno strumento analitico per quantificare le relazioni causa-effetto simulando le condizioni ambientali. Ciò può spaziare dalla modellazione della qualità dell'aria o del rumore, all'uso di un modello che rappresenta un sistema naturale complesso;
- le *analisi della capacità di carico* ⁽²⁹⁾ considerano l'accumulo di incidenze rispetto a soglie. Tuttavia potrebbe non essere sempre possibile stabilire la soglia o la capacità di carico per un particolare elemento o recettore.

Qualunque sia il metodo scelto, dovrebbe essere adattato alle informazioni disponibili per l'analisi e fornire, ove possibile, una stima quantitativa dell'incidenza cumulativa. Se occorre svilupparle, le stime qualitative dell'incidenza cumulativa dovrebbero essere basate su una stima consensuale di un gruppo di esperti indipendenti piuttosto che sul parere di un singolo esperto. Ricorrere a un gruppo di esperti può anche essere utile e persino necessario, ad esempio quando gli effetti cumulativi da valutare provengono da progetti diversi, ad esempio la generazione di energia idroelettrica, il dragaggio e l'irrigazione sul medesimo fiume.

Il metodo scelto non deve essere complesso. L'obiettivo dovrebbe essere quello di presentare i risultati in una maniera facilmente comprensibile da parte del promotore, dal decisore (ossia l'autorità competente) e dal pubblico. I governi possono svolgere un ruolo significativo fornendo e attuando quadri di riferimento per guidare tale lavoro e contribuire all'individuazione e alla gestione delle incidenze cumulative.

Il riquadro 11 presenta un esempio di un processo a più fasi per la valutazione delle incidenze cumulative. Il processo deve essere applicato in maniera flessibile, ossia le varie fasi possono essere attuate non in sequenza e può essere necessario attuarle in maniera iterativa, rivedendo alcune fasi in risposta ai risultati di altri.

Riquadro 11

Esempio di un processo per lo svolgimento della valutazione delle incidenze cumulative

Fase 1. Definizione dell'ambito di applicazione

- Individuare i confini geografici e le tempistiche della valutazione delle incidenze cumulative;
- individuare gli habitat e le specie protetti presenti in misura significativa nel sito e i processi ecologici da considerare;
- individuare altri piani e progetti esistenti e pianificati (e attività umane) che incidono/potrebbero incidere sugli elementi naturali da includere nella valutazione delle incidenze cumulative;
- individuare i fattori trainanti ambientali naturali che incidono anche sulla condizione degli elementi considerati nella valutazione delle incidenze cumulative.

⁽²⁸⁾ Un esempio di uno strumento online di mappatura della sensibilità ambientale per sostenere i processi di valutazione ambientale in Irlanda è disponibile sul sito: <http://airo.maynoothuniversity.ie/mapping-resources/airo-research-maps/environmental-research-projects/environmental-sensitivity>.

⁽²⁹⁾ In ecologia la capacità di carico si misura come il carico massimo di un ambiente. Le caratteristiche fisiche presenti nell'ambiente agiscono come fattori limitanti (ad esempio cibo, acqua, competizione ecc.). <https://www.biologyonline.com/dictionary/carrying-capacity>.

Fase 2. Valutare le incidenze cumulative sugli habitat e sulle specie protetti

- Raccogliere le informazioni disponibili sulle incidenze di altri piani, progetti, attività e fattori trainanti naturali sugli obiettivi di conservazione specifici del sito fissati per gli elementi naturali nel sito;
- stimare l'incidenza cumulativa sugli obiettivi di conservazione specifici del sito degli elementi protetti, ossia l'incidenza totale sugli elementi protetti quando le incidenze del piano o del progetto in esame sono combinati con altri piani o progetti.

Fase 3. Valutare la significatività delle incidenze cumulative previste

- Valutare la significatività delle incidenze cumulative previste sugli elementi naturali considerati, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione. Ad esempio quando l'incidenza cumulativa sulla condizione degli elementi naturali si avvicina o supera una soglia per un certo attributo definito nell'obiettivo di conservazione di tale elemento, l'incidenza è significativa.

Fase 4. Gestire le incidenze cumulative

- Individuare, ove necessario, ulteriori misure di attenuazione per ridurre l'incidenza cumulativa stimato sugli elementi protetti (occorrerà svolgere i compiti di cui nelle fasi 2 e 3 per valutare il valore di tale attenuazione aggiuntiva).

3.2.3. Fase 3: accertare gli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito Natura 2000

Le informazioni raccolte e le previsioni effettuate sul grado e sul livello di intensità delle incidenze e dei cambiamenti che probabilmente deriveranno dalle diverse fasi del piano o del progetto dovrebbero ora consentire di valutare la portata degli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito.

La descrizione dell'integrità del sito e la valutazione dell'impatto dovrebbero essere basate sui parametri che determinano gli obiettivi di conservazione e che sono specifici per gli habitat e le specie del sito e le loro esigenze ecologiche. Ciò può essere utile anche per il successivo monitoraggio dell'impatto del piano o del progetto durante l'attuazione.

Per quanto concerne la connotazione o il significato di «integrità», il termine si riferisce chiaramente all'integrità ecologica, che si può considerare una qualità o una condizione di interesse o completezza. In un contesto ecologico dinamico, può anche essere la resilienza e la capacità di evolvere in maniere positive per la conservazione.

Può essere utile definire l'«integrità del sito» come la somma coerente della struttura ecologica, della funzione e dei processi ecologici del sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat, il complesso degli habitat e/o le popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Si può affermare che un sito possieda un grado elevato di integrità allorché sia realizzato il potenziale intrinseco per soddisfare gli obiettivi di conservazione del sito, sia mantenuta la capacità di autoripristino e autorinnovamento in condizioni dinamiche e sia richiesto solo un minimo sostegno esterno alla gestione.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.4.

L'«integrità di un sito» si riferisce quindi agli obiettivi di conservazione del sito, ai suoi elementi naturali principali, nonché alla sua struttura e alla sua funzione ecologica. Se gli obiettivi di conservazione del sito non sono minacciati dal piano o dal progetto proposto (da solo e in combinazione con altri piani e progetti), l'integrità del sito non è considerata influenzata negativamente.

L'«integrità» del sito riguarda anche i principali processi e fattori ecologici che sostengono la presenza a lungo termine delle specie e degli habitat in un sito Natura 2000. Tale aspetto sarà normalmente trattato dagli obiettivi di conservazione del sito (ad esempio, migliorare la qualità di un habitat o estendere l'area di ripartizione di una specie all'interno del sito). Una compromissione di tali fattori può pregiudicare il conseguimento di tali obiettivi e avere un effetto negativo, anche se le specie o gli habitat non subiscono incidenze dirette. Ad esempio il regime idrologico di un fiume, i processi di morfologia fluviale, l'erosione, il trasporto e l'accumulo di sedimenti sono fattori cruciali per la conservazione degli habitat e delle specie fluviali, che si riflettono nei loro obiettivi di conservazione. Influenzare tali processi potrebbe avere

ripercussioni sull'integrità del sito, anche se gli appezzamenti noti di habitat naturali e le località con presenza confermata di specie non sono interessati direttamente.

Quando una perdita permanente di una parte di un habitat o di una popolazione di specie presente in misura significativa nel sito oppure un degrado duraturo della struttura, della funzione e dei processi ecologici del sito sono individuati come un'incidenza derivante dal progetto o dal piano, si può concludere che il piano o il progetto causerà un effetto negativo sull'integrità del sito.

Tuttavia occorre altresì considerare che la capacità di autoripristino o di resilienza potrebbe in alcuni casi consentire alla struttura e alle funzioni ecologiche del sito di riprendersi in un periodo di tempo relativamente breve, ad esempio una comunità o una popolazione di specie potrebbe riprendersi naturalmente dopo qualche perturbazione temporanea. Se così fosse, si potrebbe considerare che lo sviluppo non avrebbe effetti negativi sull'integrità del sito. La capacità di autoripristino si rifletterebbe di norma negli obiettivi di conservazione degli elementi protetti (ad esempio individuando alcune soglie o alcuni limiti di cambiamento, quali ad esempio consentire un certo livello di torbidità temporanea in ragione di lavori di manutenzione su fiumi o altri corpi idrici).

Il grado degli effetti negativi temporanei può stabilire se sia possibile constatare l'esistenza di un effetto negativo sul sito. Se il tempo necessario per il recupero dell'habitat è stimato in giorni, settimane o persino in un paio di mesi, si potrebbe considerare che non vi saranno effetti negativi sull'integrità del sito. Un breve periodo di perturbazione, pur interessando alcuni habitat o specie, potrebbe quindi non causare un effetto negativo sull'integrità del sito. Tuttavia tale aspetto deve essere analizzato attentamente caso per caso, tenendo conto dei cicli degli ecosistemi presso il sito specifico, la struttura delle comunità, le funzioni ecologiche e i processi presenti nel sito.

Valutare gli effetti sull'integrità del sito può essere relativamente semplice in piccoli siti con soltanto un habitat o con pochi habitat o specie e funzioni ecologiche chiare. Sarà invece più difficile da valutare presso siti di grandi dimensioni con ecosistemi e funzioni ecologiche complessi, che ospitano numerosi habitat e numerose specie.

Al fine di valutare gli effetti sull'integrità del sito in maniera sistematica e oggettiva, è importante aver stabilito soglie e traguardi per ciascuno degli attributi che definiscono gli obiettivi di conservazione per i tipi di habitat e le specie protetti nel sito. Per fornire assistenza nella determinazione dell'eventualità che l'integrità di un sito Natura 2000 sia interessata, il riquadro 12 fornisce una lista di controllo indicativa che riflette i parametri utilizzati per definire gli obiettivi di conservazione per gli habitat/le specie protetti nei siti.

Riquadro 12

Valutare gli effetti sull'integrità del sito: un esempio di lista di controllo

Il piano o il progetto presenta il potenziale per:

- ostacolare o causare ritardi nei progressi verso il conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?
- ridurre la superficie o la qualità dei tipi di habitat protetti o degli habitat di specie protette presenti nel sito?
- ridurre la popolazione delle specie protette presenti in misura significativa nel sito?
- sfociare in una perturbazione che potrebbe influenzare la dimensione o la densità della popolazione o l'equilibrio tra le specie?
- causare lo spostamento di specie protette presenti in misura significativa nel sito e quindi ridurre la zona di distribuzione di tali specie nel sito?
- comportare una frammentazione degli habitat di specie o degli habitat di cui all'allegato I?
- comportare una perdita o una riduzione degli elementi principali, dei processi naturali o delle risorse essenziali per il mantenimento o il ripristino di habitat e specie rilevanti nel sito (ad esempio copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, prede, risorse alimentari)?
- creare perturbazioni nei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito o necessari per ripristinare tali condizioni favorevoli all'interno del sito?
- interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie che fungono da indicatori delle condizioni favorevoli del sito?

3.2.4. Fase 4: misure di attenuazione

Se nel corso dell'opportuna valutazione sono stati individuati impatti negativi sull'integrità del sito, o comunque non è possibile escluderne l'eventualità, il piano o progetto in questione non può essere approvato. Tuttavia, a seconda del grado di impatto individuato, può essere possibile adottare misure di attenuazione intese a evitare gli impatti o a ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.6.

Le misure di attenuazione possono essere proposte dal promotore del piano o del progetto oppure richieste dalle autorità nazionali competenti al fine di eliminare, prevenire o ridurre le incidenze individuate nell'opportuna valutazione portandole ad un livello al quale non influiranno più sull'integrità del sito.

Nella pratica la necessità di misure di attenuazione è spesso riconosciuta precocemente nella fase di progettazione o in quella iniziale di un piano/progetto (ad esempio in una discussione «antecedente la presentazione della domanda» tra il promotore/richiedente e i consulenti per la conservazione della natura) e inclusa come parte della domanda di autorizzazione. Sebbene le misure di attenuazione non possano essere prese in considerazione durante lo screening del piano o del progetto, il fatto che siano state individuate come necessarie può contribuire notevolmente all'esecuzione efficiente, efficace e tempestiva della fase di opportuna valutazione e quindi alla decisione in merito all'eventualità che il piano/progetto possa essere autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

La gerarchia delle misure di attenuazione suggerisce innanzitutto di *evitare* (ossia prevenire il verificarsi di incidenze significative) e successivamente di *ridurre* l'incidenza (ossia diminuire l'entità e/o la probabilità di un'incidenza). Alcuni esempi sono riportati nella tabella 6:

Tabella 6

Esempi di tipi di misure di attenuazione

Prevenzione dell'incidenza:

- soluzioni tecniche per prevenire gli effetti negativi del piano o del progetto (ad esempio dispositivi di soppressione del rumore o della luce o della polvere);
 - posizionamento degli elementi del progetto in maniera tale da evitare zone sensibili (interi siti Natura 2000 o zone chiave all'interno o che collegano siti Natura 2000);
 - recinzioni protettive e altre misure per evitare danni alla vegetazione o alla fauna selvatica;
 - prevenzione dello svolgimento di lavori durante periodi sensibili (ad esempio stagione riproduttiva delle specie);
 - ottimizzazione del coordinamento dei lavori per evitare incidenze cumulative.
-

Riduzione dell'incidenza:

- controlli sulle emissioni;
 - barriere antirumore quali ripari;
 - intercettatori di inquinanti;
 - accesso controllato a zone sensibili durante la costruzione/l'esercizio;
 - attraversamenti di fauna selvatica (ad esempio ponti, gallerie e «eco-condotti»);
 - adattamento delle azioni che generano incidenze in maniera da ridurre gli effetti nella misura del possibile (ad esempio quelli derivanti da rumore, illuminazione, polvere ...).
-

A livello di piani, le misure di attenuazione possono comprendere ad esempio la ricollocazione o la rimozione di componenti del piano individuati come aventi effetti negativi significativi sull'integrità del sito. Le misure proposte possono essere messe a punto durante il processo di valutazione. Ad un livello alto di pianificazione (ad esempio nei piani nazionali/regionali), l'attenuazione potrebbe implicare la definizione di misure potenziali da elaborare in maniera più dettagliata ad un livello inferiore, in linea con i parametri ecologici, locali, temporali, giuridici e finanziari da soddisfare nel contesto di qualsiasi domanda di pianificazione.

Le misure di attenuazione **non devono essere confuse con le misure compensative** che sono considerate soltanto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (cfr. sezione 3.3.3 del presente documento).

*Le **misure di attenuazione** sono quelle volte a ridurre al minimo o addirittura a eliminare gli impatti negativi che potrebbero risultare dalla realizzazione di un piano o di un progetto, affinché non venga pregiudicata l'integrità del sito. Queste misure sono considerate nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, e sono parte integrante delle specifiche di un piano o progetto, ovvero condizionate alla sua autorizzazione.*

*Le **misure compensative** sono indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di attenuazione connesse) e finalizzate a contrastare gli impatti negativi residui di un piano o progetto, per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Queste misure possono essere prese in considerazione solo nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 4.*

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.4.1.

In particolare le misure che non sono funzionalmente parte del progetto, quali il miglioramento e il ripristino dell'habitat (anche se contribuiscono a un aumento netto della superficie di habitat all'interno del sito interessato ⁽³⁰⁾) o la creazione e il miglioramento di luoghi di riproduzione o di riposo per le specie, non dovrebbero essere considerate misure di attenuazione in quanto non riducono l'incidenza negativa del progetto in quanto tale. Questo tipo di misure, se si collocano al di fuori della normale pratica necessaria per la conservazione del sito, soddisfano piuttosto i criteri per le misure compensative.

Ogni misura di attenuazione deve essere descritta in maniera dettagliata, specificando in che modo eliminerà o ridurrà gli impatti negativi individuati e in che modo, quando e da chi sarà attuata. Dovranno essere indicati i seguenti aspetti:

- le incidenze interessate che le misure di attenuazione intendono affrontare, comprese le informazioni sui parametri pertinenti (ad esempio la superficie degli habitat di interesse comunitario soggetti a degrado e il loro grado di conservazione nel sito, la popolazione di specie soggette a perturbazione);
- i risultati attesi dall'attuazione delle misure di attenuazione proposte, con riferimento a ciascun parametro (ad esempio superficie degli habitat, numero di popolazioni di specie o struttura e funzioni delle stesse);
- fattibilità tecnico-scientifica e grado di efficacia previsto delle misure proposte;
- la persona o l'organismo incaricato dell'attuazione;
- la gestione della zona nella quale saranno attuate le misure di attenuazione (metodi, durata);
- l'ubicazione e le tempistiche delle misure in relazione al piano o al progetto;
- i metodi di verifica dell'attuazione delle misure;
- il finanziamento delle misure;
- il programma di monitoraggio per verificare l'efficacia delle misure e adattarle se necessario.

L'**efficacia delle misure di attenuazione** deve essere dimostrata, ad esempio facendo riferimento all'attuazione riuscita nel contesto di altri sviluppi analoghi, nonché monitorata, mettendo in atto un sistema per monitorare i risultati e adottare misure correttive laddove vengano rilevati carenze. Per valutare tale efficacia si può utilizzare la lista di controllo che segue.

Riquadro 13

Valutazione dell'efficacia delle misure di attenuazione

- Le misure di attenuazione sono fattibili all'interno del piano o del progetto oggetto di valutazione?
- Le misure di attenuazione sono rivolte chiaramente a trattare le incidenze individuate nell'opportuna valutazione? Sono efficaci nel ridurre tali incidenze al di sotto di un livello di significatività?
- Sono previsti mezzi e risorse sufficienti per attuare le misure di attenuazione?
- Esistono registrazioni di attuazioni precedenti riuscite delle misure di attenuazione proposte?
- Esiste un'indicazione dei fattori limitanti e dei tassi di successo o fallimento delle misure proposte?
- È disponibile un piano completo su come attuare e sostenere le misure di attenuazione (compreso il monitoraggio e la valutazione, se necessario)?

Il **monitoraggio** delle misure di attenuazione è essenziale per verificarne l'attuazione efficace e tempestiva nonché per rilevare qualsiasi incidenza inattesa che richieda misure aggiuntive.

⁽³⁰⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-521/12.

Prima che il piano o il progetto venga approvato occorre dimostrare l'efficacia delle misure di attenuazione. Inoltre quando l'efficacia dell'attenuazione dipende dalla presenza di condizioni naturali stabili o di processi naturali che potrebbero cambiare (ad esempio in ragione di inondazioni, siccità, tempeste o altri eventi), si dovrebbe ricorrere al monitoraggio anche per verificare i risultati attesi e rilevare eventuali cambiamenti che garantiscono l'adattamento o la riprogrammazione delle misure.

I risultati del monitoraggio dovrebbero essere condivisi con le autorità competenti in maniera da contribuire alla formulazione di opzioni di risposta adeguate, se necessario, ad esempio per affrontare qualsiasi apparente carenza nella misura di attenuazione o per rispondere a incidenze inattese o a effetti per i quali è stato individuato soltanto un rischio. La tabella 7 fornisce un esempio di matrice per la presentazione di informazioni sulle misure di attenuazione.

I risultati attesi derivanti dall'attuazione della misura di attenuazione in termini di prevenzione o riduzione delle incidenze individuate nella valutazione dovrebbero essere adeguatamente documentati.

La tabella 8 fornisce un esempio di matrice per la presentazione della conclusione della valutazione dopo la misura di attenuazione.

Tabella 7

Informazioni sulle misure di attenuazione proposte per un piano o un progetto

Effetti negativi individuati (elenco)	Descrizione delle misure, dettagli sull'attuazione, sull'efficacia, sul monitoraggio				
Effetto n. 1	Misura n. 1				
Denominazione/descrizione	Spiegare in che modo la misura contribuirà a evitare/ridurre gli effetti sull'integrità del sito	Spiegare in che modo sarà attuata e da chi	Dimostrarne l'efficacia (ad esempio sulla base di prove scientifiche/ logica di esperti)	Fornire un calendario di attuazione, relativo al piano o al progetto	Stabilire lo schema di monitoraggio proposto e gli obblighi di rendicontazione, compreso il modo in cui saranno affrontate eventuali incidenze inattese
	<i>Fornire i dettagli della misura di attenuazione, spiegando gli elementi che affronteranno gli effetti negativi</i>	<i>Possono rientrare in tale contesto dettagli di accordi legalmente vincolanti che dovrebbero essere stipulati prima dell'autorizzazione del piano o del progetto</i>	<i>Ciò può comprendere la valutazione di: i) relazioni o prove di progetti o piani analoghi; ii) dichiarazioni di esperti pertinenti; o iii) sostegno dell'agenzia pertinente di conservazione della natura</i>	<i>Alcune misure di attenuazione possono essere integrate nel piano o nel progetto; in alcuni casi, si tratterà di una misura aggiuntiva che deve essere messa in atto prima dell'autorizzazione del piano o del progetto o immediatamente dopo tale autorizzazione</i>	<i>Si può conseguire tale obiettivo attraverso accordi legalmente vincolanti stipulati prima dell'autorizzazione del piano o del progetto</i>

Tabella 8

Sintesi dei risultati della valutazione dopo l'attuazione delle misure di attenuazione

Elementi rilevanti nel sito	Descrizione sommaria delle incidenze/degli effetti negativi	Importanza/entità degli effetti	Descrizione delle misure di attenuazione proposte	Risultati attesi per quanto concerne l'attuazione degli effetti
Habitat — —				
Specie — —				
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito				

3.2.5. *Conclusioni dell'opportuna valutazione*

Una valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat deve contenere risultanze e conclusioni complete, precise e definitive alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia. Deve essere in grado di eliminare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del piano o progetto proposto sul sito protetto interessato.

Le conclusioni dell'opportuna valutazione devono riferirsi chiaramente all'integrità del sito e ai suoi obiettivi di conservazione. Quando la valutazione conclude che vi saranno effetti negativi sull'integrità del sito, dovrebbe chiarire per quali aspetti, tenendo conto dell'attenuazione, esistono effetti negativi residui. Tale aspetto sarà importante se il piano o il progetto è ulteriormente considerato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Un esempio elaborato di un possibile formato per registrare i risultati dell'opportuna valutazione è fornito nella tabella 9 nella pagina che segue.

Esempio di registrazione di un'opportuna valutazione

Sito 1: ZPS Xxx	Breve descrizione: La ZPS contiene la più grande estensione di palude nella regione di Xxxxxx. L'ampia diversità di habitat costieri riscontrata nel sito sostiene tutto l'anno un numero importante di uccelli acquatici.					
Potenziale incidenza	Elemento interessato	Obiettivi di conservazione	Effetto negativo del solo piano/progetto sull'elemento	Effetto negativo del piano/progetto congiuntamente con altri piani o progetti sull'elemento interessato	Possibilità di evitare o attenuare gli effetti negativi	Conclusione: effetti negativi sull'integrità del sito: Sì. No. Incerti. A lungo termine. A breve termine.
Perdita di habitat Perturbazione delle specie	Uccelli di habitat costieri: (nomi della specie)	Mantenere la popolazione e la distribuzione delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione). Mantenere la struttura e le funzioni e i processi di sostegno da cui dipendono gli habitat delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione).	La componente X del piano ridurrà la superficie delle paludi salmastre a disposizione della specie. Nell'opportuna valutazione è stata stimata una perdita potenziale di 110 ha.	Esiste il potenziale per effetti negativi congiuntamente con altri piani, che aumenterebbe le pressioni indirette sui siti. L'aumento della perturbazione attraverso un aumento dell'uso ricreativo, associato ad altri progetti, avrebbe effetti negativi sul sito.	No	Sì — a lungo termine
Deterioramento dell'habitat	Uccelli delle praterie umide di pianura (nomi della specie)	Mantenere la popolazione e la distribuzione delle specie ... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione). Mantenere la struttura e le funzioni e i processi di sostegno da cui dipendono gli habitat delle specie (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione).	Il componente Y del piano potrebbe causare una modifica del regime di flusso dell'acqua che potrebbe interessare le praterie umide che forniscono un habitat adatto alle specie (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione)	Non previsti	Incerta	Incerti (il componente Y non è definito in dettaglio, quindi gli effetti sul regime di flusso non possono essere valutati e quantificati adeguatamente).
.....						

Dopo il completamento dell'opportuna valutazione, le sue conclusioni dovrebbero essere presentate in maniera chiara in una relazione che:

- a) descriva il piano o il progetto in maniera sufficientemente dettagliata da consentire al pubblico di comprenderne la natura, la portata e gli obiettivi;
- b) descriva le condizioni di riferimento del sito Natura 2000 e i suoi obiettivi di conservazione;
- c) individui gli effetti negativi del piano o del progetto sul sito Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito;
- d) spieghi come tali effetti saranno evitati o sufficientemente ridotti attraverso l'attenuazione;
- e) stabilisca un calendario e individui i meccanismi attraverso i quali le misure di attenuazione saranno garantite, attuate e monitorate;
- f) tragga una conclusione debitamente giustificata in merito all'incidenza sull'integrità del sito.

La relazione sull'opportuna valutazione dovrebbe essere redatta in maniera chiara, con: i) piste di prova facili da seguire (ad esempio che portano dalle attività alle pressioni e alle sensibilità e vulnerabilità degli elementi naturali interessati); e ii) un livello adeguato di prove o analisi, adatto alla consultazione con le agenzie di conservazione della natura pertinenti e il pubblico.

Per taluni elementi o componenti del piano, gli effetti negativi sull'integrità del sito possono essere incerti o impossibili da determinare con sufficiente sicurezza. Tali aspetti richiederebbero comunque un'ulteriore considerazione. Numerose strategie nazionali comprendono investimenti chiave pianificati quali nuovi bacini artificiali o corridoi di trasporto che possono avere ripercussioni sui siti Natura 2000, ma i cui dettagli circa l'esatta ubicazione, la progettazione o l'esercizio non sono ancora determinati; tali elementi devono essere debitamente valutati a livello di progetto. In tali casi, questo fatto, ossia l'incertezza rimanente, dovrebbe essere registrato nei risultati della valutazione e tali componenti/elementi dei piani devono essere sottoposti a un'opportuna valutazione a livello di progetto (cfr. anche sezione 4.2).

Le conclusioni dell'opportuna valutazione, unitamente a qualsiasi misura di attenuazione o condizione concordata, dovrebbero altresì essere parte del permesso o di qualsiasi altra decisione presa in relazione al piano o al progetto in esame.

Adozione di una decisione sulla base dell'opportuna valutazione

Spetta alle autorità nazionali competenti, alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione in merito alle implicazioni di un piano o progetto per il sito Natura 2000 interessato, procedere alla sua approvazione, ma solo dopo aver accertato che il piano o progetto non avrà incidenze negative sull'integrità del sito, ossia quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.

Quindi, quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato, l'autorità competente ne dovrà rifiutare l'autorizzazione (C-127/02, punto 57).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.7.3.

Un modello di relazione per la presentazione delle conclusioni dell'opportuna valutazione è presentato nel riquadro 16 alla fine della sezione 3.2.

Se l'autorità competente stabilisce che si verificheranno effetti negativi o che questi ultimi non possono essere esclusi, il piano o il progetto non può procedere (fatto salvo il caso in cui si applichino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, cfr. sezione 3.3).

3.2.6. Ulteriori considerazioni: consultazioni, qualità dell'opportuna valutazione, accesso alla giustizia

Consultazioni

Le consultazioni con esperti, altre autorità, organizzazioni non governative (ONG), gruppi potenzialmente interessati o il pubblico in generale possono migliorare le informazioni ambientali disponibili per coloro che effettuano l'opportuna valutazione e per i decisori, ad esempio individuando gli effetti ambientali o progettando misure di attenuazione adeguate. Le consultazioni possono contribuire altresì a ridurre al minimo conflitti e ritardi potenziali.

La consultazione di autorità competenti, esperti in biologia o ecologia, nonché di rappresentanti delle industrie e dei settori politici pertinenti, di portatori di interessi e di ONG durante le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, migliora la disponibilità di informazioni e la considerazione di diversi punti di vista.

Le autorità competenti per la conservazione della natura e quelle settoriali dovrebbero cooperare durante il processo di valutazione al fine di assicurare che: i) l'opportuna valutazione sia basata sulle migliori informazioni ed esperienze disponibili; e ii) tutti gli aspetti rilevanti siano presi in considerazione in maniera adeguata.

Partecipazione del pubblico alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3

La direttiva Habitat non contiene l'obbligo esplicito di chiedere il parere dell'opinione pubblica quando si autorizzano piani o progetti soggetti a un'opportuna valutazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, occorre farlo solo «se del caso». Tuttavia, la Corte ha chiarito che, con riferimento alle disposizioni della convenzione di Aarhus ⁽³¹⁾, il pubblico interessato, ivi comprese le ONG ambientaliste riconosciute, ha il diritto di partecipare alla procedura di autorizzazione (C-243/15, punto 49). Questo comporta in particolare «il diritto di partecipare "effettivamente al processo decisionale in materia ambientale", presentando, "per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta"» (C-243/15, punto 46).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.7.2.

Quando l'opportuna valutazione è coordinata o viene svolta congiuntamente alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS), può beneficiare altresì delle disposizioni necessarie relative alla partecipazione del pubblico ai sensi di tali direttive. Tuttavia è importante che i risultati dell'opportuna valutazione siano distinti e separati da quelli della VIA/VAS. Ciò è necessario per garantire la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase (l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa).

La direttiva VIA (articolo 6) richiede agli Stati membri di: i) assicurare la consultazione delle autorità competenti; e ii) prevedere che al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di informazione in merito alle procedure decisionali in materia ambientale e di partecipazione alle stesse. Rientra in tale contesto la fissazione di tempistiche ragionevoli per le diverse fasi della partecipazione. Prescrizioni analoghe sono fissate all'articolo 6 della direttiva VAS.

Partecipazione del pubblico nel contesto delle direttive VIA e VAS

Direttiva VIA

Preambolo

- L'effettiva **partecipazione del pubblico** all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate;
- la partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico;
- tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone; L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle [...] attività non elencate [...] che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

⁽³¹⁾ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Questa convenzione è stata conclusa ad Aarhus, in Danimarca, nel giugno del 1998. L'UE è uno dei firmatari dal 2005 ai sensi della decisione 2005/370/CE (<http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm>).

Articolo 6, paragrafo 2: [p]er consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:

Direttiva VAS

Preambolo Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

Articolo 6, paragrafo 4: Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

Assicurare la qualità dell'opportuna valutazione

Come affermato in precedenza, l'opportuna valutazione deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia. Di conseguenza l'opportuna valutazione deve essere preparata da una o più persone aventi le necessarie competenze ed esperienze in materia ecologica. Lo studio dovrebbe essere integrato, se necessario, da ulteriori competenze ed esperienze (ad esempio geologia, idrologia, ingegneria o pianificazione, diritto ambientale) e prodotto in modo scientificamente completo, professionale e obiettivo.

Sebbene lo studio per informare l'opportuna valutazione sarà generalmente presentato da coloro che chiedono l'approvazione di un piano o di un progetto, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che esso dimostri sufficiente esperienza, portata e attenzione in relazione alle questioni ecologiche o di altro tipo (ad esempio idrologiche) interessate, nonché sufficiente competenza e un sufficiente rispetto delle norme in materia di metodologia scientifica e valutazione dell'impatto. Per soddisfare tali requisiti di qualità, alcuni paesi hanno adottato un sistema di certificazione o un sistema di qualificazione/autorizzazione per coloro che intraprendono lo studio per l'opportuna valutazione (cfr. riquadro 14).

Assicurare la qualità del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva VIA

Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

- a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;
- b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e
- c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

(Articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva VIA)

*Riquadro 14***Uso di esperti autorizzati per un'opportuna valutazione in Cechia**

In Cechia soltanto gli esperti autorizzati possono effettuare opportune valutazioni. Il sistema di rilascio delle licenze ha le sue fondamenta nella legge sulla protezione della natura, mentre i dettagli sono specificati in un decreto ministeriale. Il primo criterio di base per l'ottenimento della licenza consiste nel disporre di una laurea in biologia o ecologia oppure nell'aver superato un esame di stato in ecologia. Non sono ammesse deroghe a tale regola, dato che l'esperienza sul campo ha dimostrato che la conoscenza dell'ecologia è un prerequisito essenziale per una valutazione corretta.

L'esame di autorizzazione consiste in una prova scritta su ecologia, zoologia, botanica e diritto nazionale (quest'ultimo è legato a questioni relative all'opportuna valutazione e alle valutazioni VIA/VAS) e in una presentazione orale di un caso di studio. Gli esami si svolgono circa due volte l'anno e il livello è piuttosto alto, con un'enfasi speciale sulla conoscenza dell'ecologia. I candidati che superano l'esame ricevono una licenza dal Ministero dell'Ambiente della durata di 5 anni.

Il sistema di licenze ha avuto una ricaduta positiva in termini di miglioramento dell'intero processo di opportuna valutazione. I valutatori autorizzati organizzano incontri regolari per condividere esperienze e discutere di casi difficili. In considerazione di ciò, il ministero dell'Ambiente ha commissionato loro una serie di documenti di orientamento pratico per migliorare le opportune valutazioni e assicurare un approccio coerente.

Indipendentemente dal fatto che l'articolo 6, paragrafo 3, sia rispettato attraverso le procedure di valutazione dell'impatto ambientale esistenti o altri approcci specifici, i risultati delle valutazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dovrebbero consentire la piena tracciabilità delle decisioni prese alla fine.

*Riquadro 15***Elementi per assicurare la qualità dell'opportuna valutazione**

La valutazione:

- prende in considerazione tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito Natura 2000 come indicato negli obiettivi di conservazione del sito, nel piano di gestione (se disponibile) e nel formulario standard, nonché l'importanza degli habitat e delle specie interessate nel contesto della rete, oltre a basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia;
- prende in considerazione il ruolo del sito e la sua funzione all'interno della regione biogeografica nonché la coerenza ecologica della rete Natura 2000;
- comprende un'individuazione completa di tutte le potenziali incidenze del piano o del progetto che potrebbero essere significative sul sito, tenendo conto delle incidenze cumulative che potrebbero derivare dagli effetti combinati del piano o del progetto oggetto di valutazione con altri piani o progetti;
- se del caso, integra misure di attenuazione efficaci nel piano o nel progetto, al fine di evitare, ridurre o addirittura annullare l'incidenza negativa sul sito;
- applica le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili per stimare la portata degli effetti del piano o del progetto sull'integrità ecologica del sito o dei siti;
- comprende indicatori solidi per monitorare l'attuazione del piano o del progetto.

Al fine di soddisfare le prescrizioni per la valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, le autorità di Natura 2000 possono redigere specifiche formali sul tipo di informazioni e criteri da seguire durante lo svolgimento dell'opportuna valutazione.

Si raccomanda vivamente di assicurare la condivisione delle buone pratiche e la formazione di tutte le persone coinvolte nell'opportuna valutazione (ad esempio le autorità statutarie pertinenti a tutti i livelli di governo, i consulenti, i promotori di progetti o piani).

Riquadro 16

Esempio di contenuti della relazione sull'opportuna valutazione**Descrizione del piano o del progetto**

Obiettivo, ambito di applicazione, ubicazione, attività principali

Siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati e loro obiettivi di conservazione

Illustrare i siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, le specie e gli habitat per i quali sono designati e il loro stato di conservazione, nonché gli obiettivi di conservazione dei siti.

Accertamento degli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito

- Descrivere gli elementi del piano o del progetto (da soli o in combinazione con altri progetti o piani) che potrebbero causare incidenze significative sul sito Natura 2000 (utilizzare le conclusioni della valutazione di screening);
- descrivere come il piano o il progetto inciderà sulle specie e sugli habitat protetti nel sito, nonché le implicazioni per gli obiettivi di conservazione del sito (ad esempio perdita di habitat, frammentazione, perturbazione ai danni delle specie, mortalità delle specie, cambiamenti chimici, idrologici o geologici). Riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni;
- indicare se l'integrità del sito sarà influenzata o meno dal piano o dal progetto;
- riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni.

Misure di attenuazione

- Descrivere quali misure di attenuazione devono essere introdotte per evitare o ridurre gli effetti negativi sull'integrità del sito e dimostrare la loro efficacia nel ridurre l'impatto al di sotto della significatività;
- riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni;
- illustrare il monitoraggio previsto.

Conclusione

Dichiarare se l'integrità del sito potrebbe essere o sarà influenzata dal piano o dal progetto o che sicuramente non lo sarà (tenendo conto del principio di precauzione).

Fonti utilizzate per redigere l'opportuna valutazione

Indicare le fonti di informazione utilizzate.

Risultati della consultazione

Indicare il nome delle agenzie, degli organismi o degli esperti consultati.

Riepilogare le risposte.

Accesso alla giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì riconosciuto il diritto del pubblico, che comprende le organizzazioni ambientali, di contestare le decisioni di opportuna valutazione adottate dalle autorità (causa C-243/15, punti da 56 a 61), anche per quanto concerne la validità delle conclusioni tratte dalla valutazione per quanto riguarda i rischi di tale piano o progetto per l'integrità del sito.

3.3. Fase 3: procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

L'articolo 6, paragrafo 4, consente deroghe alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la sua applicazione non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possa applicare una deroga all'articolo 6, paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente tutte le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.2.

I piani o i progetti per i quali l'opportuna valutazione non ha potuto concludere che non pregiudicheranno l'integrità dei siti interessati possono essere approvati dalle autorità competenti soltanto se viene chiesta una deroga conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Tali disposizioni comportano tre prescrizioni chiave che devono essere soddisfatte e documentate:

1. sono state prese in considerazione alternative ed è possibile dimostrare che l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat e le specie e per l'integrità del sito Natura 2000, e che non esiste altra alternativa fattibile che non pregiudichi l'integrità del sito;
2. vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico compresi «quelli di natura sociale o economica»;
3. sono state adottate tutte le misure compensative necessarie per assicurare che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Queste tre prescrizioni principali sono discusse nelle sezioni che seguono.

3.3.1. **Fase 1: esame di soluzioni alternative**

Spetta alle autorità nazionali competenti assicurare che tutte le soluzioni alternative fattibili che soddisfano gli obiettivi del piano/progetto siano state esaminate con il medesimo livello di dettaglio. La valutazione dovrebbe concentrarsi sulle specie e gli habitat per i quali il sito è stato designato, nonché sugli obiettivi di conservazione del sito.

L'assenza di alternative deve essere dimostrata prima di procedere con l'esame della necessità di realizzare il piano o progetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (sentenza della Corte nella causa Castro Verde, C-239/04, punti 36-39).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.3.1.

Il primo obbligo previsto dalla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, consiste nell'esaminare se vi sono soluzioni alternative al piano o al progetto. Tali soluzioni alternative potrebbero riferirsi a una concezione alternativa del progetto (ad esempio, un diverso percorso di una strada o un diverso numero di corsie). Potrebbero altresì riferirsi a opzioni di portata più ampia per conseguire il medesimo obiettivo generale, ad esempio un miglioramento del collegamento ferroviario potrebbe essere considerato un'alternativa a una strada nuova, uno sviluppo dell'energia eolica potrebbe essere invece un'alternativa a una centrale idroelettrica.

L'esame delle soluzioni alternative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, comporta i seguenti compiti:

- individuazione delle soluzioni alternative;
- valutazione comparativa delle alternative considerate;
- giustificazione dell'assenza di alternative fattibili da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 (se applicabile).

a) **Individuazione delle soluzioni alternative**

Il primo compito consiste nell'esaminare le possibili alternative che potrebbero esistere per il conseguimento degli obiettivi del piano o del progetto. Cruciale è la considerazione dello scenario «nessun intervento», noto anche come opzione «zero», che fornisce lo scenario di riferimento per il confronto delle alternative.

Le alternative possono essere costituite da:

- modi diversi per conseguire gli obiettivi dello sviluppo proposto;
- ubicazioni diverse che possono essere disponibili per lo sviluppo tenendo conto degli habitat e delle specie protetti, ad esempio definendo corridoi diversi di trasporto terrestre nei piani generali di strade e autostrade o zone diverse di sviluppo abitativo;
- portata e dimensioni diverse dello sviluppo;
- soluzioni diverse di progettazione per lo sviluppo;

- tecniche, metodi di costruzione o metodi operativi diversi per l'attuazione dello sviluppo;
- calendario diverso delle varie attività e dei vari compiti in ciascuna delle fasi di attuazione, compresa la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e, se del caso, lo smantellamento o il ricondizionamento.

Le soluzioni basate sulla natura (al contrario delle tradizionali «infrastrutture grigie») possono spesso essere ugualmente valide e meno dannose per i siti Natura 2000. Ad esempio il ripristino di un letto fluviale più naturale con zone umide adiacenti può garantire una protezione dalle inondazioni analoga o migliore rispetto a dighe e/o bacini artificiali, avendo allo stesso tempo incidenze significativamente inferiori sugli habitat e sulle specie protetti o addirittura migliorandone le condizioni. Di conseguenza tali alternative dovrebbero essere tenute in debita considerazione durante l'analisi delle opzioni disponibili.

Nel caso di piani, le politiche e le strategie nazionali o regionali e altri documenti che definiscono le politiche settoriali (ad esempio sull'energia rinnovabile o sullo sviluppo di altre infrastrutture) forniscono un quadro per valutare la serie e il tipo di possibili soluzioni alternative. Il processo di pianificazione è particolarmente adatto all'analisi delle alternative, in quanto è un processo iterativo in grado di fornire soluzioni che proteggono i siti Natura 2000 e assicurano lo sviluppo sostenibile delle attività per soddisfare le esigenze della società.

Le alternative dovrebbero essere considerate per tutte le componenti, le attività e le operazioni del piano che sono state individuate incidere negativamente sull'integrità dei siti Natura 2000.

Come discusso nella sezione 3.2.6, nel caso di piani, alcune componenti o azioni del piano possono essere insufficientemente definite, ponendo limiti alla valutazione di alternative. Ciò nonostante, si dovrebbero individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli, tenendo conto degli obiettivi e della portata geografica del piano o del programma. Ciò è richiesto anche dalla direttiva VAS (articolo 5).

Può essere più facile attuare le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, se i promotori del piano o del progetto discutono le possibili alternative con le autorità competenti e/o le autorità statutarie per la tutela della natura in una fase iniziale del processo.

Un quadro adeguato per trovare alternative è fornito dalle procedure di consultazione pubblica come quelle stabilite nelle direttive VAS e VIA.

b) **Valutazione comparativa delle alternative considerate**

Spetta alle autorità competenti valutare l'impatto relativo delle soluzioni alternative al fine di giustificare una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Le autorità competenti devono stabilire se l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat e le specie e per l'integrità del sito o dei siti Natura 2000 interessati. La valutazione di soluzioni alternative è necessaria anche se l'investimento è già giustificato a priori per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ad esempio ai sensi del diritto nazionale.

Le varie alternative devono essere confrontate alla luce dei loro effetti sugli habitat e sulle specie presenti in misura significativa nel sito e sui loro obiettivi di conservazione, nonché sull'integrità del sito e sulla sua importanza per la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

Le incidenze individuate di ogni alternativa devono essere descritte e quantificate in modo completo e preciso per quanto possibile in relazione ai seguenti aspetti (elenco non esaustivo) e tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito:

- siti Natura 2000 interessati;
- superficie interessata da perdita e degrado dell'habitat;
- numeri delle popolazioni delle specie interessate;
- peggioramento di funzioni importanti;
- perturbazione;
- spostamento di popolazioni di specie.

Ciò dovrebbe fornire la base per confrontare le alternative e stabilire quali siano le meno dannose per i siti Natura 2000 e le specie e gli habitat presenti in misura significativa in essi, tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito. Tale aspetto deve essere individuato sulla base di una serie di criteri qualitativi e quantitativi.

In una seconda fase, nella scelta delle soluzioni alternative si può tenere conto di altri criteri: dalle considerazioni sociali al costo economico delle alternative analizzate.

Il costo economico delle misure che si possono considerare nell'esame delle alternative non può essere l'unico fattore determinante nella scelta delle soluzioni. In altre parole, chi propone un progetto non può sostenere che non si sono prese in esame alternative perché costerebbero troppo.

(cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.3.1)

I compiti da svolgere nel contesto della valutazione delle alternative sono riepilogati nel riquadro 17.

Riquadro 17

Modalità per valutare soluzioni alternative

- Consultare le agenzie e le organizzazioni pertinenti;
- utilizzare le informazioni raccolte per completare le fasi di screening e di opportuna valutazione delle valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- individuare e caratterizzare gli obiettivi principali del piano o del progetto, anche in termini generali (strategici) ⁽³²⁾;
- individuare tutti i mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi del progetto o del piano;
- fornire quante più informazioni possibili, riconoscere le carenze nelle informazioni e indicare le fonti di informazione;
- valutare le incidenze (in maniera qualitativa e quantitativa) di ogni alternativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

Una matrice per l'individuazione e la valutazione delle alternative è illustrata nella tabella 10. La matrice può essere utilizzata anche per comunicare i risultati della valutazione delle alternative.

⁽³²⁾ Gli obiettivi di un piano o di un progetto dovrebbero essere analizzati non soltanto in relazione a una tecnologia specifica, ma piuttosto in relazione al conseguimento di un certo obiettivo; ad esempio per un piano o un progetto idroelettrico l'obiettivo dovrebbe essere analizzato in termini di «produzione di x MW di energia rinnovabile», in maniera da poter valutare anche le possibilità di utilizzare altre tecnologie (ad esempio l'energia eolica, solare o geotermica).

Tabella 10

Matrice di valutazione delle soluzioni alternative

<i>Valutazione di soluzioni alternative</i>		
La descrizione e gli obiettivi del piano o del progetto		Lo scenario «nessun intervento»
Effetti negativi previsti del piano o del progetto sul sito Natura 2000 sulla base dell'opportuna valutazione		
<i>Confronto con il piano o il progetto</i>		
Possibili soluzioni alternative	Prove delle modalità di valutazione delle soluzioni alternative	Descrizione degli effetti relativi sugli obiettivi di conservazione di Natura 2000 (maggiori o minori effetti negativi)
<i>Ubicazioni/percorsi alternativi</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
<i>Dimensione e portata dell'alternativa</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
<i>Mezzi alternativi per il conseguimento degli obiettivi (ad esempio la gestione della domanda)</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
<i>Confronto con il piano o progetto (cont.)</i>		
Possibili soluzioni alternative	Prove delle modalità di valutazione delle soluzioni alternative	Descrizione degli effetti relativi sugli obiettivi di conservazione di Natura 2000 (maggiori o minori effetti negativi)
<i>Metodi alternativi (costruzione, esercizio, smantellamento)</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		

	<i>Tempistiche alternative</i>	
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
<i>Conclusioni sulla valutazione delle alternative</i>		

Il riquadro 18 riassume esempi di alternative che sono state prese in considerazione nel contesto delle notifiche per i pareri della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat ⁽³³⁾.

Riquadro 18

Esempi di alternative considerate nel quadro della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Caso 1. Aumento della profondità e ampliamento del canale navigabile di un fiume

Il progetto riguardava l'aumento della profondità e l'ampliamento del canale navigabile del fiume Meno lungo le tratte Wipfeld, Garstadt e Schweinfurt in Baviera, Germania.

L'opportuna valutazione ha concluso che vi sarebbe un'incidenza significativa su due siti Natura 2000 e due tipi di habitat verrebbero danneggiati direttamente, con una perdita di superficie pari a 9 460 m² per l'habitat prioritario 91E0* e 6 440 m² per l'habitat 6510.

Sono state esaminate tre alternative oltre all'alternativa zero. Quest'ultima ha evidenziato l'importanza degli obiettivi di trasporto fluviale. Una delle alternative è stata scartata perché avrebbe inciso negativamente su un altro sito Natura 2000 e avrebbe allungato tanto il tempo di costruzione quanto l'estensione spaziale del progetto. Un'altra alternativa è stata respinta dato che, anche se avrebbe avuto una minore incidenza negativa dal punto di vista ecologico, non avrebbe migliorato le caratteristiche nautiche del fiume, che è uno degli obiettivi del progetto.

L'alternativa selezionata intende creare un canale di navigazione continuo con larghezza e profondità minime uniformi ed è principalmente limitata al letto del fiume esistente. Nonostante l'incidenza su due tipi di habitat di interesse comunitario menzionati sopra, le autorità competenti hanno ritenuto che la soluzione proposta consegua il miglior equilibrio tra gli obiettivi ecologici e quelli di trasporto fluviale. La perdita degli habitat sarebbe adeguatamente compensata.

Caso 2. Collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano

Il progetto riguardava un collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano da Bad Cannstatt a Stoccarda (Germania). Avrebbe inciso significativamente su un sito Natura 2000, che detiene un habitat importante per lo scarabeo eremita (*Osmoderma eremita*), una specie prioritaria protetta.

Le autorità hanno esaminato alternative di percorso per l'intera sezione e per parti della sezione e, inoltre, l'opzione «zero». Quest'ultima non avrebbe soddisfatto i criteri del progetto, cioè collegare le stazioni di Stoccarda e Bad Cannstatt e rinnovare il ponte ferroviario sul fiume Neckar. Tutte le altre soluzioni alternative avrebbero avuto un impatto significativo sul sito Natura 2000, comprese le zone con le specie prioritarie, e dal loro confronto è emerso che alcune avrebbero interessato una superficie più ampia del sito Natura 2000 rispetto a quella selezionata o avrebbero portato all'abbattimento di un numero maggiore di alberi che forniscono potenziali habitat per le specie. La soluzione proposta offriva pertanto il miglior equilibrio tra gli obiettivi ecologici e quelli economici.

Caso 3. Costruzione di un nuovo porto

Il progetto riguardava la costruzione di un nuovo porto a Granadilla, Tenerife, Isole Canarie. Il progetto avrebbe inciso negativamente su due siti Natura 2000 designati per la tartaruga marina comune (*Caretta caretta*), una specie prioritaria, e per un tipo di habitat prioritario 2130 [dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)].

Le autorità spagnole hanno studiato diverse alternative, compresa l'opzione di non sviluppare una maggiore capacità portuale («opzione zero»), così come l'espansione e lo sviluppo ulteriori del porto esistente a Santa Cruz. L'opzione zero è stata scartata dato che le strutture portuali esistenti non sarebbero state in grado di gestire l'aumento previsto del traffico marittimo, così come in ragione del fatto che una maggiore capacità portuale era necessaria per lo sviluppo economico dell'isola. L'espansione delle strutture portuali esistenti a Santa Cruz non sarebbe stata possibile per una serie di ragioni tecniche. Non era possibile selezionare altre ubicazioni alternative in ragione di diversi fattori quali la profondità del fondale marino a riva, la mancanza di una cava abbastanza vicina al sito previsto, la disponibilità di terreni adiacenti liberi per operazioni di movimentazione e logistica, l'adeguatezza dei collegamenti di trasporto con l'entroterra e la vicinanza agli utenti del porto.

⁽³³⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm

c) **Conclusioni — giustificazione dell'assenza di alternative**

Una volta completata la valutazione delle soluzioni alternative occorre procedere a una registrazione di tutte le alternative prese in considerazione, dei risultati della loro valutazione, nonché delle agenzie e degli altri organismi consultati. La finalità consiste nello stabilire se sia possibile obiettivamente concludere che non vi sono soluzioni alternative. Se sono state individuate soluzioni alternative che eviteranno qualsiasi incidenza negativa o risulteranno in incidenze meno gravi sul sito, sarà necessario valutare la loro potenziale incidenza attraverso un'opportuna valutazione. Al contrario, laddove sia ragionevolmente e obiettivamente possibile concludere che non vi sono alternative, sarà necessario procedere alla fase successiva della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3.3.2. **Fase 2: esame dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**

In mancanza di soluzioni alternative che non abbiano effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000 interessato o in presenza di soluzioni che abbiano effetti ambientali ancora più negativi sul sito, le autorità competenti devono esaminare se esistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, che giustificano la realizzazione del piano o progetto in questione.

La direttiva non definisce il concetto di «motivo imperativo di rilevante interesse pubblico». L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, menziona però la salute dell'uomo, la sicurezza pubblica e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di simili motivi.

Per quanto concerne gli «altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» di natura sociale o economica, dalla formulazione risulta evidente che soltanto l'interesse pubblico, a prescindere dal fatto che sia promosso da organismi pubblici o privati, può essere contrapposto agli obiettivi di conservazione della direttiva. Di conseguenza, progetti sviluppati da enti privati possono essere presi in considerazione solo allorché tali interessi pubblici siano soddisfatti e dimostrati.

È ragionevole ritenere che i «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica» si riferiscano a situazioni nelle quali i piani o i progetti previsti si dimostrano indispensabili:

- *nel contesto di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);*
- *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- *nel contesto della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a obblighi specifici di servizio pubblico.*

Spetta alle autorità competenti soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del piano o progetto a fronte degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche. Il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.3.2.

Nello stabilire i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, un'autorità competente deve considerare tutti gli elementi, ossia se si tratta di motivi:

- **imperativi:** il piano o il progetto serve un interesse pubblico essenziale, piuttosto che interessi privati;
- **rilevanti:** l'interesse servito dal piano o dal progetto prevale sul danno (o sul rischio di danno) all'integrità del sito come individuato nell'opportuna valutazione;
- **di interesse pubblico:** si tratta ad esempio di una parte fondamentale di politiche pubbliche per lo Stato e la società.

Gli interessi pubblici possono verificarsi a livello nazionale, regionale o locale, ma, qualunque sia il livello, anche gli altri elementi della verifica devono essere soddisfatti. Nella pratica, piani e progetti che sono coerenti con le politiche o i piani strategici nazionali o regionali (ad esempio individuati all'interno di un piano nazionale per le infrastrutture) presentano una probabilità maggiore di essere di interesse pubblico. Tuttavia, sarebbe comunque necessario considerare se, in un caso specifico, tale interesse prevale sul danno che sarà cagionato ai siti interessati e quindi se sia possibile dimostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Anche piani o progetti che non rientrano nel contesto di piani strategici nazionali, compresi quelli aventi una scala geografica inferiore, possono essere in grado di mostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere valutati caso per caso tenendo conto: i) dell'obiettivo del piano o progetto specifico; e ii) della sua incidenza specifica sui siti Natura 2000 interessati, come individuato nell'opportuna valutazione.

Soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto agli obiettivi di conservazione

La descrizione degli obiettivi del piano o del progetto può già comprendere elementi che possono essere utilizzati per valutare la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Tale valutazione, come quella che riguarda l'individuazione di alternative meno dannose, richiede di valutare qualsiasi motivo imperativo di rilevante interesse pubblico rispetto al danno causato al sito Natura 2000 come conseguenza dell'attuazione del piano o del progetto in esame, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione nonché dell'importanza globale del sito per le specie e gli habitat per i quali è designato.

Più importanti o vulnerabili sono i valori di conservazione del sito interessato, più restrittivo sarà l'ambito di applicazione affinché i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possano essere considerati accettabili e il danno arrecato al sito, come determinato dall'opportuna valutazione, possa essere giustificabile.

Quando è interessato un tipo di habitat naturale prioritario o quando è interessata una specie prioritaria, le uniche considerazioni che possono essere invocate come motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono quelle relative alla salute umana o alla sicurezza pubblica oppure a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Se vengono invocati altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario un parere della Commissione.

Elementi a sostegno dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possono essere inclusi in una certa misura nella descrizione di piani o programmi, in particolare nella dichiarazione degli obiettivi che motivano l'azione di sviluppo. Tali motivi devono essere specificati altresì in una decisione formale al livello adeguato dell'amministrazione (ad esempio regionale, nazionale) ed essere chiaramente documentati.

La considerazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico può essere intrinseca alla pianificazione strategica di taluni settori strategici (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni), che sono rilevanti per la salute umana, la sicurezza pubblica o la protezione dei beni pubblici. Per le attività che possono essere giustificate per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la necessità di considerare alternative e compensazioni può quindi essere presa in considerazione in una fase iniziale del processo di pianificazione (cfr. esempio di cui al riquadro 20).

Esempi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico applicati nel contesto delle richieste di pareri della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat ⁽³⁴⁾ sono illustrati nel riquadro 19.

Riquadro 19

Esempi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

Caso 1 Aumento della profondità e ampliamento di un canale navigabile ⁽³⁵⁾

Il fiume Meno fa parte della rete transeuropea (TEN) ed è l'unica via navigabile interna che collega diversi Stati membri all'Europa sudorientale. Svolge funzioni importanti come rotta transfrontaliera per le merci che collega Rotterdam (NL) e Constanța (RO) ed è quindi di importanza economica.

Il progetto è uno degli ultimi anelli mancanti necessari per adattare questo canale navigabile ai nuovi sviluppi politici ed economici e alle esigenze di un'Unione europea allargata. Attualmente questa parte del fiume Meno crea un collo di bottiglia di 30 km nell'ambito dei quali le navi sono ancora soggette a limitazioni in termini di loro larghezza e profondità.

⁽³⁴⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm

⁽³⁵⁾ Parere della Commissione C(2013)1871 final del 5.4.2013 (<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Commission%20Opinion%20Main%20EN%20SEC-2013-1871.pdf>).

Caso 2. Collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano ⁽³⁶⁾

Secondo le autorità il progetto migliorerà i servizi di trasporto passeggeri a livello regionale e a lunga distanza, creando e rafforzando i collegamenti interregionali con altre zone di sviluppo. Sarebbe parte di un sistema ad anello necessario per migliorare il trasporto ferroviario nella regione. Comporterebbe altresì la ricostruzione di un ponte di attraversamento che ha più di 100 anni.

Caso 3. Costruzione di un nuovo porto ⁽³⁷⁾

L'isola di Tenerife (Isole Canarie, Spagna) è fortemente dipendente dal trasporto marittimo e da un sistema portuale efficiente. Il porto principale, attualmente situato nella capitale, sta registrando una congestione crescente.

Il nuovo porto aggiungerebbe una capacità estremamente necessaria per: i) poter gestire la futura crescita del traffico marittimo, soprattutto in relazione al traffico di container, che si prevede aumenterà significativamente sull'isola; e ii) decongestionare il porto esistente. Il nuovo porto dovrebbe generare un buon tasso di rendimento economico e offrirà altresì all'isola la possibilità di attrarre un traffico internazionale di trasbordo di container.

3.3.3. Fase 3: individuazione, valutazione e adozione di misure compensative

Una volta accertato e documentato che non esistono alternative meno dannose per il sito e che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono giustificati, è necessario adottare tutte le misure compensative per assicurare la protezione della coerenza globale della rete Natura 2000.

Le misure compensative sono misure concepite specificamente per un progetto o un piano, in aggiunta ai normali obblighi derivanti dalle direttive Uccelli e Habitat. Queste misure mirano a compensare con precisione l'impatto negativo di un piano o un progetto sulle specie o sugli habitat interessati e vanno applicate come «ultima spiaggia», soltanto quando le altre misure di tutela garantite dalla direttiva sono esaurite ed è stato comunque deciso di prendere in considerazione un progetto/piano che presenta un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000, o quando non si possa escludere un simile impatto.

La compensazione deve fare riferimento agli obiettivi di conservazione del sito di Natura 2000 e agli habitat e alle specie colpiti negativamente in proporzioni comparabili in termini di qualità, quantità, funzioni e stato. Nel contempo, occorre sostituire adeguatamente il ruolo svolto dal sito interessato rispetto alla distribuzione biogeografica.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.4.

a) Tipi principali di misure compensative

Le misure compensative nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat dovrebbero: i) essere specifiche per il piano o il progetto in esame; e ii) andare oltre le misure richieste per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000, come indicato negli obiettivi di conservazione del sito.

Quanto segue *non può* essere considerato una misura compensativa: i) l'attuazione di un piano di gestione del sito; ii) misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di un tipo di habitat in un sito già pianificate indipendentemente dal piano/progetto; o iii) la designazione come zona speciale di conservazione di una zona già individuata come di importanza comunitaria. Al contrario le misure compensative dovrebbero essere aggiuntive rispetto a quelle di conservazione che devono essere stabilite e attuate in un sito Natura 2000, nonché aggiuntive ad altre disposizioni di protezione richieste dalle direttive Habitat e Uccelli o agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione.

⁽³⁶⁾ Parere della Commissione C(2018) 466 final del 30.1.2018 (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/C_2018_466_F1_COMMISSION_OPINION_EN_V5_P1_961037.pdf).

⁽³⁷⁾ Parere della Commissione in relazione al progetto di costruzione del nuovo porto di Granadilla (Tenerife), 2006. (https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/granadilla_en.pdf).

Esempi di tipi di misure compensative, unitamente alle misure di accompagnamento che possono consentire e facilitare la loro attuazione, sono presentati nella tabella 11. È importante osservare che tutte queste **misure devono aggiungersi ai normali obblighi** previsti dalle direttive Uccelli e Habitat, compresi quelli relativi alla designazione, alla gestione e al ripristino dei siti, **e andare oltre gli stessi**.

Tabella 11

Esempi di tipi di misure compensative adatte all'articolo 6, paragrafo 4

Misura compensativa	Descrizione
Ripristino o miglioramento dell'habitat nei siti esistenti	Aumentare la superficie dell'habitat nel sito interessato o ripristinare l'habitat in un altro sito Natura 2000, in maniera proporzionale alla perdita dovuta al piano o al progetto, se ciò non è già previsto negli obiettivi di conservazione specifici del sito.
Ricostituzione dell'habitat	Creazione o ripristino di un habitat in un sito nuovo o ampliato, da integrare nella rete Natura 2000 in vista della sua protezione/gestione.
Designazione di un nuovo sito per la rete Natura 2000 con attuazione delle misure di gestione di accompagnamento	Designare un nuovo sito di qualità sufficiente a norma delle direttive Uccelli o Habitat ed attuare misure di protezione e conservazione adeguate.
Reintroduzione, recupero e rafforzamento delle specie, compreso il rafforzamento delle specie preda	Reintroduzione di specie in siti nei quali sono scomparse (a condizione che tale reintroduzione sia valida dal punto di vista scientifico) o ripopolamento di popolazioni di specie in zone nelle quali sono in declino e successivamente protezione e gestione di tali siti a beneficio delle specie.
Possibili misure di accompagnamento	Descrizione
Acquisto di terreni e istituzione/attuazione di misure di protezione e conservazione adeguate	Acquisire una superficie di terreno per la conservazione della natura e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione.
Acquisizione di diritti per la conservazione della natura e istituzione/attuazione di misure adeguate di protezione e conservazione	Acquisire diritti di gestione su una superficie di terreno o mare e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione.
Creazione di riserve	Stabilire restrizioni all'uso di una superficie di terra o di mare, oltre a quelle richieste per conformarsi ad altre disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat.
Riduzione di minacce	Riduzione di (altre) minacce, attraverso l'azione su una singola fonte o attraverso un'azione coordinata su tutti i fattori di minaccia.

La possibilità di progettare e attuare misure compensative efficaci varierà in funzione dei diversi habitat e delle diverse specie interessati nonché delle condizioni locali. Sebbene vi siano numerosi buoni esempi di successo nel ripristino o nella creazione di nuovi habitat per gli uccelli delle zone umide o per la riproduzione degli anfibi, per numerose specie e habitat non sono ancora note o disponibili tecniche efficaci per il ripristino.

In ogni caso il ripristino e la ricostituzione di ecosistemi ed habitat di specie con finalità di compensazione devono essere basati su una solida conoscenza dell'ecologia di ripristino ⁽³⁸⁾.

⁽³⁸⁾ Tra le fonti pertinenti figurano riviste scientifiche o siti web dedicati (ad esempio <http://www.restorationevidence.org/>), così come i progetti di ripristino sostenuti dal programma LIFE (disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/easme/en/life>).

In alcuni casi una compensazione adeguata attraverso il ripristino può non essere possibile. Ciò può accadere in particolare nelle seguenti situazioni:

- quando località cruciali per le specie o per i tipi di habitat minacciati di estinzione devono essere distrutte ma non possono essere sostituite da località chiave analoghe (ad esempio località adatte che svolgono un ruolo analogo nell'area di ripartizione delle specie rispetto a quelle interessate);
- quando il ripristino non è fattibile, perché richiederebbe un tempo estremamente lungo (ad esempio, una torbiera richiederebbe alcune migliaia di anni per essere efficacemente ripristinata) oppure a causa dell'attuale mancanza di conoscenze sull'ecologia di ripristino della specie o del tipo di habitat (ad esempio questo potrebbe essere il caso di sorgenti calcaree o di torbiere basse alcaline naturali).

Quando non esiste garanzia di ripristino o reintegrazione effettiva degli habitat e delle specie danneggiati, il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 4, non è assicurato. Nelle situazioni di cui sopra può tuttavia essere comunque possibile, come misura compensativa, designare, proteggere e gestire un nuovo sito che ospiti una superficie adatta dei medesimi habitat interessati (cfr. tabella 12).

b) **Principi guida per la definizione di misure compensative e obiettivi**

L'obiettivo principale delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, consiste nel mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000. Di conseguenza è necessario affrontare due aspetti che determinano la progettazione e l'attuazione di misure compensative: *proporzionalità* e *funzionalità ecologica*.

Questi due principi stabiliscono la portata e il livello di ambizione delle misure necessarie per compensare gli effetti negativi del piano o del progetto. Le misure compensative dovrebbero altresì mirare a prevalere sugli scenari più pessimistici in termini di probabili effetti negativi.

Al fine di garantire la coerenza globale di Natura 2000, le misure compensative proposte per un progetto dovrebbero quindi: a) riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente; e b) offrire funzioni paragonabili a quelle che avevano motivato la scelta del sito originario, in particolare per quanto riguarda una distribuzione geografica adeguata. Quindi, non è sufficiente che le misure compensative riguardino la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro.

La distanza tra il sito originario e il luogo dove vengono messe in atto le misure compensative non è necessariamente un ostacolo, purché non incida sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione geografica e sulle ragioni per le quali è stato inizialmente prescelto.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.4.2.

Proporzionalità delle misure compensative

Mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000 significa assicurare che le misure compensative proposte riguardino gli habitat e le specie in proporzioni comparabili agli effetti negativi causati sul sito. Le autorità competenti devono quindi stabilire l'importanza relativa degli elementi di Natura 2000 interessati nonché le incidenze negative sugli stessi secondo criteri quantitativi e qualitativi. In questo modo si stabilisce lo scenario di base per la compensazione.

È più opportuno fissare i rapporti di compensazione per ogni singolo caso. Occorre determinarli inizialmente alla luce delle informazioni derivanti dall'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, garantendo la funzionalità ecologica. Successivamente, tali rapporti possono essere ridefiniti in base ai risultati emersi dal monitoraggio dell'efficacia, motivando la decisione definitiva riguardante l'entità della compensazione.

È ampiamente riconosciuto che i rapporti di compensazione in generale dovrebbero essere ben superiori a 1:1. Quindi, rapporti pari o inferiori a 1:1 devono essere considerati solo se si riesce a dimostrare che misure di tale portata sono pienamente efficaci per il ripristino della struttura e della funzionalità in un breve lasso di tempo (ad esempio, senza compromettere la conservazione degli habitat o delle popolazioni delle specie principali che possono subire le conseguenze del piano o del progetto o i rispettivi obiettivi di conservazione).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.5.4.

Funzionalità ecologica e ubicazione delle misure compensative

Oltre alla necessità di riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente, la compensazione deve altresì fornire funzioni ecologiche comparabili a quelle che avevano giustificato inizialmente la selezione del sito Natura 2000.

La portata delle misure compensative è determinata dalle prescrizioni specifiche per il ripristino di determinate funzioni e strutture ecologiche che è probabile vadano perse o siano soggette a degrado in ragione dell'attuazione del piano o del progetto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai tipi di habitat o agli habitat di specie che necessitano di molto tempo per conseguire il medesimo livello di funzionalità ecologica.

Esiste un consenso generale sul fatto che le condizioni locali necessarie per il ripristino del patrimonio ecologico a rischio devono essere ricercate il più vicino possibile alla zona interessata dal piano o dal progetto. L'opzione da privilegiare sembra pertanto quella di mettere in atto la compensazione all'interno o in prossimità del sito Natura 2000 interessato, dove siano presenti condizioni adatte per la riuscita delle misure. Tuttavia, poiché non è sempre possibile, occorre stabilire una scala di priorità da applicare nella ricerca di luoghi che soddisfino i requisiti della direttiva Habitat:

- 1) *compensazione all'interno del sito Natura 2000, a condizione che vi sussistano gli elementi necessari a garantire la coerenza ecologica e la funzionalità della rete;*
- 2) *compensazione al di fuori del sito Natura 2000 interessato, ma all'interno di una unità topografica o paesaggistica comune, a condizione che sia possibile garantire lo stesso contributo alla struttura ecologica e/o alla funzionalità della rete. La nuova ubicazione può essere un altro sito designato ai fini della rete Natura 2000, oppure una località non designata; in quest'ultimo caso l'area deve essere designata come sito Natura 2000 ed essere soggetta a tutte le disposizioni previste dalle direttive Natura;*
- 3) *compensazione al di fuori del sito Natura 2000, in una unità topografica o paesaggistica diversa. La nuova ubicazione può essere un altro sito designato ai fini della rete Natura 2000. Se invece la compensazione avviene in un sito non designato, la località deve essere designata come sito Natura 2000 ed essere soggetta a tutti i requisiti previsti dalle direttive Natura.*

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6 – sezione 5.5.5.

Il riquadro 20 fornisce un esempio semplificato per la definizione della portata di misure compensative in relazione a funzioni ecologiche.

Riquadro 20

Definizione della portata di misure compensative in relazione a funzioni ecologiche — esempio in una zona di protezione speciale

Funzione ecologica interessata da un piano o da un progetto: zone di riposo per specie di uccelli migratori che si dirigono verso nord, situate in una zona di protezione speciale.

Aspetti sui quali si concentra la misura compensativa:

- a) le misure compensative devono fornire zone di riposo alternative per le popolazioni di specie di uccelli migratori;
- b) le nuove zone di riposo adatte alle specie interessate devono essere localizzate correttamente lungo lo stesso percorso migratorio;
- c) le nuove zone di riposo adeguate devono essere facilmente accessibili agli uccelli che utilizzano il sito originale di Natura 2000 interessato dal progetto ⁽³⁹⁾. La capacità di carico del nuovo habitat deve corrispondere quanto meno a quella del sito interessato. Le nuove zone di riposo dovrebbero essere protette prima che tale progetto venga attuato.

Nuove zone di riposo per le stesse specie ma in ubicazioni al di fuori del percorso migratorio oppure all'interno del percorso migratorio ma lontano dal luogo di riposo interessato non costituirebbero una misura compensativa adeguata. Infatti, la funzionalità ecologica così ricreata non sarebbe sufficiente ad assicurare la coerenza ecologica della rete.

⁽³⁹⁾ L'ubicazione del sito deve essere sufficientemente vicina per evitare che la specie debba spendere energie extra per raggiungere il nuovo sito, una circostanza questa che può a sua volta ridurre la resilienza della specie e aumentarne la vulnerabilità.

Una lista di controllo riepilogativa delle questioni principali da considerare quando si progettano le misure compensative è inclusa alla fine di questo capitolo (Tabella 15).

c) **Tempistiche della compensazione**

Il tempo è una dimensione cruciale nella pianificazione delle misure compensative, dato che dovrebbero essere in atto, pienamente operative ed efficaci prima che il sito subisca danni.

La definizione della tempistica delle misure compensative richiede un approccio caso per caso. Il programma adottato deve garantire la continuità dei processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni che contribuiscono alla coerenza globale della rete Natura 2000. Questo obiettivo richiede uno stretto coordinamento tra l'attuazione del piano o del progetto e la realizzazione delle misure compensative e dipende da elementi quali il tempo necessario agli habitat per svilupparsi e/o alle popolazioni di specie per recuperare o stabilirsi in una determinata area.

È inoltre necessario prendere in considerazione altri fattori e processi:

- *un sito non deve essere danneggiato in maniera irreversibile prima che sia messa in atto la compensazione;*
- *il risultato della compensazione deve essere disponibile nel momento in cui si verifica il danno nel sito interessato. In determinate circostanze, che non consentono la piena realizzazione del risultato, è necessaria una compensazione supplementare per far fronte alle perdite provvisorie;*
- *sono ammissibili ritardi solo se si è accertato che non compromettono l'obiettivo di «zero perdite nette» per la coerenza globale della rete Natura 2000;*
- *non sono invece ammessi ritardi se, ad esempio, provocano perdite nella popolazione di specie protette presenti nel sito che figurano nell'allegato II della direttiva Habitat o nell'allegato I della direttiva Uccelli; le specie prioritarie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat meritano un'attenzione particolare;*
- *può essere possibile modulare nel tempo le misure compensative, a seconda che si prevedano effetti negativi rilevanti nel breve, medio e lungo termine.*

Può essere consigliabile applicare misure compensative specifiche di portata superiore alle perdite temporanee che si potrebbero verificare prima della realizzazione degli obiettivi di conservazione. Occorre mettere in atto tutte le disposizioni di carattere tecnico, giuridico o finanziario necessarie per realizzare le misure compensative prima che inizi l'attuazione del piano o progetto: in questo modo si evitano eventuali ritardi imprevisti che potrebbero inficiare l'efficacia delle misure.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.5.6.

Il tempo necessario per il potenziamento, il ripristino o la reintegrazione della funzionalità ecologica dipende dalla biologia e dall'ecologia degli habitat e delle specie. Questo aspetto deve pertanto essere valutato caso per caso e può richiedere un'indagine o la ricerca di prove di ripristino derivate da situazioni analoghe.

Un esempio del possibile lasso di tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose è fornito nel riquadro 21.

Riquadro 21

Tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose

22 studi condotti da 7 paesi europei comprendono informazioni sulla durata del tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose. Rientrano in tale contesto 16 studi replicati, di cui 9 erano anche controllati e 3 erano revisioni. 6 studi hanno registrato segnali positivi di ripristino in meno di 5 anni, 11 studi entro 10 anni, mentre 2 studi hanno riscontrato che il ripristino ha richiesto più di 10 anni. Sei studi hanno riscontrato cambiamenti limitati o lenti nelle comunità vegetali dopo il ripristino.

Fonte: Conservation Evidence. Azione: ripristinare/creare formazioni erbose seminaturali ricche di specie (<https://www.restoratio nevidence.org>).

d) **Valutazione e monitoraggio delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4**

Al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la coerenza della rete Natura 2000, il programma di misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, deve dimostrare la loro efficacia e fornire la relativa documentazione giustificativa.

L'ubicazione geografica, l'estensione e le tempistiche sono tutti fattori determinanti per il successo della compensazione. Rapporti adeguati di compensazione sono altresì cruciali per assicurare l'efficacia della compensazione prima che appaiano le incidenze del piano o del progetto.

La progettazione e l'attuazione delle misure compensative devono essere **complete e scientificamente valide**, ossia:

- gli obiettivi di conservazione, gli elementi chiave e la funzionalità ecologica da compensare sono mirati nella giusta proporzione;
- sono state integrate le misure di accompagnamento richieste, comprese quelle tecniche, amministrative e finanziarie;
- il calendario di attuazione dei singoli compiti all'interno di ogni misura, comprese le disposizioni per i lavori di manutenzione e il monitoraggio, è sufficientemente dettagliato;
- la base scientifica che prova l'efficacia di ciascuna misura compensatoria è spiegata e dimostrata specificamente per l'incidenza che mira a compensare;
- sono indicati i tempi per il conseguimento dei risultati attesi da ciascuna delle misure proposte;
- la definizione delle priorità dell'attuazione delle misure è giustificata sulla base degli obiettivi di conservazione di Natura 2000 e delle prove scientifiche.

Di seguito vengono presentati alcuni elementi critici per misure compensative efficaci in relazione alla loro ubicazione, tempistica ed estensione. Nella sezione 3 dell'allegato sono forniti degli esempi di come tali elementi sono stati applicati nella pratica.

Tabella 12

Elementi fondamentali per misure compensative efficaci

Ubicazione	Deve consentire di mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000.
	Dovrebbe ospitare, o essere in grado di sviluppare, le caratteristiche, la struttura e le funzioni specifiche richieste per la compensazione secondo i risultati dell'opportuna valutazione.
	Deve tenere in debita considerazione aspetti ecologici qualitativi quali l'unicità degli elementi che saranno compromessi.
	Deve essere stabilita attraverso un'attenta analisi delle condizioni ecologiche locali affinché la compensazione sia fattibile e più vicina possibile alla zona interessata dal piano o dal progetto.
	Deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato.
Portata	È determinata da: <ul style="list-style-type: none"> — l'entità degli effetti negativi del piano o del progetto sugli elementi chiave e sui processi ecologici che minano l'integrità del sito Natura 2000; — prove scientifiche della capacità delle misure di conseguire i risultati attesi per mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000.
	Viene fissata al meglio caso per caso, in base alle informazioni generate nell'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
	È fissata inizialmente con l'obiettivo di prevalere sugli scenari più pessimistici di probabili effetti negativi.
	Viene accertata attraverso il monitoraggio e la rendicontazione sulle conclusioni della funzionalità ecologica.

Tempistica	Deve garantire la continuità dei processi ecologici essenziali per mantenere la struttura e le funzioni che contribuiscono alla coerenza globale della rete Natura 2000.
	Tiene conto del coordinamento necessario tra l'attuazione del piano o del progetto e dell'attuazione delle misure compensative.
	È determinata dal tempo richiesto per lo sviluppo di habitat e/o per il recupero o l'insediamento di popolazioni di specie in una determinata zona.
	Deve comprendere le garanzie giuridiche necessarie per l'attuazione a lungo termine e la protezione, il monitoraggio e il mantenimento dei siti da proteggere prima che si verifichino incidenze sugli habitat e/o sulle specie.
	Può richiedere l'applicazione di misure specifiche per compensare le perdite provvisorie che si verificherebbero fino al conseguimento degli obiettivi di conservazione.
	Richiede l'istituzione di programmi di monitoraggio solidi e completi in grado di valutare il successo delle misure compensative.

La realizzazione di una compensazione efficace dovrebbe essere verificata attraverso un **monitoraggio** adeguato.

Un processo di monitoraggio efficace può richiedere i seguenti elementi:

- un piano di monitoraggio concordato con l'autorità competente;
- aggiudicazione di un appalto a una società specializzata o un'altra entità per lo svolgimento del monitoraggio;
- individuazione degli elementi da monitorare: elementi della fauna e della flora, flussi d'acqua, qualità del suolo, ecc.;
- accordo sul calendario della rendicontazione (annuale, biennale, ecc.);
- accordo sulla relazione di monitoraggio;
- documentazione dell'avanzamento dei lavori (foto, relazioni sul campo, ecc.);
- meccanismo per l'archiviazione e la condivisione dei risultati;
- cooperazione con gli scienziati al fine di pubblicare i risultati della compensazione in un documento scientifico.

Il monitoraggio e la valutazione delle misure compensative devono anche consentire la possibilità di tenere conto degli effetti negativi sui siti Natura 2000 che non potevano essere previsti nella opportuna valutazione. Inoltre, se le misure compensative si rivelano insufficienti a controbilanciare tali nuovi incidenze, potrebbe essere necessario modificarle affinché l'obiettivo finale di garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 rimanga fattibile.

Il monitoraggio delle misure compensative dovrebbe essere strettamente coordinato con il monitoraggio generale delle incidenze e delle misure di attenuazione (cfr. sezione 3.2.4). Tale approccio è coerente con la prescrizione della politica UE volta a coordinare i programmi di monitoraggio derivanti da diversi atti legislativi, per una migliore efficienza nella loro amministrazione.

In alcuni casi, la gestione adattiva, che è un approccio sistematico per migliorare e regolare l'azione di conservazione apprendendo dai risultati della gestione, può essere necessaria e assicurata attraverso un accordo giuridico. In questo contesto, la gestione adattiva può essere utilizzata per migliorare l'attuazione di misure compensative laddove possano esservi incertezze che innescano la necessità di una valutazione regolare dei risultati effettivi delle misure. Ciò è particolarmente importante quando la scala dell'incidenza e quindi la scala della compensazione non è chiara (ad esempio quando si compensano le incidenze derivanti dallo sviluppo della difesa contro le alluvioni costiere verso terra di un sito protetto).

e) **Fissazione di misure compensative per i piani**

A livello di piano, vi possono essere alcune limitazioni nella definizione delle misure compensative necessarie. La valutazione e l'individuazione degli effetti negativi di un piano sugli elementi interessati di alcuni siti Natura 2000 fornisce la base per definire la necessità di misure compensative. Se c'è una certezza sufficiente sugli effetti previsti sugli habitat, sulle specie o sui processi naturali e una buona conoscenza dell'estensione e della portata di tali effetti, può essere possibile definire misure compensative adeguate, individuare l'ubicazione adatta e una tempistica adeguata.

Tuttavia informazioni dettagliate sugli effetti di alcune componenti di un piano possono mancare nei piani stessi. In tali casi può essere possibile definire soltanto il tipo di misure compensative che saranno necessarie a livello di progetto, ad esempio per compensare la perdita di determinati habitat o per fornire habitat aggiuntivi per determinate specie. Per quanto possibile, dovrebbe essere fornita una quantificazione delle esigenze, ad esempio la superficie per il ripristino degli habitat.

In ogni caso si dovrebbe provvedere ad assicurare che le misure compensative necessarie siano definite, pianificate e attuate al livello adeguato. Nel piano potrebbe essere inclusa una definizione provvisoria delle misure compensative. Tale definizione dovrebbe essere accompagnata da linee guida, criteri e approcci, che richiederebbero una definizione più completa e dettagliata qualora lo sviluppo del piano consenta lo svolgimento di tale compito.

La tabella 13 offre una panoramica delle questioni pertinenti per la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma di misure compensative.

Tabella 13

Aspetti da considerare nel programma di misure compensative per i piani

Zona di compensazione:

- l'ubicazione e le superfici di compensazione (comprese le mappe); e
- lo stato e la condizione nelle zone di compensazione.

Specie e habitat soggetti a compensazione:

- lo stato e le condizioni precedenti nelle zone di compensazione delle specie e degli habitat soggetti a compensazione; e
- una spiegazione di come le misure compensative proposte dovrebbero compensare gli effetti negativi sull'integrità del sito e consentiranno di preservare la coerenza della rete Natura 2000.

Prestazione tecnica:

- tecniche e metodi attuati per mettere in atto le misure compensative proposte; e
- valutazione del loro livello di efficacia atteso.

Disposizioni amministrative:

- completamento delle misure amministrative in atto per facilitare l'attuazione delle misure compensative (ad esempio qualsiasi salvaguardia della pianificazione); e
- individuazione di eventuali misure amministrative aggiuntive che possono essere necessarie per assicurare l'attuazione delle misure compensative in piena efficacia.

Tempistiche della compensazione:

- calendario per l'attuazione delle misure compensative (considerando l'attuazione a lungo termine, cfr. sezione seguente sui costi), che indica quando i risultati attesi saranno conseguiti;
- calendario per la trasmissione dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti; e
- calendario per l'assunzione dei compiti di monitoraggio del programma di misure compensative.

Costo della compensazione:

- costi reali delle misure attuate;
 - scostamenti di costo rispetto al costo previsto nel programma di misure compensative; e
 - qualsiasi differenziazione temporale dei costi a seconda dell'azione di coordinamento amministrativo (ad esempio, acquisto di terreni, pagamenti una tantum relativi a diritti di utilizzo di risorse; e/o pagamenti regolari a favore di misure specifiche ricorrenti).
-

Tabella 14

Lista di controllo riepilogativa delle questioni chiave da considerare quando si progettano misure compensative

Linea d'azione	Descrizione	Elementi da includere
Tecnica	Piano tecnico Le attività da intraprendere con l'indicazione della loro rilevanza secondo: — gli obiettivi di conservazione del sito originale; e — la loro relazione con il mantenimento della coerenza globale della rete Natura 2000.	Obiettivi e valori di riferimento allineati agli obiettivi di conservazione del sito
		Descrizione delle misure compensative proposte
		Dimostrazione della fattibilità tecnica delle misure in relazione ai loro obiettivi di conservazione — funzionalità ecologica
		Spiegazione scientificamente solida dell'efficacia delle attività nel compensare gli effetti negativi del piano o del progetto
		Definizione delle priorità delle attività secondo gli obiettivi di conservazione della natura — calendario allineato agli obiettivi di conservazione della natura
	Illustrazione del monitoraggio — per attività e complessivo	
Finanziaria	Piano finanziario Il costo economico dell'attuazione del programma di misure compensative	Ripartizione del bilancio per categoria di costo
		Ripartizione del bilancio per calendario di attuazione
		Dimostrazione della fattibilità finanziaria delle misure secondo la tempistica richiesta e il calendario per l'approvazione dei fondi
Legale e amministrativa	Salvaguardie per la conservazione della natura	Analisi di fattibilità dei diritti di gestione: per tipo di attività e per ubicazione adatta (acquisto, locazione, gestione, ecc.)
		Dimostrazione della fattibilità giuridica e/o finanziaria delle misure in base alla tempistica richiesta
		Individuazione delle prescrizioni per la comunicazione al pubblico
Coordinamento e cooperazione — autorità pubbliche	Ruoli e responsabilità nell'attuazione e nella rendicontazione	Esigenze di consultazione, coordinamento e cooperazione allineate al calendario: accordo e approvazione del programma di compensazione da parte delle autorità di Natura 2000, delle autorità di valutazione e del promotore
		Piano di monitoraggio basato su indicatori di progresso secondo gli obiettivi di conservazione, con un programma di rendicontazione e collegamenti prospettici con gli obblighi di valutazione e monitoraggio esistenti

4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPPORTUNA VALUTAZIONE DEI PIANI

4.1. Pianificazione strategica.

Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi.

Nel contesto dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, la pianificazione strategica rende molto più facile considerare, su una scala più ampia e in modo globale, le possibili implicazioni delle attività pianificate sui siti Natura 2000. In questo modo, le sensibilità dei siti sono prese in considerazione in una fase iniziale, quando sono disponibili più opzioni per soddisfare gli obiettivi di sviluppo e allo stesso tempo ridurre i potenziali impatti ambientali. Ciò contribuirà ad esempio a individuare i siti adatti o meno ad attività specifiche e a ridurre al minimo il rischio di potenziali conflitti con i siti Natura 2000 a livello di singolo progetto.

La pianificazione strategica può:

- promuovere un processo di pianificazione più interattivo e trasparente e incoraggiare un dialogo precoce e iterativo con le autorità competenti, i gruppi di interesse ecc. che può ridurre significativamente il tempo complessivo richiesto per la procedura di autorizzazione;
- fornire un quadro più ampio e più adatto per considerare i potenziali effetti cumulativi con altri piani o progetti, e le alternative fattibili;
- contribuire a evitare o ridurre il numero di potenziali conflitti specifici del sito in una fase successiva del processo di sviluppo, quando risorse finanziarie e legali sono state impegnate e vi è un minore margine di manovra;
- fornire ai promotori informazioni rilevanti e la certezza del diritto in merito a preoccupazioni ambientali che potrebbero dover essere considerate già durante il concetto iniziale del progetto;
- essere più efficace in termini di costi nel lungo termine (se le possibili misure di attenuazione sono prese in considerazione in una fase iniziale di pianificazione, è probabile che siano tecnicamente più facili ed economiche da integrare);
- analizzare alternative di ampia portata quali l'impiego di infrastrutture verdi anziché di «infrastrutture grigie»; portare allo sviluppo di soluzioni nuove, creative e innovative (anche basate sulla natura) nonché a potenziali situazioni di reciproco vantaggio;
- contribuire a migliorare l'immagine pubblica dei progetti e delle istituzioni responsabili.

Esempi di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato al presente documento.

4.2. Opportuna valutazione di piani.

Il quadro procedurale generale per l'integrazione di considerazioni ambientali a livello di pianificazione strategica è stabilito dalla valutazione ambientale strategica (VAS), come stabilito dalla direttiva VAS ⁽⁴⁰⁾. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, un piano deve essere sottoposto a una VAS se si ritiene che richieda un'opportuna valutazione ai sensi della direttiva Habitat (ossia se il piano può avere un'incidenza significativa su un sito Natura 2000 ⁽⁴¹⁾).

⁽⁴⁰⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽⁴¹⁾ Sentenza della Corte nella causa C-177/11, punto 24, che afferma anche: «[l]'esame effettuato per verificare se quest'ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato».

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat si applica a tutti i piani che possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000. Come spiegato in precedenza e nella guida all'articolo 6, il termine «piano» ha un significato ampio e comprende piani di destinazione dei suoli e delle zone marittime ⁽⁴²⁾, nonché piani o programmi settoriali.

La valutazione di tali piani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e la loro opportuna valutazione seguono le stesse fasi descritte nel capitolo 3 del presente documento. Tuttavia vi sono anche alcune particolarità nella valutazione dei piani, che sono descritte ulteriormente nel prosieguo. Tali particolarità riguardano i possibili limiti e vincoli e gli approcci adeguati che possono essere utilizzati per superare le difficoltà e le incertezze legate alla mancanza di informazioni dettagliate o all'insufficiente definizione di tutti gli elementi, nonché di tutte le componenti e azioni del piano.

Il livello di dettaglio del piano stesso stabilirà la portata e l'estensione dell'opportuna valutazione, ma in ogni caso la valutazione deve mirare a individuare zone sensibili o vulnerabili oppure altri potenziali rischi o conflitti con i siti Natura 2000 affinché questi possano essere presi in considerazione nelle fasi successive del processo di pianificazione.

Ad esempio i piani municipali o urbani possono contenere dettagli sufficienti che rendono possibile stabilire i potenziali effetti negativi sui siti Natura 2000 con un buon livello di certezza. Al contrario per piani spaziali o settoriali di portata più ampia a livello regionale o nazionale, nel contesto dei quali l'ubicazione e la progettazione di tutte le loro componenti principali non sono ancora decise, può essere possibile soltanto individuare gli effetti potenziali di determinate azioni o componenti del piano a livello generale, senza specificarli a livello di sito. Tuttavia piani di portata più ampia possono orientare ulteriori sviluppi verso zone nelle quali esiste un rischio minore di potenziali conflitti con siti Natura 2000 (ad esempio, mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche).

La valutazione dovrebbe essere proporzionata all'ambito di applicazione geografico, al livello di dettaglio del piano, nonché alla natura e alla portata dei probabili effetti. In alcuni casi potrebbe non essere possibile analizzare in dettaglio tutti i possibili impatti sui singoli siti in questa fase; tuttavia, è necessario effettuare un'analisi sufficiente per individuare:

- le principali incidenze a livello di rete Natura 2000, compresa l'individuazione di siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, nonché le possibili incidenze sulla connettività dei siti, e alla luce degli obiettivi di conservazione nazionali o regionali per le specie e gli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat, laddove esistano;
- possibili ampie misure di attenuazione quali l'esclusione di zone con biodiversità sensibile o l'applicazione di alcune norme e buone pratiche (ad esempio, densità minima di passaggi per la fauna selvatica, uso di schermi acustici, rispetto dei periodi di riproduzione);
- possibili alternative, comprese ubicazioni diverse per i progetti o metodi diversi per il conseguimento dei risultati attesi (ad esempio l'uso di modi diversi di trasporto o tecnologie diverse per la produzione di energia);
- potenziali incidenze cumulative, considerando altri piani, programmi e strategie esistenti o proposti.

Per i piani strategici nel contesto dei quali non è possibile individuare gli effetti sui singoli siti, l'analisi dovrebbe quanto meno concentrarsi sulle potenziali incidenze e sui rischi principali; gli effetti specifici nel contesto del sito dovranno successivamente essere analizzati a livello di progetto. In tali casi l'opportuna valutazione dovrebbe concentrarsi quanto meno sull'individuazione dei siti Natura 2000 che potrebbero subire incidenze negative, così come su qualsiasi habitat e specie protetti dall'UE che potrebbero essere colpiti (anche al di fuori di Natura 2000), sugli effetti sulla connettività, sulla frammentazione e su altri effetti a livello di rete. Ciò dovrebbe servire a orientare la portata e l'attenzione della valutazione dei singoli progetti.

nei casi in cui vi è incertezza in merito agli effetti negativi sugli elementi pertinenti dei siti Natura 2000 e sui loro obiettivi di conservazione, può essere opportuno effettuare e registrare una valutazione dei rischi, che può considerare i seguenti aspetti:

- i potenziali pericoli del piano e le loro probabili conseguenze per gli obiettivi di conservazione della zona speciale di conservazione o gli elementi del sito d'importanza comunitaria/della zona di protezione speciale;

⁽⁴²⁾ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

- per ciascun pericolo, la probabilità che il pericolo incida sugli obiettivi di conservazione della zona speciale di conservazione/zona di protezione speciale;
- per ciascun pericolo, la portata, la durata probabile e l'irreversibilità o la reversibilità dell'effetto (registrando brevemente le ipotesi formulate o le prove utilizzate per giungere a tale conclusione).

Ciò nonostante si dovrebbe tenere a mente che l'obiettivo di fondo è sempre quello di evitare o eliminare qualsiasi rischio di effetto negativo sull'integrità dei siti Natura 2000 oppure di eliminare qualsiasi ragionevole motivo di preoccupazione che tale effetto negativo possa verificarsi quando il piano viene attuato.

La valutazione degli effetti dei piani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e la valutazione effettuata in conformità con le procedure VAS applicabili, possono individuare attività o elementi del piano che è certo danneggeranno l'integrità dei siti Natura 2000, anche se vengono effettuate delle misure di attenuazione; tali attività o elementi potrebbero pertanto essere esclusi dal piano a questo punto. La valutazione potrebbe inoltre fornire una panoramica di quali altre attività possono essere dannose per gli habitat e le specie protetti e di conseguenza focalizzare meglio la valutazione a livello di progetto.

Tuttavia i futuri progetti da attuare nel contesto di un piano dovrebbero essere in linea con la conclusione dell'opportuna valutazione intrapresa per il piano spaziale/settoriale strategico. Ciò non sostituisce l'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione dei progetti futuri derivanti da tale piano.

Vi sono collegamenti e analogie evidenti tra l'opportuna valutazione dei piani e la valutazione ambientale strategica, che sono trattati nella sezione 5. Si raccomanda pertanto di coordinare la VAS con un'opportuna valutazione. Si tratta di processi paralleli ma distinti che di solito si sovrappongono, ma che differiscono anche in una serie di aspetti importanti. L'opportuna valutazione presenta una portata più ristretta e richiede verifiche più rigorose, incentrate sulla conservazione e sulla protezione dei siti Natura 2000. Le conclusioni e le raccomandazioni di un'opportuna valutazione sono obbligatori e devono essere integrati e far parte di un piano presentato per l'adozione. In altre parole le conclusioni dell'opportuna valutazione non devono soltanto essere prese in considerazione, ma condizionano la decisione di approvare o meno il piano o il progetto.

Si raccomanda di mantenere un fascicolo separato per l'opportuna valutazione durante l'intero processo di preparazione o revisione di un piano. Tale fascicolo dovrebbe comprendere copie di tutta la documentazione pertinente all'opportuna valutazione e sarà utile per registrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano.

Può essere opportuno pianificare un'attività di seguito e una rivalutazione degli effetti e dei rischi previsti nel corso della durata del piano. Ciò assicurerà che le previsioni e le stime siano realistiche e individuerà ogni possibile nuovo effetto che non era stato considerato per mancanza di informazioni o che emerge alla luce di elementi nuovi o cambiamenti introdotti nel piano. L'opportuna valutazione «finale» di qualsiasi piano deve essere basata sulla sua versione definitiva. Se il piano cambia significativamente in qualsiasi momento prima dell'adozione, le modifiche dovrebbero essere affrontate anche nell'opportuna valutazione, nel contesto di un processo iterativo.

4.3. Mappatura della sensibilità.

L'individuazione di ubicazioni adatte o l'esclusione di ubicazioni non adatte può rientrare nel contesto dell'opportuna valutazione dei piani. Deve essere basata su un'analisi adeguata della misura in cui i tipi di habitat e le specie protetti dell'UE presenti nell'intera zona dello sviluppo proposto siano vulnerabili alle attività pianificate.

La mappatura della sensibilità è un metodo che viene utilizzato spesso per individuare le zone che possono essere particolarmente sensibili allo sviluppo di attività settoriali. Vi si ricorre spesso ad esempio per individuare zone sensibili per uccelli e pipistrelli che possono essere inadatte a sviluppi di energia eolica oppure per individuare potenziali zone di conflitto per attività industriali o sviluppi abitativi.

Le mappe di sensibilità possono essere utilizzate in una fase iniziale del processo di pianificazione per individuare le zone contenenti comunità ecologiche sensibili a una specifica influenza o attività. Possono informare le decisioni in materia di pianificazione strategica durante la fase iniziale di selezione del sito del processo di sviluppo e possono operare su scala regionale, nazionale o transnazionale.

Gli approcci di mappatura della sensibilità non sostituiscono la necessità di un'opportuna valutazione specifica del sito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat, nonché di valutazioni dell'impatto ambientale (VIA). Possono tuttavia essere impiegate durante le opportune valutazioni/VIA e in seguito al rilascio del consenso allo sviluppo per informare la scelta del sito nonché possibili prescrizioni in materia di gestione.

La mappatura della sensibilità utilizza i sistemi di informazione geografica (SIG) per raccogliere, analizzare e visualizzare dati spaziali e geografici, basati sui dati esistenti sulla biodiversità spaziale relativi a specie e/o siti; Tuttavia a volte i dati devono essere raccolti specificamente per contribuire alla creazione di una mappa di sensibilità che sia rilevante per il piano in questione.

Le mappe di sensibilità devono essere aggiornate regolarmente. La frequenza e la portata di tali aggiornamenti è un aspetto importante da considerare nella progettazione delle mappe di sensibilità, dato che le comunità ecologiche sono dinamiche e il loro comportamento può essere a volte difficile da prevedere. Di conseguenza le mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche dovrebbero sempre essere interpretate con cautela.

La Commissione ha prodotto un *Wildlife Sensitivity Mapping Manual* ⁽⁴³⁾, una guida pratica per sviluppare approcci di mappatura della sensibilità per le tecnologie delle energie rinnovabili. Tale manuale fornisce una panoramica delle serie di dati, delle metodologie e delle applicazioni SIG. Si concentra sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Natura dell'UE, dedicando particolare attenzione ad uccelli, pipistrelli e mammiferi marini. Comprende altresì un approccio a più fasi per preparare mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche, illustrato nel riquadro 22.

Riquadro 22

Approccio a più fasi alla mappatura della sensibilità

- 1) *Individuare i tipi di sviluppi (progetti, attività, infrastrutture, ecc.) da includere nonché le specie e gli habitat che potrebbero essere interessati. Per fare ciò considerare:*
 - specie/habitat che possono coincidere con lo sviluppo (in qualsiasi fase del loro ciclo di vita) e considerare tutte le fasi della storia della vita (riproduzione, migrazione, ecc.);
 - diverse fasi di sviluppo (ad esempio costruzione, fasi operative), nonché le infrastrutture associate;
 - quali specie/habitat sono sensibili allo sviluppo;
 - quali specie/habitat sono di interesse per la conservazione (ad esempio quelli elencati nelle direttive Uccelli e Habitat);
 - in che modo le specie possono essere interessate: ad esempio perdita e degrado dell'habitat, collisione con infrastrutture, aggiramento, spostamento ed effetti barriera.
- 2) *Raccogliere serie di dati distributivi sulle specie sensibili, sugli habitat e su altri fattori pertinenti.*
 - Esaminare quali dati sono già disponibili e decidere se è necessario raccogliere ulteriori dati;
 - se le serie di dati sono incomplete dal punto di vista spaziale, valutare la possibilità di ricorrere alla modellizzazione basata su predittori di habitat e paesaggio al fine di prevedere la distribuzione in ubicazioni soggette a sottocampionamento;
 - è altresì importante evidenziare le carenze di dati e altre lacune metodologiche.
- 3) *Sviluppare un sistema di assegnazione di punteggi per la sensibilità.*
 - Assegnare punteggi relativi alla sensibilità alle specie e agli habitat in base alle caratteristiche pertinenti (fragilità dell'habitat, stato di conservazione, comportamento delle specie, ecc.).
- 4) *Generare la mappa.*
 - Individuare il formato di mappatura, il software SIG, l'unità di mappatura, ecc. più adeguati;
 - generare una griglia basata su un'unità di mappatura adeguata e sovrapporre le distribuzioni di specie (o i modelli) e potenzialmente altre serie di dati utili, comprese le zone cuscinetto pertinenti;
 - individuare le specie presenti in ciascuna cella della griglia;

⁽⁴³⁾ Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

- per ciascuna casella della griglia, calcolare un punteggio utilizzando i sistemi di assegnazione di punteggi per la sensibilità delle specie.

5) Interpretare la mappa

- Raggruppare i punteggi di sensibilità in categorie indicative del loro livello di sensibilità (ad esempio: molto elevato, elevato, medio, basso) oppure che indicano una prescrizione particolare (ad esempio zone ad accesso vietato rispetto a zone a basso rischio);
- sviluppare materiale di orientamento che spieghi quali dati vengono utilizzati, come viene generata la mappa, come dovrebbe essere interpretata e quali riserve esistono riguardo all'interpretazione.

Esempi nazionali di mappatura della sensibilità sono presentati di seguito.

Riquadro 23


La mappa nazionale dei Paesi Bassi della sensibilità dei parchi eolici

La mappa nazionale per i rischi relativi alle turbine eoliche per i Paesi Bassi è uno strumento di mappatura spaziale per lo screening precoce di sviluppi di parchi eolici su terraferma. Lo strumento si concentra sulle popolazioni di uccelli terrestri e comprende siti di importanza ornitologica quali zone critiche di migrazione, terreni agricoli di valore naturalistico elevato e siti importanti con funzione di posatoio. Lo strumento misura il rischio per le specie di uccelli in termini di importanza della loro conservazione. Non integra alcuna valutazione della suscettibilità delle specie alla collisione.

I dati sono stati raccolti da una varietà di fonti, tra le quali il censimento nazionale degli uccelli nidificanti, il conteggio degli uccelli acquatici, il conteggio degli uccelli che vivono in colonie, i dati di un modello di volo degli uccelli (BAMBAS, biomassa di uccelli che volano), i siti Natura 2000 e inventari specifici di uccelli rari. Sono state integrate anche le zone critiche per la migrazione. Mappe di rischio sono state generate per specie specifiche di uccelli sensibili o gruppi di specie come strati individuali, ad esempio uccelli acquatici, uccelli che nidificano nelle zone erbose, cigni e oche, zone di foraggiamento di specie Natura 2000 e specie incluse nella Lista rossa. I singoli strati sono stati utilizzati per compilare la mappa sul rischio finale.

Per ciascuno «strato» della mappa, le celle della griglia nei Paesi Bassi sono state classificate come a rischio basso, moderato o elevato in base all'importanza del sito e/o al numero di specie presenti. Zone cuscinetto sono state individuate per ciascuna specie e applicate alle mappe. I punteggi delle varie celle della griglia sono stati aggregati nella mappa finale.

Questo strumento si è dimostrato essere molto utile come strumento di screening. Anche se la mappa non è stata adottata in precedenza nel sistema di pianificazione dei Paesi Bassi, è comunque ampiamente utilizzata.



Mappa del rischio complessivo che illustra i rischi dal più elevato (viola) a un rischio relativamente basso (azzurro)

(Fonte: Aarts, B. and Bruinzeel, L. (2009), *De nationale windmolenrisicokaart voor vogels*. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/e3b4524d-5cc2-4565-a65e-3226a124837e.pdf?_ga=2.19770104.1164016512.1551712082-129991070.1550147440

Riquadro 24

Uno strumento di mappatura della sensibilità per lo sviluppo idroelettrico in Austria

Gli sviluppi idroelettrici dovrebbero seguire un approccio strategico in maniera da salvaguardare i restanti tratti significativi, sensibili e intatti di un fiume. Per sostenere tale obiettivo, il Fondo mondiale per la natura (WWF) ha preparato un piano generale per fornire una base decisionale tecnicamente valida per la valutazione della necessità di protezione delle acque austriache (WWF *Ökomasterplan*, 2009). Lo studio è stato pubblicato nel 2009 e ha valutato, per la prima volta, la significatività ecologica di 53 dei più grandi fiumi in Austria con una zona di bacini idrografici superiore a 500 chilometri quadrati. Ha inoltre presentato i dati ufficiali dell'analisi dello stato corrente, elaborata dal ministero responsabile per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque dell'UE e che fornisce informazioni relative alla conservazione, quali quelle sui siti Natura 2000 e su altre zone protette.

Ciascun tratto fluviale è stato inserito in una categoria e classificato in ordine di importanza sulla base di vari criteri di selezione (ad esempio stato ecologico, situazione nelle zone protette, idromorfologia, lunghezza del percorso contiguo a portata libera); inoltre ogni tratto fluviale è stato classificato secondo le seguenti classi di sensibilità:

- classe di sensibilità 1: protezione estremamente giustificata dallo stato ecologico;
- classe di sensibilità 2: protezione estremamente giustificata dalla situazione di una o più riserve;
- classe di sensibilità 3: protezione molto giustificata dalla morfologia;
- classe di sensibilità 4: protezione molto giustificata dalla lunghezza del percorso contiguo a portata libera;
- classe di sensibilità 5: protezione potenzialmente giustificata dalla mancanza di una banca dati per una valutazione affidabile dello stato ecologico;
- classe di sensibilità 6: protezione potenzialmente giustificata;
- classe di sensibilità 7: protezione scarsamente giustificata;
- classe di sensibilità 8: in uso per la produzione energetica;
- mancanza di dati (stato ecologico, idromorfologia).



Riquadro 25

Piattaforme online per accedere alle mappe della sensibilità in Irlanda

Una piattaforma web consente un esame spaziale rapido e interattivo delle sensibilità ambientali e dei potenziali conflitti nell'utilizzo del territorio. Tale soluzione è in grado di sostenere la valutazione ambientale strategica e l'opportuna valutazione e, in definitiva, la pianificazione e il processo decisionale informati. Ad esempio il portale del centro nazionale irlandese sui dati sulla biodiversità (*National Biodiversity Data Centre*) fornisce accesso alla mappa della sensibilità degli uccelli all'energia eolica attraverso uno strumento web online.



Fonte: <https://maps.biodiversityireland.ie/Map>.

4.4. Consultazione e dialogo nel contesto della pianificazione strategica

Riconoscendo i benefici del dialogo e della consultazione, sempre più pianificatori stanno adottando un processo di pianificazione più interattivo e trasparente. Tale approccio incoraggia la consultazione precoce con le autorità ambientali e le parti interessate come un aspetto importante per assicurare che vengano trovate soluzioni accettabili e sostenibili.

La consultazione durante la pianificazione strategica è altrettanto importante per giungere a una comprensione comune delle questioni in gioco. Incoraggia altresì una maggiore cooperazione nella ricerca di soluzioni (ossia possibili alternative o misure di attenuazione) in relazione agli effetti ecologici individuati nella valutazione del piano.

La consultazione e il dialogo con le autorità per la tutela della natura sin dalle prime fasi è essenziale al fine di individuare i possibili rischi e conflitti con zone e specie sensibili, di comprendere meglio la vulnerabilità di habitat e specie rispetto agli sviluppi previsti, nonché di effettuare un'opportuna valutazione. La consultazione con altre autorità, ONG, gruppi di portatori di interessi e il pubblico è richiesta anche dalla direttiva VAS (cfr. riquadro a pag. 47 sulla partecipazione del pubblico nel contesto delle direttive VIA e VAS).

La partecipazione è importante nella fase di definizione del piano e durante il processo interattivo e iterativo di elaborazione di soluzioni alternative realistiche per le zone problematiche. A questo proposito è importante individuare i portatori di interessi e coinvolgerli nelle consultazioni, dato che ciò assicura che il processo di pianificazione strategica tenga conto di tutte le conoscenze e le informazioni pertinenti su qualsiasi potenziale conflitto.

I promotori e le autorità competenti dovrebbero collaborare strettamente il prima possibile se si prevede di prendere in considerazione una deroga all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò potrebbe avvenire nelle prime fasi di sviluppo di una proposta o altrimenti non appena diventa chiaro che potrebbe essere necessaria una deroga. Tali soggetti dovrebbero assicurarsi altresì che le condizioni per la deroga siano pienamente esaminate e documentate, dato che ciò contribuirà ad evitare ritardi nel processo decisionale e a garantire una decisione trasparente e affidabile.

5. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS, direttiva quadro sulle acque

5.1. Razionalizzazione delle valutazioni ambientali

Una valutazione ambientale è una procedura a garanzia del fatto che, prima di prendere le decisioni, si tenga conto delle implicazioni a livello ambientale di tali decisioni. Diversi atti legislativi dell'UE contengono disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale. Oltre all'articolo 6 della direttiva Habitat, ciò è vero in particolare nel caso della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA) ⁽⁴⁴⁾, della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva VAS) ⁽⁴⁵⁾ e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque ⁽⁴⁶⁾.

L'integrazione e il coordinamento delle prescrizioni in materia di valutazione ambientale di tali direttive possono contribuire notevolmente a migliorare l'efficienza delle procedure di autorizzazione ambientale. La direttiva VIA comprende disposizioni sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione relative a questioni ambientali richieste da varie direttive UE, tra le quali la direttiva Habitat e la direttiva quadro sulle acque. Richiede specificamente agli Stati membri, se del caso, di prevedere procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA).

Disposizioni per le procedure coordinate o comuni di valutazione ambientale derivanti simultaneamente dalla direttiva VAS e da altre normative UE sono fissate anche all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VAS. Tali disposizioni mirano ad evitare la duplicazione delle valutazioni, senza pregiudicare il rispetto delle prescrizioni specifiche di ciascuna direttiva.

La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali ⁽⁴⁷⁾.

5.2. Valutazione dell'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e opportuna valutazione

Le direttive VIA e VAS richiedono che i progetti, i piani e i programmi che possono avere incidenze significative sull'ambiente siano sottoposti a una valutazione ambientale prima della loro approvazione o autorizzazione.

L'obbligo di valutare le incidenze significative di piani o progetti può sorgere congiuntamente ai sensi delle direttive VAS o VIA e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. In tal caso le procedure di valutazione e di autorizzazione possono svolgersi congiuntamente o in coordinamento, come previsto dalle direttive VIA e VAS. Tuttavia le valutazioni effettuate in base a tali direttive non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima.

Un'opportuna valutazione può essere riportata all'interno della relazione VIA o VAS o in una relazione distinta. In entrambi i casi, le informazioni e le conclusioni pertinenti dell'opportuna valutazione devono essere distinguibili e differenziate da quelle della VIA o della VAS. Ciò è necessario dato che vi sono diverse distinzioni importanti tra la VIA/VAS e le procedure di opportuna valutazione (cfr. 5.2.2).

È essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione, per cui a una VAS o una VIA non possono sostituire o fare le veci di una opportuna valutazione, in quanto nessuna delle due procedure ha più rilevanza dell'altra.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.1.

⁽⁴⁴⁾ Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽⁴⁵⁾ Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽⁴⁶⁾ Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁷⁾ Comunicazione della Commissione 2016/C 273/01, disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=IT).

5.2.1. *Opportunità e benefici della razionalizzazione della VIA/VAS e dell'opportuna valutazione*

Vi sono diversi vantaggi nel razionalizzare la VIA/VAS e l'opportuna valutazione. Tale razionalizzazione ad esempio può contribuire a comprendere meglio le relazioni tra i diversi fattori ambientali, evitare la duplicazione di valutazioni, contribuire a fare un uso più efficiente delle risorse necessarie per effettuare le valutazioni e consentire un migliore coordinamento nelle procedure di autorizzazione.

Tra gli elementi fondamentali per un'efficace razionalizzazione dell'opportuna valutazione e della VIA/VAS figurano:

- una stretta cooperazione tra le autorità competenti;
- una definizione adeguata dell'ambito di applicazione, che è una pratica comune nelle procedure di VIA e VAS;
- una stretta cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra gli esperti che preparano la VIA/VAS e quelli che conducono l'opportuna valutazione (ad esempio, informazioni su questioni relative a rumore, aria, acqua, suolo da parte del rispettivo esperto all'esperto in biodiversità);
- controllo di qualità da parte dell'autorità competente;
- conclusioni chiare e distinte per ciascuna delle procedure di valutazione razionalizzate.

Diverse disposizioni delle direttive VIA e VAS sono pertinenti per l'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e possono contribuire alla sua qualità nel contesto di un'attuazione razionalizzata. Tra queste si possono citare le seguenti.

Ambito di applicazione

«Su richiesta del committente, [...] l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale» (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA).

La direttiva VAS prevede la consultazione obbligatoria delle autorità aventi poteri nel settore dell'ambiente, al fine di migliorare la qualità del rapporto ambientale: «[I]e autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio» (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS).

Assicurazione della qualità e della completezza della valutazione

«[i]l committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari [...] direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente» (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA).

Consultazione e partecipazione del pubblico

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione [...]. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale [...] e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni» (articolo 6 della direttiva VIA).

«Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate [...] sul fatto che i piani o i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente [...], comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale [...], siano messe a disposizione del pubblico» (articolo 3 della direttiva VAS).

Le autorità [...] e il pubblico [...] devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico [...], compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.» (articolo 6 della direttiva VAS).

Monitoraggio

«[G]li Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente» (Articolo 8 bis della direttiva VIA).

«Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune» (articolo 10 della direttiva VAS).

Informazione al pubblico e alle autorità consultate

«Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità [che possono essere interessate dal progetto], [...] e provvedono a che il pubblico e le autorità [...] possano accedere alle informazioni elencate in appresso...: il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano [...]; le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda» (articolo 9 della direttiva VIA).

Conflitto di interessi

«Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva» (articolo 9 bis della direttiva VIA).

Impatti transfrontalieri

L'articolo 7 della direttiva VIA fissa le disposizioni per la valutazione di progetti che presentano impatti transfrontalieri, comprese le prescrizioni per informare un altro Stato membro quando si prevedono probabili incidenze significative di un piano o progetto su tale Stato membro. Lo Stato membro che può essere interessato può quindi partecipare alla valutazione se lo desidera. L'UE ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo). Al fine di coordinare e facilitare le procedure di valutazione per i progetti transfrontalieri, e in particolare per svolgere consultazioni conformemente alla convenzione, gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune, sulla base di una rappresentanza paritaria.

Consultazioni a livello transfrontaliero sono previste e disciplinate anche dalla direttiva VAS (articolo 7). Tali disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere sono altresì molto importanti in termini di obiettivi generali delle direttive Uccelli e Habitat e della rete Natura 2000 dato che mettono a disposizione un importante strumento preventivo durante l'opportuna valutazione di un piano o di un progetto i cui effetti negativi potrebbero mettere in pericolo detti obiettivi in uno Stato membro limitrofo.

5.2.2. Elementi specifici dell'opportuna valutazione e differenze rispetto alle procedure VIA/VAS

Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare:

- l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue conclusioni sono **vincolanti** in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno (le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto *dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito*). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano;
- nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4);

- ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative *evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente*, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità.

Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

- inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna valutazione effettiva.

Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità [...].

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisi, così da poter adottare opportune misure correttive.

Direttiva VIA. Preambolo (considerando 11 e 35).

5.2.3. **Relazione tra VAS/VIA/opportuna valutazione e le rigorose disposizioni delle direttive Natura in materia di protezione delle specie**

L'articolo 3 della direttiva VIA stabilisce che «[l]a valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: [...] b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE». Disposizioni analoghe sono applicabili ai piani ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VAS.

In questa occasione è importante rilevare che direttive Uccelli e Habitat, oltre alla protezione del sito disciplinata dall'articolo 4 della direttiva Uccelli e dall'articolo 6 della direttiva Habitat, stabiliscono altresì un sistema di rigorosa protezione di determinate specie in tutta la loro area di ripartizione naturale all'interno dell'UE, ossia tanto all'interno quanto all'esterno dei siti Natura 2000. Tali misure di protezione si applicano alle specie elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat e a tutte le specie di uccelli selvatici nell'UE. I termini esatti sono definiti nell'articolo 5 della direttiva Uccelli e negli articoli 12 (per le specie animali) e 13 (per le specie vegetali) della direttiva Habitat.

In sostanza, si impone agli Stati membri di vietare:

- la cattura o l'uccisione deliberata di specie;
- la perturbazione deliberata di tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- la distruzione deliberata di nidi e uova, oppure l'estirpazione o la distruzione di esemplari di piante protette.

L'attuazione di un piano o lo sviluppo/il funzionamento di un progetto possono portare a conflitti rispetto a tali divieti. Durante l'opportuna valutazione e la VIA/VAS il promotore, congiuntamente all'autorità competente, dovrebbe quindi verificare se il piano o il progetto sia compatibile con tali severe disposizioni in materia di protezione delle specie. Tale verifica richiederebbe: l'individuazione delle specie e dei loro habitat, che potrebbero essere potenzialmente interessati; la verifica della loro presenza, così come dei loro siti di riproduzione o di riposo, nella zona interessata da un piano o da un progetto; l'analisi delle possibili incidenze sulle specie nonché di misure di attenuazione adeguate. Laddove le incidenze sugli esemplari delle specie o sui loro siti di riproduzione e presso i loro luoghi di riposo siano confermati o qualora non sia possibile escluderle, possono essere necessarie deroghe rispetto alla protezione rigorosa delle specie.

Tuttavia occorre osservare che deroghe sono consentite soltanto in casi limitati, ad esempio nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, a condizione che non vi sia un'altra alternativa soddisfacente e che le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con gli obiettivi generali delle direttive. Le condizioni per l'applicazione delle deroghe sono definite all'articolo 9 della direttiva Uccelli e all'articolo 16 della direttiva Habitat.

È importante osservare altresì che tali disposizioni possono applicarsi anche a piani e progetti che sono esclusi da un'opportuna valutazione e/o dalla VIA/VAS. In tali casi l'analisi dell'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli e all'articolo 16 della direttiva Habitat dovrà essere condotta nel contesto di una procedura distinta.

Un'autorizzazione a derogare alla protezione rigorosa delle specie può essere rilasciata sotto forma di decisione distinta o all'interno di una singola autorizzazione derivante da valutazioni e procedure di autorizzazione diverse. In entrambi i casi occorre specificare chiaramente i motivi e le condizioni di tale deroga.

Ulteriori informazioni sulle prescrizioni in materia di protezione rigorosa delle specie, comprese linee guida recenti, sono disponibili sul sito web della Commissione europea ⁽⁴⁸⁾.

5.3. Valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, coordinate o integrate con la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat

Vi sono anche legami forti tra la direttiva quadro sulle acque e la direttiva Habitat. Sono entrambi applicabili, almeno in parte, al medesimo ambiente, quello degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti da essi. Presentano ambizioni molto simili, in quanto mirano ad assicurare il non degrado degli ecosistemi acquatici e a migliorare le loro condizioni ecologiche. Se del caso, dovrebbero quindi essere attuate in maniera coordinata per assicurare che operino in maniera integrata ⁽⁴⁹⁾.

Come la direttiva Habitat, la direttiva quadro sulle acque stabilisce disposizioni specifiche per valutare gli effetti di nuovi sviluppi sui corpi idrici. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, le esenzioni possono essere autorizzate dalle autorità per nuove modifiche e attività sostenibili di sviluppo umano che: i) comportino il deterioramento dello stato del corpo idrico; o ii) impediscano il conseguimento di un buono stato o potenziale ecologico o un buono stato delle acque sotterranee ⁽⁵⁰⁾.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri sono tenuti, quando applicano l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, a garantire che l'applicazione sia coerente con l'attuazione di altre normative UE in materia ambientale. In altre parole, se al progetto viene concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, occorre comunque rispettare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, se applicabile.

Se lo sviluppo incide potenzialmente tanto su un obiettivo della direttiva quadro sulle acque quanto su un sito Natura 2000, devono essere intraprese tanto la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque quanto la procedura di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Idealmente, tali attività dovrebbero essere svolte in modo coordinato o integrato, come raccomandato anche dalla direttiva VIA. Ciascuna valutazione si concentra su un aspetto diverso: la prima valuterà se il progetto è suscettibile di compromettere gli obiettivi primari della direttiva quadro sulle acque, mentre la seconda valuterà se il progetto inciderà negativamente sull'integrità di un sito Natura 2000.

Tuttavia ciò non impedisce che alcuni aspetti della valutazione siano coordinati, ad esempio attraverso indagini e consultazioni. Occorre sottolineare che se la procedura di cui alla direttiva quadro sulle acque può portare alla concessione di un'autorizzazione, ma il piano o il progetto è in conflitto con i requisiti di Natura 2000, l'autorizzazione non può essere concessa, fatta eccezione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

⁽⁴⁸⁾ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm

⁽⁴⁹⁾ Cfr. domande frequenti della Commissione sulla direttiva quadro sulle acque e sulle direttive Natura: <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf>

⁽⁵⁰⁾ Per giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, cfr. le sentenze della Corte nelle cause C-461/13 e C-346/14.

Mentre l'integrazione di procedure di opportuna valutazione con le procedure di cui alla direttiva VIA è obbligatoria, in relazione alla direttiva quadro sulle acque tale integrazione è discrezionale. Ciò nonostante un certo numero di Stati membri ha già previsto, o sta istituendo, procedure integrate per i casi in cui la VIA, l'opportuna valutazione e la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque sono tutte richieste. La razionalizzazione di tali valutazioni è incoraggiata negli orientamenti dell'UE sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque ⁽⁵¹⁾.

Le somiglianze tra la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque e quelle di cui alle direttive VIA e Habitat consentono lo svolgimento congiunto di alcune fasi delle diverse procedure. In particolare si tratta delle fasi di screening, di definizione dell'ambito di applicazione, nonché di raccolta dei dati necessari. Un tale approccio razionalizzato può determinare risparmi significativi di tempo e costi, in particolare in relazione alla fase di raccolta dei dati che può essere condotta congiuntamente dopo aver chiarito durante le fasi precedenti le prescrizioni in materia di dati ai sensi di ciascuna direttiva.

Ulteriori sinergie possono essere applicate ad esempio per quanto concerne la ricerca di alternative o misure di attenuazione. Tuttavia in tutti i casi è necessario soddisfare l'attenzione distinta delle varie verifiche ai sensi di ciascuna direttiva.


Se sono soddisfatte le condizioni di una direttiva ma non quelle dell'altra, le autorità non possono autorizzare il progetto perché in tal caso il progetto violerebbe comunque le disposizioni giuridiche dell'UE. Piuttosto si dovrebbe valutare se sia possibile apportare modifiche al progetto in maniera da renderlo conforme alle prescrizioni di tutte le direttive pertinenti.

La figura 3 delinea le somiglianze e le differenze tra le fasi principali delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, della VIA e dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

Figura 3

Razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, della direttiva Habitat e della direttiva VIA

Fonte: CIS, 2017. *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. *Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*.



⁽⁵¹⁾ Cfr. in particolare: *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. *Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*. Disponibile all'indirizzo: <https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CISGuidanceArticle47FINAL.PDF>.

6. RIFERIMENTI PRINCIPALI

CIS, 2017. *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. *Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*. Disponibile all'indirizzo: <https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CISGuidanceArticle47FINAL.PDF>.

Ecosystems, 2014. *Article 6 of the Habitats Directive. Rulings of the European Court of Justice*. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/EJC_rulings%20Art_%206%20-%20Final%20Sept%202014-2.pdf.

Commissione europea, 1999. *Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions*.

Commissione europea, 2011. *Links between the Water Framework Directive and the Nature Directives. Frequently Asked Questions*. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Commissione europea, 2012. *Commission Note on setting conservation objectives in Natura 2000 sites*. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Commissione europea, 2013(a). *Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Trans-boundary Projects*. Commissione europea, 2013. <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5469074a-7741-48de-95e7-02dbed43c4bf>.

Commissione europea, 2013(b) Documento di orientamento, *Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure «Projects of Common Interest» (PCIs)*. Commissione europea, maggio 2013. http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.

Commissione europea, 2016. Documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale. Disponibile all'indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=IT).

Commissione europea, 2017(a). *Guidance on Scoping. Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU*. Commissione europea. <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

Commissione europea, 2017(b). *Guidance on Screening. Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU*. Commissione europea. <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

Commissione europea, 2019. Comunicazione della Commissione, Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01). GU C 33 del 25.1.2019, pag. 1. Disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125\(07\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=IT).

La Commissione europea ha pubblicato diversi documenti di orientamento settoriali (sulle industrie estrattive non energetiche, sullo sviluppo di parchi eolici, su porti ed estuari, sul trasporto per vie navigabili interne, sull'acquacoltura, ecc.). Tali documenti forniscono ulteriori consigli su come effettuare un'opportuna valutazione in relazione allo sviluppo di piani e progetti in ciascuno di detti settori. I documenti di orientamento sono disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

ALLEGATO

ESEMPI DI PRATICHE, STUDI DI CASI, METODI E ORIENTAMENTI NAZIONALI

Introduzione

Il presente allegato è destinato a fornire elementi di orientamento ed esempi di processi e metodi per le diverse fasi di attuazione delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Sono raggruppati e presentati secondo le sezioni principali e gli elementi trattati nel documento di orientamento.

CONTENUTO

	<i>pagina</i>
1. SCREENING E OPPORTUNA VALUTAZIONE: APPROCCI, METODI, ESEMPI DAGLI STATI MEMBRI	79
1.1. Informazioni e strumenti pratici a sostegno dello screening e delle opportune valutazioni	79
1.2. Linee guida per la valutazione	82
1.3. Opportuna valutazione di un programma nazionale sull'energia elettrica in Irlanda — valutazione degli effetti cumulativi	89
2. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	93
2.1. Esempi di vari tipi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e loro giustificazione	93
3. MISURE COMPENSATIVE	96
3.1. Esempi di misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4	96
3.2. Aspetti temporali delle misure compensative	99
4. COLLEGAMENTI TRA LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: OPPORTUNA VALUTAZIONE, VIA, VAS	102
4.1. Confronto tra le procedure previste da opportuna valutazione, valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS)	102
5. PIANIFICAZIONE STRATEGICA - VALUTAZIONE DEI PIANI	105
5.1. Esempio: pianificazione di autostrade in Austria	105
5.2. Esempio: pianificazione strategica di nuovi sviluppi idroelettrici nel Danubio	105
5.3. Esempio: piano di gestione dello spazio per i parchi eolici offshore e le connessioni alla rete nella zona economica esclusiva tedesca del Mare del Nord	107

1. SCREENING E OPPORTUNA VALUTAZIONE: APPROCCI, METODI, ESEMPI DAGLI STATI MEMBRI

1.1. Informazioni e strumenti pratici a sostegno dello screening e delle opportune valutazioni

Germania — Banca dati e sistema di informazione dell'Agenzia federale per la conservazione della natura (BfN) per opportune valutazioni

Le **informazioni** necessarie **per valutare i potenziali effetti negativi di quasi tutti i tipi di progetti e piani** sono fornite dal sistema di informazione *FFH-VP-Info*, prodotto dall'Agenzia federale per la conservazione della natura. Inoltre, *FFH-VP-Info* ospita un'ampia banca dati sulle incidenze e sugli effetti potenziali su tipi di habitat e specie specifici che può essere utilizzata per lo screening e l'opportuna valutazione. <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp>.

I. Obiettivi e funzioni di *FFH-VP-Info*

L'obiettivo principale di *FFH-VP-Info* consiste nel fungere da piattaforma centrale che fornisce informazioni sui fattori di impatto che devono essere considerati per lo screening (fase 1) e le opportune valutazioni (fase 2) di piani o progetti, così come informazioni sugli effetti potenziali delle incidenze su habitat e specie specifici ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli.

Il tipo di accesso n. 1 (tipi di progetti, piani, fattori di impatto) intende sostenere i proponenti e i promotori di progetti fornendo una rapida panoramica di tutti i fattori di impatto che devono prendere in considerazione.

Il tipo di accesso n. 2 (habitat, specie) consente di approfondire gli effetti specifici di un fattore di impatto su habitat o specie che possono essere interessate dal progetto.

Tra le informazioni aggiuntive figurano un glossario, la letteratura citata, dati sulla mobilità e sugli *home range* delle specie.

Nel complesso, *FFH-VP-Info* mira a fornire le migliori conoscenze scientifiche, facilitando le valutazioni di esperti e il loro esame da parte delle autorità di autorizzazione. Sebbene la completezza e l'accuratezza delle valutazioni sia importante per garantire la sicurezza legale, la quantità di tempo, di sforzi finanziari e personali impiegata può essere mantenuta a un livello ragionevole da entrambe le parti fornendo un facile accesso alle informazioni pertinenti.

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel> (introduzione di *FFH-VP-Info*)

II. Strumento di screening per i tipi di progetti e piani e i loro possibili effetti

Lo strumento di screening fornisce dati su circa 140 tipi di progetti assegnati a 19 gruppi. Tali dati comprendono una stima della possibile rilevanza per quanto riguarda 36 diversi fattori di impatto. La rilevanza è indicata mediante numeri:

0 = normalmente non rilevante (si possono applicare eccezioni);

1 = potenzialmente rilevante;

2 = regolarmente/generalmente rilevante.

Per ogni tipo di progetto sono disponibili una lista di controllo e un rapporto, con brevi spiegazioni individuali delle valutazioni di rilevanza dei fattori di impatto. Per ciascun fattore di impatto una pagina esplicativa è collegata a una breve definizione e a descrizioni dettagliate sugli effetti potenziali del rispettivo fattore (cfr. in appresso).

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen> (introduzione ai tipi di progetti)

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start> (banca dati dei progetti)

III. Banca dati e schede tecniche sugli habitat e sulle specie della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli

Questo è il nucleo del sistema di informazione. Fornisce informazioni dettagliate sulla sensibilità e sugli effetti potenziali dei fattori di impatto per quasi tutti i seguenti aspetti in Germania:

- habitat di cui all'allegato I della direttiva Habitat => <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp>;
- specie di cui all'allegato II della direttiva Habitat => <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp>;
- specie di uccelli di cui all'allegato I e all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva Uccelli => <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp>.

Dopo aver scelto l'argomento, viene visualizzata in una tabella la rilevanza dei diversi fattori di impatto rispetto a un habitat specifico o una specie specifica. La selezione di un argomento/effetto porta a ulteriori informazioni che sono fornite in cinque categorie:

1. sensibilità/possibili effetti (migliori conoscenze scientifiche sulla sensibilità di habitat e specie e sui possibili effetti per tutti i 36 fattori di impatto);
2. capacità di rigenerazione (informazioni sull'auto-rigenerazione naturale);
3. metodi stabiliti per valutare gli impatti (suggerimenti, riferimenti e osservazioni su parametri, criteri o metodi per condurre prognosi di impatti ed effetti);
4. soglie di significatività e informazioni per lo screening (esempi, valori di orientamento, soglie per effetti rilevanti);
5. soglie di significatività e consigli per l'opportuna valutazione (esempi, valori di orientamento, soglie per effetti negativi significativi).

Quando si selezionano ulteriormente gli effetti di un fattore di impatto, si aprono una o più pagine che visualizzano estratti di risultanze scientifiche, conoscenze specialistiche e stime contenute nella banca dati. Viene data la possibilità di leggere o stampare rapporti selettivi o completi di tali dati.

Le valutazioni della rilevanza si basano su fonti scientifiche che sono state valutate ed estratte. Laddove tali fonti non siano disponibili, le valutazioni sono suggerimenti orientativi, paragonabili alle valutazioni della rilevanza per i tipi di progetto.

Le fonti che sono state utilizzate sono contrassegnate rispetto alla loro qualità scientifica e/o alla loro specificità.

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten> (introduzione ad habitat/specie)

IV. Definizione e descrizione di 36 fattori d'impatto

Base di conoscenza su 36 fattori di impatto assegnati a nove gruppi con definizioni specifiche e descrizioni dettagliate sui possibili effetti su habitat e specie. Tali fattori di impatto sono il legame comune tra i progetti e gli habitat/le specie. Possono altresì essere letti o stampati sotto forma di rapporti.

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren> (introduzione ai fattori di impatto)

=> <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp> (banca dati dei fattori di impatto)

V. Informazioni aggiuntive

Finora le informazioni aggiuntive comprendono una bibliografia della letteratura citata nel sistema, un glossario e collegamenti che contengono ad esempio un sistema di mappatura web dei siti Natura 2000 tedeschi. In futuro il sistema potrebbe fungere da piattaforma per presentare ulteriori informazioni sulla valutazione delle incidenze e degli effetti, nella misura in cui è appropriato a livello federale.

Irlanda — AA GeoTool — Informazioni per lo screening e l'opportuna valutazione

L'applicazione AA GeoTool sostiene il processo di raccolta dati durante lo screening (fase 1) e l'opportuna valutazione (fase 2). L'AA GeoTool è stata sviluppata in collaborazione dall'agenzia per la protezione dell'ambiente (*Environmental Protection Agency*, EPA) e dal servizio nazionale per i parchi e la flora e la fauna selvatiche (*National Parks and Wildlife Service*, NPWS). L'applicazione utilizza i dati direttamente da un servizio web fornito dal NPWS. I dati vengono aggiornati regolarmente e le valutazioni si basano sulle informazioni più aggiornate disponibili.

L'AA GeoTool consente all'utente di selezionare un punto sulla mappa e successivamente cercare le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS) entro una distanza definita/ a monte/a valle del punto. La distanza selezionata dall'utente dipende dal livello di potenziale impatto ambientale di un piano o un progetto.

Le informazioni raccolte per ciascun sito Natura 2000 situato nella fascia di distanza selezionata comprendono quanto segue:

1. tipo di sito, ad esempio, ZSC o ZPS;
2. codice univoco del sito per il sito;
3. nome del sito;
4. distanza del sito dal punto di partenza selezionato dagli utenti;
5. direzione di ricerca selezionata dall'utente;
6. elenco degli interessi qualificati per ciascun sito;
7. collegamento URL agli obiettivi di conservazione per ciascun sito.

Collegamento ad AA GeoTool: <https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool>.

Ulteriori informazioni su siti Natura 2000 specifici sono disponibili sul web del NPWS: <http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp> ed anche <https://gis.epa.ie/EPAMaps/default>.

Paesi Bassi — Strumenti e orientamenti per un'opportuna valutazione

Nei Paesi Bassi è disponibile ⁽¹⁾ un «pianificatore di percorso per la considerazione della natura protetta nelle autorizzazioni ambientali», che contribuisce all'adozione di tutte le misure necessarie nel processo. Tale pianificatore di percorso è destinato al richiedente di un'autorizzazione ambientale nei casi in cui è richiesta una verifica dello stato della natura. È altresì destinato all'autorità competente coinvolta nel trattamento di una domanda di autorizzazione ambientale, ossia il comune e la provincia. Tale pianificatore di percorso descrive le fasi procedurali necessarie se una valutazione per le specie protette o i siti Natura 2000 protetti rientra nella procedura per ottenere un'autorizzazione ambientale. Il pianificatore di percorso assiste i richiedenti e i professionisti nella gestione di domande quali «come posso sapere se è necessaria una valutazione dello stato della natura?», «in quale fase dovrebbero essere disponibili i dati ecologici?» e «quanto tempo richiede la procedura?».

Vi è anche uno strumento per prevedere le possibili incidenze sulle specie e sui tipi di habitat nei siti Natura 2000 (ma non sull'integrità del sito in quanto tale). L'indicatore di impatto «Natura 2000 — precondizioni ecologiche e fattori di perturbazione» è uno strumento per promotori, soggetti che rilasciano autorizzazioni e pianificatori che hanno a che fare con attività all'interno o in prossimità di zone Natura 2000. L'indicatore degli effetti è uno strumento tramite il quale si possono esaminare i possibili effetti dannosi come risultato dell'attività e dei piani. L'indicatore degli effetti fornisce informazioni sulla sensibilità delle specie e dei tipi di habitat per i fattori di perturbazione più comuni. Tali informazioni sono generiche: al fine di stabilire se un'attività è dannosa nella pratica, è necessario intraprendere ulteriori ricerche.

Il sito web contiene altresì una guida sulla significatività ⁽²⁾, sviluppata nel 2010, che fornisce consigli per la valutazione della significatività degli impatti sui siti Natura 2000. Secondo l'assunzione di partenza se, in seguito a un intervento, la superficie di habitat, il numero di una specie o la qualità di un habitat saranno inferiori a quelli indicati negli obiettivi di conservazione, vi possono essere conseguenze significative. Tuttavia le caratteristiche specifiche dell'attività o le circostanze specifiche della zona possono far sì che, nonostante tale diminuzione, non vi siano conseguenze significative. Un'analisi dettagliata a livello di sito può quindi portare a una conclusione diversa, descritta nelle linee guida.

Inoltre sono presenti orientamenti specifici per i progetti con possibili effetti dell'azoto. Per il deposito di azoto per i Paesi Bassi è stato sviluppato un sistema complesso che tiene conto degli impatti cumulativi dell'azoto (singolarmente) da diverse fonti.

Nel caso di progetti nazionali, una «banca dati delle autorizzazioni» fornisce sia tutte le informazioni pertinenti sia la decisione, e dall'1.1.2017 anche le opportune valutazioni complete per le autorizzazioni relative all'attuazione della legge sulla conservazione della natura.

⁽¹⁾ <https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx>

⁽²⁾ https://www.commissiomer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf

1.2. Linee guida per la valutazione

Austria — Linee guida per la valutazione delle infrastrutture di trasporto

L'associazione austriaca di ricerca su strade, ferrovie, trasporti (www.fsv.at) ha sviluppato linee guida, denominate in modo abbreviato «RVS»^(?). Il ministero austriaco per i trasporti, l'innovazione e la tecnologia delle autostrade e superstrade ha reso tali linee guida vincolanti per l'ASFINAG (società nazionale delle strade pubbliche) nonché parte delle «regole del gioco» anche per altri progetti. Esse descrivono tra l'altro come devono essere progettati i processi di pianificazione, quali metodi devono essere utilizzati per prendere sufficientemente in considerazione i diversi requisiti ambientali. Tali linee guida contengono ad esempio raccomandazioni o accordi sulle soglie, descrizioni di metodi di raccolta o definizioni di termini tecnici. Per la protezione della natura, in particolare per le prescrizioni di Natura 2000 e di protezione delle specie dell'UE, sono state elaborate RVS specifiche, pubblicate nel 2015 («Valutazioni per la conservazione delle specie nel contesto di progetti infrastrutturali», RVS 04.03.13). Temi quali la definizione di una perturbazione significativa per una popolazione o una zona Natura 2000 sono affrontati in un modo che gli utenti (gli uffici di pianificazione dei progetti e le autorità di valutazione delle infrastrutture) possono comprendere chiaramente.

Belgio — Linee guida per la valutazione dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione attraverso i depositi aerei

Vi sono linee guida su incidenze quali «l'acidificazione attraverso depositi aerei» e «l'eutrofizzazione attraverso depositi aerei». Tali metodologie sono legate ad attività quali l'agricoltura intensiva, il riscaldamento industriale e i processi energetici e la mobilità (deposito di NO_x e NH₃). Per valutare tali possibili incidenze, viene promosso un approccio in due fasi. Per un primo screening, è disponibile uno **strumento interattivo online** per determinare attraverso una rapida scansione se ci può essere una possibile incidenza. Se tale scansione rapida dà una luce verde come risultato, non c'è da aspettarsi alcuna possibile incidenza dannosa. Se lo strumento dà una luce rossa, significa che potrebbe esserci un'incidenza dannosa che deve essere esaminata più da vicino attraverso un'opportuna valutazione. (<https://www.milieuinfo.be/voortoets/>).

Germania — Fissazione di soglie per determinare gli effetti negativi significativi

In Germania, come altrove, in ragione di un livello di soggettività elevato, era difficile valutare la significatività degli effetti sugli elementi di interesse di Natura 2000, che costituisce il nucleo dell'opportuna valutazione. Di conseguenza le autorità competenti spesso non disponevano della ragionevole certezza scientifica di cui necessitavano per sostenere le loro decisioni sul rilasciare o meno l'autorizzazione per un piano o un progetto.

Al fine di affrontare tale problema e garantire un approccio più uniforme e coerente nella valutazione della significatività dell'impatto nella pratica, l'Agenzia federale tedesca per la protezione della natura (BfN) ha commissionato un progetto di ricerca affinché fornissero norme e convenzioni scientificamente comprovate per valutare la significatività degli effetti su tutti i tipi di habitat e su tutte le specie elencate nelle direttive Uccelli e Habitat presenti in Germania. Il documento di orientamento risultante è stato pubblicato nel 2007 (Lambrecht & Trautner 2007).

A: contesto e stato delle norme

Sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Waddenzee*, l'organo giurisdizionale amministrativo nazionale di grado più elevato in Germania (BVerwG) è giunto alla conclusione che una perdita di habitat che rientra negli obiettivi di conservazione in un sito Natura 2000 dovrebbe, in generale, essere considerata un effetto negativo significativo sull'integrità del sito. Anche dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Galway* dell'11 aprile 2013 (C-258/11) emerge chiaramente che è necessaria una rigorosa protezione degli habitat nei siti Natura 2000 e che anche piccole perdite potrebbero essere valutate come significative in condizioni specifiche.

(?) RVS=Linee guida e prescrizioni per la pianificazione, costruzione e la manutenzione di strade (RVS) www.fsv.at

Per trattare adeguatamente le perdite relativamente esigue, le norme elaborate da Lambrecht & Trautner (2007) forniscono livelli di orientamento della significatività. Tali norme sono state sviluppate da progetti di ricerca e sviluppo scientifici e successivamente discussi e valutati attraverso una procedura di ampia partecipazione di esperti durante un periodo di sei anni. Sono ora ampiamente accettate e concordate, raccomandate nel contesto di linee guida, considerate ufficialmente e regolarmente dagli organi giurisdizionali amministrativi e ampiamente utilizzati in opportune valutazioni di tutti i tipi.

B: concetto delle norme

Secondo la premessa di partenza per la norma, in generale, una perdita permanente di tipi di habitat e di habitat per le specie, che sono parte degli obiettivi di conservazione in un sito Natura 2000, dovrebbe essere considerata un effetto negativo significativo sull'integrità del sito. Un certo livello di perdita potrebbe comunque essere trattato come trascurabile per taluni tipi di habitat e specie in determinate condizioni.

Le linee guida forniscono criteri e soglie scientificamente concordati per stabilire la significatività, che si basano su aspetti qualitativi e funzionali, oltre che su criteri quantitativi. Affinché un'incidenza sia considerata trascurabile, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- A. non è interessata alcuna funzione o variante importante o speciale dell'habitat. Gli elementi specifici dell'habitat devono rimanere inalterati;
- B. non sono superati i valori di orientamento di «perdita di superficie quantitativa - assoluta» (definiti per ciascun tipo di habitat e per gli habitat di specie);
- C. non è superata una «perdita di superficie relativa» dell'1 % della superficie totale dell'habitat nel sito;
- D. gli effetti cumulativi con altri progetti non superano i valori di cui sopra (B e C);
- E. anche gli effetti cumulativi con altri fattori di impatto non superano i valori di cui sopra.

C: sviluppo di soglie per la perdita di habitat

I valori di orientamento per le perdite non significative sono stati sviluppati con un approccio specifico per l'habitat e per le specie, utilizzando una serie di criteri. Le soglie sono state definite tenendo conto della vulnerabilità degli habitat, che è stata stimata sulla base di tre criteri principali e quattro criteri secondari:

criteri principali per i tipi di habitat:

- superficie vitale minima ecologica dell'habitat;
- superficie media dell'habitat nei siti Natura 2000;
- superficie totale dell'habitat nella rete Natura 2000;

criteri secondari:

- rarità/frequenza del tipo di habitat;
- stato di habitat prioritario;
- situazione delle minacce per l'habitat;
- capacità di rigenerazione.

Sono state definite cinque classi di vulnerabilità per gli habitat terrestri e due classi per gli habitat marini (cfr. tabella 1), sulla base di una valutazione dello stock nazionale di habitat nella rete Natura 2000.

È stata quindi stabilita una matrice che metteva in relazione le classi di vulnerabilità con 3 livelli di perdita di superficie relativa (livello I, II e III), corrispondenti all'1 %, allo 0,5 % e allo 0,1 % di perdita relativa. Le soglie di perdita assoluta di superficie tollerabile per ciascuna classe di habitat sono state stimate per ciascuna classe di habitat e ciascun livello di perdita relativa s (cfr. tabella 1).

Tabella 1

Valori di orientamento (VO) per le soglie assolute e relative di perdite tollerabili non significative di habitat protetti di cui all'allegato 1 della direttiva Habitat

In caso di perdita relativa:	Livello	Classi di valori di orientamento (soglie di perdita quantitativa-assoluta tollerabile di habitat)						
		1	2	3	4	5	6a	6b
							Classe marina speciale	
< 1 %	I. VO di base	0 m ²	25 m ²	50 m ²	100 m ²	250 m ²	500 m ²	0,5 ha
< 0,5 %	II. VO medi	0 m ²	125 m ²	250 m ²	500 m ²	1 250 m ²	2 500 m ²	2,5 ha
< 0,1 %	III. VO superiori	0 m ²	250 m ²	500 m ²	1 000 m ²	2 500 m ²	5 000 m ²	5 ha

Nella pratica ciò significa che per 21 dei 91 tipi di habitat presenti in Germania, nessuna perdita è accettabile, mentre per gli habitat rimanenti una certa perdita può essere considerata trascurabile se i valori di orientamento definiti per ciascun habitat non vengono superati.

Mettere in relazione la perdita di superficie assoluta con quella relativa implica che una superficie di habitat di dimensioni maggiori consentirà una perdita assoluta maggiore, purché rappresenti una proporzione minore della superficie interessata. Per la fissazione di soglie, è stata considerata la superficie minima vitale dell'habitat. I valori di orientamento per la perdita di habitat definiti per alcuni tipi di habitat di cui all'allegato I in Germania sono presentati nella tabella 2.

Tabella 2

Valori di orientamento per la perdita di habitat definiti per alcuni tipi di habitat di cui all'allegato I in Germania

Codice	Tipo di habitat	Valore di orientamento per la perdita di habitat (in m ²)			
		classe	Livello I	Livello II	Livello III
			Se la perdita ≤ 1 %	Se la perdita ≤ 0,5 %	Se la perdita ≤ 0,1 %
9110	Faggeti di <i>Luzulo-Fagetum</i>	5	250	1 250	2 500
9130	Faggeti di <i>Asperulo-Fagetum</i>	5	250	1 250	2 500
9170	Querceti di rovere	4	100	500	1 000
91E0*	Foreste alluvionali	4	100	500	1 000
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine	4	100	500	1 000
4030	Lande secche europee	3	50	250	500
6430	Bordure planiziali di megaforie igrofile	3	50	250	500
6120*	Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche	2	25	125	250
7110*	Torbiere alte attive	1	0	0	0
7220*	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino	1	0	0	0

C. Soglie per le perdite di habitat di specie animali

Lo sviluppo di perdite tollerabili degli habitat di specie protette si è basato principalmente sulla dimensione tipica di habitat di specie e su un riesame della letteratura, considerando gli *home range*, le dimensioni del territorio e la mobilità degli esemplari, nonché l'area di ripartizione delle popolazioni. Le specie sono state raggruppate in otto classi di *home range* medi definiti (secondo Bink 1992) come: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km², 40 km², 160 km².

I «valori di orientamento» per i livelli di significatività sono stati poi determinati come 1/100 o 1/1 000 del valore della classe a seconda che la classe specifica sia stata scelta rispettivamente per gli esemplari o le popolazioni. Per i valori di orientamento deve essere considerata anche una combinazione di livelli relativi e assoluti per le perdite.

Inoltre, al fine di stabilire per quali parti di habitat si possono utilizzare i valori di orientamento, occorre tenere conto dell'uso specifico dell'habitat di una specie. Per le specie estremamente minacciate di estinzione non viene dato alcun valore di orientamento, ossia, la soglia per un impatto significativo è considerata corrispondere a qualsiasi valore superiore a zero.

Per quanto riguarda le 53 specie di cui all'allegato II, non esistono valori di soglia per 16 di esse, né per 20 delle 98 specie della direttiva Uccelli. In altre parole, può essere accettabile un caso di nessuna perdita. Tutte queste conclusioni/cifre/soglie sono intese soltanto a scopo orientativo. Ciò significa che è comunque necessario un approccio caso per caso per ciascuna opportuna valutazione.

D: vantaggi delle norme

Dalla sua pubblicazione, il documento di orientamento è stato sottoposto con successo a prova presso gli organi giurisdizionali tedeschi ed è ora applicato in tutto il paese. Sulla base di più di dieci anni di esperienza, si possono individuare diversi vantaggi di questo approccio:

- maggiore trasparenza ed obiettività, un quadro di valutazione chiaro per la valutazione degli effetti negativi significativi sull'integrità;
- le norme per l'opportuna valutazione sono chiare per tutti (proponente, autorità competenti per consulenze, autorità di conservazione della natura, giudici/organi giurisdizionali e pubblico);
- le norme assicurano la qualità delle valutazioni;
- questo approccio potrebbe essere utile anche per altre incidenze (per quanto riguarda le perdite graduali);
- fornisce una maggiore certezza giuridica e in termini di pianificazione.

Per maggiori informazioni sullo sviluppo o l'uso nella pratica e nella giurisprudenza, cfr.:

Lambrecht H., Trautner J. (2007): *Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen*, Schlusstand Juni 2007. (Sistema di informazione di esperti e norme per la valutazione della significatività nel contesto dell'opportuna valutazione — Relazione finale parte Norme per esperti, versione finale giugno 2007. In tedesco). (<https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html>).

Bernotat, D. (2013): *Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning certainty*. Presentazione al seminario Jaspers sulla protezione della natura, Bruxelles, 10.4.2013. (<http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2>).

Germania — Criteri per la valutazione della mortalità di animali selvatici nel contesto di progetti e operazioni

In Germania tra il 2008 e il 2016 è stato sviluppato un sistema di classificazione per l'importanza della mortalità antropica a livello di specie. Tale sistema tiene conto dei parametri relativi alla biologia della popolazione e allo stato di conservazione della natura.

Innanzitutto è stato sviluppato un **indice di sensibilità biologica della popolazione** (PSI) basato su parametri quali il tasso di mortalità, la longevità, l'età della prima riproduzione, il tasso di riproduzione, la dimensione della popolazione nazionale e la tendenza della popolazione. Per la maggior parte dei parametri, i valori misurati sono stati tradotti in un sistema di punteggio che riflette la vulnerabilità alla mortalità antropica, partendo da una vulnerabilità elevata (1 punto) fino a una vulnerabilità bassa (9 punti).

È stato inoltre creato un **indice del valore di conservazione** (NWI). Tale indice prende in considerazione parametri quali «lo stato sulla Lista rossa nazionale», «l'abbondanza in Germania», «le condizioni della popolazione» (secondo il sistema Natura 2000) e «la responsabilità nazionale per la specie».

Per facilitare lo svolgimento di valutazioni specifiche delle specie, entrambi gli indici (PSI e NWI) sono stati aggregati in una matrice risultante in un **indice di sensibilità alla mortalità** (MGI). Tale indice facilita la valutazione della perdita di un esemplare rispetto all'intera popolazione. Consente di rilevare per quali delle specie (a seconda di quanto siano rare, minacciate e sensibili) la perdita di solo pochi esemplari deve essere considerata significativa nel contesto delle valutazioni. Il MGI consente altresì l'individuazione di quelle specie abbondanti che non richiedono una considerazione più dettagliata riguardo al rischio di mortalità legato al progetto, almeno quando sono interessati soltanto pochi esemplari.

Oltre agli indici le autorità hanno sviluppato anche istruzioni su come applicare il MGI nel quadro della pianificazione e della valutazione dell'impatto. Nei processi di pianificazione e di autorizzazione, i rischi di collisione o di mortalità devono essere considerati sulla base del progetto specifico. Ad esempio il rischio di mortalità per gli uccelli derivante dalle turbine eoliche, dalle linee elettriche (collisione ed elettrocuzione) e dalle rotte di traffico (strade e ferrovie) non solo differisce tra le specie, ma può anche dipendere dal tipo di progetto. Lo stesso vale per i pipistrelli.

Quindi nella seconda fase, per ciascuna specie il rischio di mortalità legato a specifici tipi di progetti è stato diviso in quattro classi per gli uccelli (collisione con linee elettriche, elettrocuzione su tralicci di media tensione, collisione con auto e turbine eoliche) e due classi per i pipistrelli (collisione con auto e turbine eoliche). Tale valutazione si basa su un ampio riesame della letteratura riguardante il numero di animali uccisi da ogni tipo di progetto in Germania e in Europa, così come sulla conoscenza della biologia e del comportamento delle specie (ad esempio mobilità, dimensioni dell'*home range*, altitudine di volo, comportamento di volo, manovrabilità, velocità di locomozione, dimensioni del corpo, apertura alare o visione), su stime pubblicate da esperti (comprese linee guida nazionali e internazionali pubblicate) nonché su stime proprie. Nell'interpretare le statistiche delle vittime dei diversi progetti, è stata considerata anche l'abbondanza delle rispettive specie.

Successivamente il rischio di mortalità legato a tipi di progetti specifici è stato combinato con la sensibilità alla mortalità generale (MGI) sotto forma di un **indice di sensibilità alla mortalità legato a tipi di progetti specifici** (vMGI).

Per illustrare ulteriormente tale aspetto, un «rischio elevato di collisione» con linee elettriche, turbine eoliche o strade non significa automaticamente un «rischio di mortalità significativamente aumentato» (ai sensi delle leggi in materia di conservazione) nel contesto di specie che mostrano una mortalità naturale del 50-60 %. Esempi più drastici sono gli insetti (ad esempio numerose farfalle e libellule), che mostrano un rischio elevato di collisione sulle strade, ma dei quali il 100 % degli esemplari sessualmente maturi morirebbe comunque naturalmente ogni anno. Tali animali sono adattati a perdite elevate in tutta la loro autecologia (elevata mortalità naturale, bassa longevità, elevato tasso di riproduzione, grandi dimensioni della popolazione). Di conseguenza, per le specie a vita breve, determinati rischi di mortalità antropica derivanti dalle infrastrutture sono molto meno significativi rispetto a quanto avviene per le specie longeve con bassa mortalità naturale e bassa riproduzione (strateghi-k). Utilizzando il metodo MGI, tali aspetti e differenze autecologiche vengono presi in considerazione nella valutazione dei rischi di mortalità specifici del progetto.

Infine, ogni singolo caso deve essere valutato in termini di potenziale conflitto del progetto rispetto al numero di esemplari della specie interessata. A questo scopo si applica un «rischio specifico di costellazione» (KSR). La valutazione di tale rischio si basa su informazioni specifiche della zona e sui parametri del progetto.

In sintesi, l'indice di sensibilità alla mortalità (MGI) non può sostituire la valutazione della mortalità in ogni singolo caso. Piuttosto le classificazioni differenziate contribuiscono a rendere oggettiva la valutazione dei rischi di mortalità, ad esempio nel contesto del regolamento sull'attenuazione delle incidenze (nel quadro della legge federale tedesca sulla conservazione della natura) o delle disposizioni di cui all'articolo 6 (opportuna valutazione) e all'articolo 12 (protezione delle specie) della direttiva Habitat oppure delle disposizioni della direttiva sulla responsabilità ambientale. Tale metodo mira a fornire un modo standardizzato per valutare l'impatto della mortalità delle specie e quindi aumentare l'obiettività e la trasparenza delle valutazioni di impatto.

Bernotat, D. e Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.9.2016. - Lipsia (Bundesamt für Naturschutz), 460 pp. (<https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html>).

Italia — Linee guida nazionali per le valutazioni a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat

L'Italia ha recentemente pubblicato delle linee guida nazionali, che descrivono le procedure per lo screening, l'opportuna valutazione e l'attuazione di deroghe, conformemente all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Il documento è stato preparato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle autorità nazionali e regionali e delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di valutazione dell'impatto. Prende in considerazione i suggerimenti ricevuti durante il controllo dell'adeguatezza e l'aggiornamento della guida all'articolo 6 da parte della Commissione.

Tali linee guida mirano ad armonizzare a livello nazionale l'attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Promuovono l'inclusione nella procedura di piani, programmi, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A), non solo di piani e progetti. Forniscono un «formato di screening» per assicurare un approccio uniforme in questa fase e l'uso di criteri di valutazione standard a livello nazionale. È stato preparato anche un «formato promotore» per la presentazione delle informazioni pertinenti in merito a P/P/P/I/A. Per quanto concerne l'opportuna valutazione, le linee guida contengono specifiche dettagliate sui contenuti e le informazioni da considerare, disposizioni ed elementi specifici per lo studio e per l'analisi qualitativa e quantitativa della significatività degli effetti sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne la deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, le linee guida affrontano la valutazione di soluzioni alternative in un capitolo dedicato. Le linee guida sottolineano che tale valutazione rimane formalmente, e in tutti i casi, un prerequisito per consentire la procedura di esenzione prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, sebbene si ritenga che, nel quadro di un'opportuna valutazione, tale valutazione dovrebbe fornire altresì la possibilità di orientare la proposta verso soluzioni aventi un minore impatto ambientale.

Le linee guida descrivono altresì i criteri per la verifica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, i metodi per individuare e attuare misure compensative adeguate, nonché i chiarimenti relativi alla loro verifica e il processo di notifica alla Commissione europea compilando l'apposito modulo. Per quanto concerne le misure compensative, i rapporti minimi di compensazione sono proposti come segue: 2:1 rapporto per gli habitat prioritari e/o le specie di interesse comunitario (valido anche per gli habitat di specie prioritarie); 1,5:1 rapporto per gli habitat e/o le specie di interesse comunitario (valido anche per gli habitat di specie); 1:1 rapporto per habitat, specie o habitat di specie aggiuntivi.

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf>).

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000

(PARTE DEL FORMATO DI SCREENING INCLUSO NELLE LINEE GUIDA NAZIONALI IN ITALIA)

1. HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (allegato I della direttiva Habitat) interessati dalla proposta:

—
 —

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: — Cod. habitat: — ripetere per ogni habitat coinvolto	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: — Cod. habitat: — ripetere per ogni habitat coinvolto	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo

2. SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (allegato II direttiva Habitat e articolo 4 direttiva Uccelli) interessate dalla proposta:

—
 —

Possibile perturbazione di specie di interesse comunitario: — Specie: — ripetere per ogni specie coinvolta	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario (ripetere per ogni specie coinvolta): — Specie: — N. coppie, esemplari, ... dal formulario standard:	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì Stima (n. di esemplari, coppie...) persi
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: — Specie: — Tipo di habitat di specie: (ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporaneo

3. VALUTAZIONE EFFETTI CUMULATIVI

Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?

Sì No

Se Sì, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:

.....

4. VALUTAZIONE EFFETTI INDIRETTI

La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?

Sì No

Se sì, indicare quali:

.....

5. SINTESI VALUTAZIONE

I P/P/P/I/A possono generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?

Sì No

Se Sì, perché?

.....

I P/P/P/I/A possono generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?

Sì No

Se Sì, perché?

.....

I P/P/P/I/A possono generare **incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del/dei sito/i Natura 2000?**

Sì No

Se Sì, perché?

.....

6. CONCLUSIONE DELLO SCREENING

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

.....

7. ESITO DELLO SCREENING

<input type="checkbox"/>	Positivo: Nessuna necessità di svolgere un'opportuna valutazione	<input type="checkbox"/>	Negativo: È necessaria un'opportuna valutazione
--------------------------	--	--------------------------	---

Fonte: Linee guida per la valutazione delle incidenze sui siti Natura 2000 (Italia). *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4.* Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 2019.

1.3. **Opportuna valutazione di un programma nazionale sull'energia elettrica in Irlanda — valutazione degli effetti cumulativi**

Il programma di attuazione Grid25 è un piano per lo sviluppo della rete di energia elettrica in Irlanda fino al 2025. Mira ad assicurare una fornitura sostenibile e affidabile a lungo termine da fonti rinnovabili e convenzionali a città, paesi, villaggi, case e altri mercati chiave che richiedono energia.

Tra le disposizioni principali del piano di attuazione fino al 2025 figurano:

- l'aggiornamento di 2 530 km della rete esistente; e
- la costruzione di 828 km di nuove infrastrutture.

Come strategia di alto livello il programma di attuazione Grid25 fornisce un'indicazione dei tipi di prescrizioni infrastrutturali che probabilmente emergeranno in futuro, data la politica governativa in materia di energie rinnovabili e la prevista crescita della domanda, ma non prescrive esattamente l'ubicazione delle infrastrutture quali impianti di generazione o trasformatori, o il percorso delle linee di trasmissione. Al contrario fornisce una panoramica indicativa dell'approccio generale proposto per il futuro sviluppo della rete.

Il programma è stato sottoposto a **un'opportuna valutazione** a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Dato che il programma di attuazione si applica all'intera Repubblica d'Irlanda e può avere effetti sinergici oltre i confini dell'Irlanda, è stato effettuato un esercizio di screening su tutti i siti Natura 2000 nella Repubblica dell'Irlanda del Nord.

È stato effettuato un esame preliminare dei tipi di effetti che possono derivare da tale programma. Il tipo di incidenza dipende dal tipo di infrastruttura costruita, che comprende:

- infrastruttura basata sul sito, ad esempio stazioni di produzione di energia elettrica, trasformatori ecc.;
- infrastrutture lineari, ad esempio linee aeree, cavi sotterranei.

Le incidenze che potrebbero potenzialmente verificarsi attraverso l'attuazione del programma di attuazione sono state classificate sotto una serie di voci:

- perdita/riduzione della superficie dell'habitat;
- perturbazione di specie principali;
- frammentazione del tipo di habitat o dell'habitat di specie;
- riduzione della densità di specie;
- cambiamenti negli indicatori chiave del valore di conservazione quali la diminuzione della qualità e della quantità dell'acqua.

In ragione della natura del programma di attuazione, le incidenze sono state descritte in maniera generale ma sono state individuate specificamente per ogni sito sottoposto a screening. Il processo di screening ha individuato circa 340 ZSC e 97 ZPS che potrebbero essere potenzialmente interessate direttamente o indirettamente dallo sviluppo delle infrastrutture proposte dal programma di attuazione. Altre 18 ZSC e 2 ZPS in Irlanda del Nord potrebbero essere interessate da interconnettori transfrontalieri.

L'opportuna valutazione ha quindi considerato i potenziali effetti negativi che si verificano a seguito dell'applicazione del programma di attuazione individualmente o congiuntamente con altri piani, programmi e/o progetti. Innanzitutto è stata affrontata la valutazione delle incidenze cumulative in maniera da assicurarsi che fossero adeguatamente considerate nella valutazione delle potenziali incidenze significative del programma di attuazione.

Valutazione degli effetti cumulativi

La valutazione ha individuato i piani, le politiche e i programmi principali (a livello nazionale, regionale e di contea) che possono dar luogo a sviluppi che causano effetti che potrebbero combinarsi o interagire con quelli del programma di attuazione per Grid25. Tale analisi ha richiesto conoscenze in merito ai probabili effetti di tutti i piani/gli sviluppi in esame, e nonostante le limitazioni in termini di informazioni sui probabili effetti di alcuni piani, è riuscita a individuare le interazioni risultanti in incidenze cumulative per alcuni piani. Alcuni esempi sono forniti nella tabella che segue.

Politica, piano, programma o progetti	Interazioni che danno luogo a incidenze cumulative
Nazionale (esempio)	
Programma Transport 21	<p>Potenziali incidenze congiunte possono sorgere quando corridoi di trasporto nuovi o migliorati vengono costruiti in linea con infrastrutture di trasmissione nuove o migliorate. Le incidenze possono contemplare le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — perdita di habitat e perturbazione. Tutti i siti designati su base terrestre possono essere interessati, a seconda del luogo in cui sono situate/indirizzate le infrastrutture e le linee di trasmissione; — alterazioni dell'idrologia locale ed effetti sugli habitat adiacenti. Gli habitat che dipendono dalle acque sotterranee, quali le paludi, i turloughs e le torbiere, sono quelli che saranno più probabilmente interessati; — inquinamento da sedimenti e incidenze idrologiche associate nell'ambito dei quali sono interessate le specie e gli habitat che dipendono dalle acque superficiali. Possono essere potenzialmente interessati il salmone, la lampreda, il gambero di fiume europeo e l'ostrica perliera d'acqua dolce;

Politica, piano, programma o progetti	Interazioni che danno luogo a incidenze cumulative
	<ul style="list-style-type: none"> — contaminazione delle acque superficiali e sotterranee con sostanze inquinanti (ad esempio combustibili, lubrificanti, cemento) durante la costruzione. Possono essere potenzialmente interessati il salmone, la lampreda, il gambero di fiume europeo e l'ostrica perliera d'acqua dolce; — perturbazione delle specie durante le attività di costruzione e manutenzione. Tra le specie che possono essere interessate figurano gli uccelli che nidificano e svernano nelle ZPS costiere e d'acqua dolce; lontre e martin pescatore, se lo sviluppo avviene in prossimità o attraversando corsi d'acqua; pipistrelli, se lo sviluppo incide su superfici boschive, siepi o siti che fungono da posatoi; — rischio di impatto con uccelli laddove cavi di trasmissione aerei siano installati in prossimità di ZPS o attraverso le linee di volo di uccelli.
Regionale (esempio)	
Piani regionali di gestione dei rifiuti	<p>Potenziali incidenze congiunte possono derivare quando la costruzione di nuove infrastrutture per i rifiuti e nuove infrastrutture di trasmissione si verificano insieme all'interno o in prossimità di un sito designato.</p> <p>Le probabili incidenze significative sono quelle delineate sopra.</p>
Contea (esempio)	
Piani di sviluppo a livello di contea e città	<p>Potenziali incidenze congiunte possono sorgere quando esiste l'obbligo di provvedere alla creazione di nuove infrastrutture attraverso l'attuazione di piani di sviluppo a livello di contea e città. La fornitura della relativa infrastruttura di trasmissione può comportare probabili incidenze significative come descritto in precedenza.</p>
Progetti	
Progetti di generazione di energia offshore	<p>Incidenze congiunte possono sorgere presso l'interfaccia tra l'infrastruttura offshore e quella a terra. Le incidenze che possono verificarsi comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — perdita di habitat e perturbazione. Tutti i siti designati su base terrestre possono essere interessati, a seconda del luogo in cui sono situate/indirizzate le infrastrutture e le linee di trasmissione. La perdita di habitat può verificarsi anche nelle zone litorali e costiere. La perdita di habitat sarà maggiore dove vengono installati cavi sotterranei; — inquinamento da sedimenti e incidenze idrologiche associate nell'ambito dei quali sono interessate le specie e gli habitat che dipendono dalle acque superficiali. Possono essere potenzialmente interessati il salmone, la lampreda, il gambero di fiume europeo e l'ostrica perliera d'acqua dolce; — contaminazione delle acque superficiali e sotterranee con sostanze inquinanti (ad esempio combustibili, lubrificanti, cemento) durante la costruzione. Possono essere potenzialmente interessati il salmone, la lampreda, il gambero di fiume europeo e l'ostrica perliera d'acqua dolce; — perturbazione delle specie durante le attività di costruzione e manutenzione. Tra le specie che possono essere interessate figurano gli uccelli che nidificano e svernano nelle ZPS costiere e d'acqua dolce; mammiferi marini, nell'interconnessione tra le infrastrutture offshore e di terra; lontre e martin pescatore, se lo sviluppo avviene in prossimità o attraversando corsi d'acqua; pipistrelli, se lo sviluppo incide su superfici boschive, siepi o siti che fungono da posatoi.

La valutazione ha concluso che lo sviluppo di una nuova infrastruttura per la generazione di energia, se combinata con altri sviluppi economici, porterà potenzialmente alla perdita di habitat e/o specie, alla frammentazione di specie/popolazione e a variazioni della qualità dell'acqua. Tali conflitti potenziali potrebbero essere attenuati da misure delineate successivamente nell'opportuna valutazione e verrebbero affrontati da una valutazione ambientale di livello inferiore, se del caso.

Valutazione delle potenziali incidenze significative e proposta di misure di attenuazione

Come menzionato in precedenza, il programma di attuazione Grid25 fornisce una panoramica indicativa dell'approccio generale proposto per il futuro sviluppo della rete e non prescrive esattamente l'ubicazione delle infrastrutture. Ciò ha come effetto di limitare il livello di valutazione che può essere intrapreso e significa che la valutazione delle potenziali incidenze significative deve essere effettuata in termini generali. È stato pertanto effettuato un esame generale degli impatti e delle sensibilità. La valutazione ha individuato i tipi di impatto sugli habitat e sulle specie interessate che potrebbero essere previsti per le seguenti componenti principali del programma di attuazione:

- linee di trasmissione aeree;
- cavi sotterranei;
- costruzione di nuove sottostazioni ed estensione delle sottostazioni esistenti;
- rafforzamento del sistema di trasmissione nelle regioni.

Per quest'ultimo sono state individuate le principali sensibilità in ciascuna regione e sono state delineate raccomandazioni per evitare le incidenze previste (ad esempio, evitare alcune zone particolarmente sensibili nel rafforzamento del sistema di trasmissione nella regione, incoraggiare l'ubicazione di sottostazioni e linee aeree su terreni urbani o in zone che contengono corridoi densi di insediamenti anticamente stabiliti, evitando gli interni di altopiani più sensibili ecc.).

La valutazione ha individuato altresì le incidenze per una serie di sviluppi della rete che sono passati alla fase di progettazione dettagliata (sebbene non siano ancora stati fissati l'ubicazione e il percorso di tali progetti) sui siti Natura 2000 situati nelle loro vicinanze e quindi potenzialmente interessati dai singoli progetti in questione.

In ragione della natura strategica del programma di attuazione Grid25, non è stato possibile affermare in maniera conclusiva in quella fase che tale programma non pregiudicherà l'integrità della rete Natura 2000. Di conseguenza sono state proposte misure di attenuazione per assicurare che le incidenze significative siano evitate.

Sono stati proposti due livelli di misure di attenuazione. Il primo livello di misure guiderà l'approccio strategico all'attenuazione delle incidenze, mentre il secondo livello di misure di attenuazione è più specifico dell'incidenza e sarà applicato dove verranno individuate incidenze significative dopo la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a livello di progetto e dopo l'opportuna valutazione.

Le misure generali di attenuazione sono delineate per le principali categorie di impatto individuate nonché per gli habitat e le specie principali potenzialmente interessati. Ad esempio per quanto concerne la perdita generale di habitat e la perturbazione, sono descritte misure volte ad evitare ed attenuare le incidenze per le zone di paludi e torbiere, gli uccelli, i pipistrelli, le lontre, gli habitat e le specie dipendenti dall'acqua, l'ostrica perliera d'acqua dolce, altre specie protette ecc.

La considerazione delle misure di attenuazione darà priorità ad evitare l'insorgere delle incidenze e ad attenuarle laddove non possano essere evitate. Inoltre tutti i progetti di livello inferiore derivanti dall'attuazione del programma di attuazione saranno a loro volta soggetti a un'opportuna valutazione quando saranno noti ulteriori dettagli sulla progettazione e sull'ubicazione.

Avendo integrato misure di attenuazione, si ritiene che il programma di attuazione Grid25 non avrà un effetto negativo significativo sull'integrità della rete Natura 2000. Ciò nonostante tutti i progetti da attuare nel quadro di tale programma saranno vagliati e sottoposti a un'opportuna valutazione, nella misura necessaria.

Fonte: «Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 implementation programme». Disponibile all'indirizzo:

<https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf>.

2. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

2.1. Esempi di vari tipi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e loro giustificazione

Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat:

«Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per *motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*, inclusi motivi *di natura sociale o economica*, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la *salute dell'uomo* e la *sicurezza pubblica* o relative a *conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente* ovvero, *previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*».

I. *Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico di natura sociale o economica (sito con elementi interessati non prioritari)*

Progetto: proposta di ammodernamento di un impianto di trattamento delle acque esistente a Lough Talt, Co. Sligo (Irlanda, 2019).

Descrizione del progetto e del sito Natura 2000

Sin dagli anni Cinquanta, un lago montano Lough Talt, parte della ZSC IE0000633 Lough Hoe Bog, funge da fonte di acqua per una popolazione di più di 13 000 abitanti attraverso un unico impianto di trattamento delle acque. Un ammodernamento di tale impianto è necessario per fornire una fornitura costante di acqua potabile, corrispondente agli attuali livelli di estrazione. Le indagini idrogeologiche hanno concluso che, durante i periodi di tempo secco prolungato, l'operazione di estrazione dal lago contribuisce ad un significativo abbassamento del livello dell'acqua nel lago, circostanza questa che incide negativamente sull'habitat della lumaca *Vertigo* di Geyer *Vertigo geyeri*. Al fine di evitare tale incidenza sarebbe necessario ridurre l'estrazione di circa il 50 % durante una parte significativa dell'anno.

Anche se la lumaca *V. geyeri* non è stata registrata nel sito dal 2007, la sua popolazione è considerata importante su scala nazionale e deve essere ripristinata. Le misure di conservazione proposte miglioreranno le condizioni dell'habitat attraverso un sistema di irrigazione e riumidificazione. Tuttavia non attenuano la perdita storica della specie a causa delle pressioni esercitate dall'estrazione. Il progetto proposto continuerà a modificare le dinamiche abiotiche e biotiche che definiscono la struttura e la funzione della popolazione di *V. geyeri*, causando così ritardi nel conseguimento del suo obiettivo di conservazione.

Soluzioni alternative

Sono state valutate sette alternative, compreso lo scenario «nessun intervento» (opzione zero), sulla base dei loro impatti sanitari, sociali ed ecologici. L'unica opzione disponibile nell'immediato breve termine consiste nel dotare di un trattamento potenziato l'impianto di trattamento delle acque esistente al fine di migliorare sia la barriera di trattamento contro i protozoi parassiti sia il superamento delle soglie per gli inquinanti ambientali trialometani. Tale miglioramento fornirà acqua sicura da bere alla popolazione locale per circa 7-10 anni, mentre verrà sviluppata e attuata una soluzione sostenibile a lungo termine.

Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Fornire acqua potabile sicura e affidabile a una popolazione di più di 13 000 persone.

Misure compensative proposte

Il ripristino di una popolazione sostenibile della lumaca *Vertigo* di Geyer nella ZSC è proposto attraverso un programma dettagliato di irrigazione temporanea dell'habitat principale delle paludi basse calcaree fino all'eliminazione della pressione di estrazione dal sito. Oltre alla gestione dell'irrigazione, si propongono un monitoraggio continuo del funzionamento del sistema di irrigazione e traslocazioni graduali di lumache nell'habitat di palude per un periodo di quattro anni, iniziando con specie meno sensibili e terminando con la traslocazione di *Vertigo geyeri* da un'altra ZSC dove presenta uno stato di conservazione soddisfacente.

II. *Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico: protezione della vita e della proprietà*

Progetto: realizzazione di un polder di protezione dalle inondazioni dirigibile a Rösa (Germania, 2014).

Descrizione del progetto e del sito Natura 2000

Questo progetto mira ad ammodernare le attuali strutture di protezione dalle inondazioni di un polder asciutto vicino al villaggio di Rösa fino al livello di protezione HQ₂₀₀ (il livello di picco alla massima portata che si verifica una volta in un periodo di 200 anni). Gli elementi principali del progetto consistono in: circa 7,5 km di dighe restaurate larghe 5 m sul fondo e 3 m sulla cresta; nuove installazioni di afflusso e scarico; nonché due muri di protezione dalle inondazioni lunghi 1 225 m e 310 m. Le dighe attuali assicurano una protezione soltanto contro un rischio HQ₁₀₀, ma a causa di imprevedibili eventi meteorologici estremi, le inondazioni che superano tale livello sono probabili e potrebbero danneggiare seriamente gli insediamenti e le industrie situate a valle dell'attuale polder.

Il progetto deve essere costruito all'interno della ZSC DE4340301 Muldeue oberhalb Pouch, con ripercussioni sui seguenti tipi di habitat interessati attraverso l'occupazione diretta di terreni: 6430 - 604 m² (0,17 % della superficie di questo tipo di habitat nella ZSC); 6510 - 40 665 m² (20,33 %); 91F0: 456 m² (0,46 %). Secondo la metodologia ufficiale tedesca per la valutazione della significatività dell'incidenza, tutte queste incidenze sono considerate «significative» (comprese quelle che registrano un'occupazione dei terreni apparentemente trascurabile, dato che vengono considerati numerosi fattori diversi dalla semplice percentuale di occupazione dei terreni).

Soluzioni alternative

Non esiste alcuna alternativa di progetto in considerazione del carattere della valle del fiume; tuttavia, la ricerca di alternative ha portato ad apportare numerosi piccoli aggiustamenti al progetto che ne ridurrebbero gli effetti negativi (come ad esempio il cambiamento dell'inclinazione del pendio della diga consentendo di ristabilire le formazioni erbose, piccoli spostamenti di dighe e muri ecc.).

Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

La costruzione della diga del polder è necessaria per aumentare la sicurezza della diga stessa e proteggere la popolazione dalle inondazioni. Di conseguenza la giustificazione principale dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico è legata alla sicurezza pubblica e alla salute umana.

Misure compensative proposte

Il tipo di habitat 6430 sarà creato all'interno della ZSC secondo un rapporto 1:8. Il tipo di habitat 6510 sarà ricreato sui pendii della diga principalmente all'esterno della ZSC secondo un rapporto 1:5. Gli habitat forestali persi 91F0 (aventi una qualità «D») saranno compensati dalla piantagione di una nuova foresta con la stessa composizione di specie in un rapporto 1:4 nonché dalla piantagione di un «manto» di alberi lungo le foreste esistenti secondo un rapporto 1:16, tutti per lo più al di fuori del sito. Al fine di mantenere la coerenza della rete, la superficie ZSC sarà aumentata al fine di includere le ubicazioni delle misure compensative.

III. *Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico: altri motivi, inclusi quelli sociali ed economici*

Progetto: opere pubbliche per un treno ad alta velocità tra Tours e Bordeaux (Francia, 2013).

Descrizione del progetto e del sito Natura 2000

Il progetto prevede la creazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Tours e Bordeaux. Comprende la posa di una nuova linea (302 km) e il suo collegamento con le linee ferroviarie esistenti (38 km), così come percorsi lungo i lati, bacini, strutture elettriche, cavalcavia e sottopassaggi (per percorsi agricoli, passaggi per la fauna), piattaforme di lavoro e strutture accessorie.

Il percorso attraverserà quattro ZPS (FR5412006 Vallée de la Charente en amont d'Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvilleois, FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) e due ZSC (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Gli effetti negativi consistono nella probabile distruzione di 1,9 ha di prati umidi e 4,2 ha di habitat secondari importanti per la conservazione del re di quaglie, *Crex crex*. Inoltre interesserà direttamente 185 ha e indirettamente (con perturbazioni) 2 947 ha di habitat potenziali della gallina prataiola, *Tetrax tetrax*; porterà alla distruzione di 2 ha di habitat (brughiere umide) della farfalla falso ricciolo *Coenonympha oedippus*; nonché alla distruzione di 0,35 ha di una delle migliori occorrenze dell'habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (*Festuco-Brometalia*) e frammenterà la connettività locale di tale habitat.

Soluzioni alternative

Sono state valutate tre alternative per il percorso. Per quanto concerne la linea ad alta velocità, non vi è molta flessibilità per introdurre spostamenti parziali del percorso; e si è concluso che l'alternativa scelta presenta il minor impatto negativo sui siti Natura 2000, pur essendo comunque tecnicamente fattibile.

Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Con i 340 km di nuova linea tra Tours e Bordeaux, tale linea ad alta velocità (TGV) è uno dei progetti ferroviari più importanti su scala europea. Creerà un collegamento efficiente sulla costa atlantica per soddisfare la crescente domanda di mobilità. Con una velocità commerciale di 300 km/h, renderà più facile il viaggio per i passeggeri e migliorerà il servizio offerto alle città sul percorso. Poco più di due ore per collegare Parigi a Bordeaux, il vantaggio competitivo del trasporto ferroviario sul trasporto aereo diventa decisivo, promuovendo così il trasferimento modale. Tale progetto svolgerà un ruolo essenziale nel rafforzamento dell'asse transeuropeo che collega, attraverso la costa atlantica, le regioni del nord e dell'est dell'Europa al sud-ovest della Francia e alla penisola iberica.

Inoltre darà impulso all'attività dei territori interessati: migliorando la competitività ed espandendo i mercati per le imprese regionali; facilitando gli spostamenti per le attività che richiedono una mobilità elevata, un argomento importante per un nuovo stabilimento o una delocalizzazione da Parigi alle regioni; sviluppando il turismo, in particolare quello dei soggiorni di breve durata; creando posti di lavoro, in fase di costruzione e di esercizio; sviluppando grandi progetti urbani. Per i viaggiatori il treno è un mezzo di trasporto veloce e comodo, 34 volte più sicuro dell'automobile. Un TGV può trasportare fino a 1 000 passeggeri a 300 km/h. Costituisce altresì un modo di viaggiare efficiente dal punto di vista energetico e salvaspazio.

Il treno ad alta velocità svolge un ruolo chiave nella riduzione della bolletta energetica e nello sviluppo sostenibile delle regioni. Produce 20 volte meno gas a effetto serra dell'automobile e 45 volte meno dell'aereo. Non genera alcun inquinamento atmosferico locale: i treni elettrici forniscono il 90 % del traffico. Per la comunità, il costo del trasporto di passeggeri o merci in termini di inquinamento, incidenti e impatti climatici è 4,5 volte più elevato su strada rispetto al trasporto su rotaia.

Misure compensative proposte

35 ha sono stati acquistati per il re di quaglie per compensare i 6,1 ha di perdita di habitat. Per l'otarda minore, il regime di compensazione in tre ZPS comprenderà 702 ha: 160 ha saranno acquistati e 542 ha avranno un contratto di gestione con misure in linea con i piani di gestione delle ZPS. È previsto un programma di monitoraggio e un ente privato parteciperà a un programma di reintroduzione. Saranno acquistati 5 ha di terreno che presentano il tipo di habitat 6210 (compensazione 1:14).

IV. *Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico: ulteriori motivi in seguito a un parere della Commissione*

Progetto: incremento della profondità della via di navigazione sul Danubio tra Straubing e Vilshofen; tratto Straubing-Deggendorf (Germania, 2019).

Descrizione del progetto e del sito Natura 2000

Sul fiume Danubio tra Straubing e Deggendorf (circa 40 km), durante i periodi di acqua bassa (pescaggio 2 m) non sono mai state messe in atto le condizioni per la navigazione, contrariamente al tratto a monte (2,90 m) e a valle (2,70 m), una circostanza che crea questo collo di bottiglia. Il pescaggio di 2,50 m può essere raggiunto soltanto con un livello medio dell'acqua, disponibile soltanto per 144 giorni l'anno. Il presente progetto mira a superare tale ostacolo alla navigazione e a costruire misure migliori di protezione contro le inondazioni. Il progetto finale comporterà un aumento della profondità del letto del fiume di 20 cm arrivando a - 2,20 cm, rispetto all'attuale livello di acqua bassa di - 2,00 m. Inoltre aumenterà ulteriormente la profondità del letto del fiume di 45 cm arrivando a - 2,65 cm in un tratto lungo 9,7 km. Nel frattempo le misure di protezione dalle inondazioni dovrebbero fornire protezione contro un rischio HQ₁₀₀ (scarico massimo che si verifica una volta in un periodo di 100 anni).

Il tratto di progetto Straubing-Vilshofen registra il numero più elevato di incidenti a causa del profilo attuale del canale navigabile. Lo studio pone il numero di incidenti pari a 39 l'anno (2004); un dato che sale a 55,4 entro il 2025 in ragione del crescente volume di trasporto.

Il progetto interesserà una ZSC di ampie dimensioni (4 720 ha) DE7142301 Donauauen tra Straubing e Vilshofen. Probabili incidenze significative, tanto dirette quanto indirette e congiunte, sono state individuate in relazione a sette specie di pesci, una specie di farfalle e una specie di molluschi, nonché in relazione a sette tipi di habitat, comprese le foreste alluvionali prioritarie 91E0* con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*.

Soluzioni alternative

Oltre alla progettazione del progetto selezionato, sono state valutate accuratamente altre quattro alternative nonché l'alternativa zero. Nessuna delle alternative darebbe luogo a un'incidenza significativamente inferiore rispetto all'opzione scelta, dato che interesserebbe una superficie superiore della ZSC rispetto al progetto proposto oppure inciderebbe significativamente su un habitat più ampio per le specie protette.

Giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

- a) Soddisfare l'obiettivo della politica dei trasporti nazionale ed europea: l'aumento della profondità del Danubio tra Straubing e Vilshofen colma una lacuna nella connessione fluviale esistente che collega il Mare del Nord al Mar Nero attraverso il Reno, il Meno, il Canale Meno-Danubio e il Danubio. Conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la via navigabile federale del Danubio rientra nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ed è di grande interesse economico per l'Europa;
- b) una migliore connettività per i porti interni: il progetto migliorerà le condizioni di navigazione nella zona del progetto quando i livelli delle acque nel Danubio sono bassi. A differenza di altri modi di trasporto, le attività di trasporto sul Danubio registrano ancora una capacità di trasporto libera, che potrebbe essere utilizzata in modo più efficiente aumentando la profondità del canale navigabile;
- c) sicurezza e facilità di navigazione: l'attuazione del progetto potrebbe ridurre la frequenza degli incidenti da 55,4 previsti a 42,4 l'anno, nonostante l'aumento del traffico;
- d) aumento previsto del trasporto: si prevede un aumento del volume di merci che dovrebbe passare da 7,0 milioni di tonnellate/anno (2007) a 9,7 milioni di tonnellate/anno entro il 2025 o aumentare del 50 % arrivando a 10,5 milioni di tonnellate/anno.

Misure compensative proposte

Tutti i tipi di habitat interessati, compreso quello prioritario 91E0*, saranno compensati dalla creazione di nuovi habitat secondo un rapporto di 3:1. Per la farfalla *Maculinea nausithous* saranno creati nuovi habitat di formazioni erbose, unitamente a nuovi habitat per l'*Unio crassus* sotto forma di nuove isole fluviali e rami fluviali (questi ultimi molluschi servono anche alle specie di pesci interessate). Sono previsti il monitoraggio e la gestione della conservazione a lungo termine dei nuovi habitat.

Parere della Commissione (versione integrale pubblicata disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm).

3. MISURE COMPENSATIVE

3.1. Esempi di misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

Piano o progetto	Linea ferroviaria a lunga distanza tra due nodi e ammodernamento di un ponte vecchio di 100 anni nel Baden-Württemberg (Germania). Il progetto comprende tracciati di superficie attenuati da tunnel.
Siti Natura 2000 interessati	Il sito interessato è DE 7220-311 «Glemswald und Stuttgarter Bucht» (3 813 ha, con 31 zone sottoframmentate).
Incidenza	Le incidenze derivano dall'occupazione di terreni e dalle conseguenti perdita e degrado dell'habitat, compreso l'abbattimento di alberi maturi. Le risorse di interesse comunitario interessate sono: <i>specie</i> : popolazione di <i>Osmoderma eremita</i> , specie prioritaria di cui all'allegato II della direttiva Habitat, in stato di conservazione soddisfacente; <i>habitat</i> : 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).

Misure compensative	<p>— Designazione come Natura 2000 di 50 ha di terreno vicino a una riserva naturale nazionale (<i>Neuweiler Viehweide</i>);</p> <p>— gestione della zona designata specifica per l'*<i>Osmoderma eremita</i> rigenerando le caratteristiche ecologiche essenziali richieste per la sopravvivenza della specie.</p> <p>Il terreno designato gestito collega due siti protetti centrali esistenti che erano isolati, con effetto di confine ecologico sulle specie prioritarie. Il risultato della gestione mirata dovrebbe mantenere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie prioritarie.</p>
----------------------------	--

Fonte: C(2018) 466 final del 30.1.2018.

Piano o progetto	Strada B173 tra località della Baviera (Germania)
Siti Natura 2000 interessati	<p>Il sito interessato è il SIC DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels (872 ha), in gran parte coincidente con la ZPS DE 5931-471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.</p> <p>La zona della ZPS è maggiormente interessata in termini di superficie rispetto al SIC. La funzionalità del sito è legata ad altri nove siti Natura 2000 nella regione biogeografica continentale. I siti sono costituiti da habitat di pianura alluvionale con acque stagnanti e correnti.</p>
Incidenza	<p>Il tracciato della strada interseca la rete Natura 2000 e incide in ragione di un'occupazione di terreni (perdita di habitat) e della perturbazione/del degrado degli habitat e delle specie durante la costruzione e il funzionamento della strada, principalmente come conseguenza del deposito di azoto. Segnatamente:</p> <p>tipi di habitat di cui all'allegato I interessati dal progetto: sei, di cui uno prioritario (91E0*); specie di cui all'allegato II interessate: cinque, di cui tre anche all'allegato IV.</p> <p>Incidenze significative su:</p> <p>tipi di habitat 3150, 6430, 6510 e 91E0* di cui all'allegato I della direttiva Habitat;</p> <p>specie di uccelli <i>Circus aeruginosus</i> di cui all'allegato I della direttiva Uccelli</p>
Misure compensative	<p>La proporzionalità nella compensazione per bilanciare la perdita di habitat nel contesto della coerenza globale della rete Natura 2000 è stata decisa:</p> <p>secondo un rapporto 1:3 per i tipi di habitat 3150, 6430 e 91E0*;</p> <p>e secondo un rapporto 1:6 per l'habitat 6510.</p> <p>Ampliamento del SIC di 2 ha.</p> <p>Creazione di una zona di habitat a <i>canneto</i> per <i>Circus aeruginosus</i>.</p> <p>Piano finanziario e piano di monitoraggio e valutazione.</p> <p>La Commissione europea assoggetta tale piano di compensazione alle seguenti condizioni:</p> <p>— attuazione secondo il piano di lavoro presentato alla Commissione europea dalle autorità tedesche;</p> <p>— relazioni di monitoraggio e valutazione secondo il piano di lavoro presentato come concordato dalle autorità tedesche. La relazione deve essere resa disponibile al pubblico su internet;</p> <p>— i risultati del monitoraggio e della valutazione per la rete Natura 2000 devono essere presi in considerazione per prevedere la valutazione e il riesame delle misure compensative e delle misure di attenuazione legate al progetto;</p> <p>— la Germania rispetta gli impegni relativi alla rete Natura 2000 per il sito DE 5833 - 371 come da articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat.</p>

Fonte: C(2015) 9085 final del 18.12.2015.

Piano o progetto/	<p>Strada nazionale B 252/B 62; 17,56 km di strada nuova per aggirare i comuni di Münchhausen, Wetter e Lahntal (Assia).</p> <p>Collegamento nord-sud tra le regioni Paderborn-Korbach e Marburg-Gießen. La strada nazionale B 62 collega Biedenkopf via Cölbe agli assi a lunga percorrenza Gießen-Marburg-Kassel.</p> <p>Il nuovo tracciato comporta il ridimensionamento e il trasferimento di infrastrutture pubbliche, quali strade comunali, reti energetiche, una linea ferroviaria e un gasdotto.</p>
Siti Natura 2000 interessati	<p>L'ambito dell'opportuna valutazione includeva diversi siti Natura 2000. Le conclusioni sono state:</p> <p>sito DE 5017-305 «Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg»: non interessato negativamente dal progetto;</p> <p>sito DE 5018-401 «Burgwald»: interessato positivamente dal progetto perché il progetto sarà più lontano dal sito e ridurrà la maggior parte del carico di traffico dell'attuale strada nazionale B 252;</p> <p>sito DE 5118-302 «Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern»: vi saranno incidenze significative su tale sito.</p>
Incidenza	<p>Il tracciato della strada nazionale B 252/B 62 interseca la rete Natura 2000 in tre punti. Le pressioni dirette sono costituite dalla perdita e dal degrado di habitat; si registrano effetti barriera e deposito di azoto che hanno effetti generali su habitat e le specie attraverso la perturbazione e il degrado degli habitat. Le risorse soggette a conseguenze significative derivanti da tali incidenze sono:</p> <p>— tipi di habitat di cui all'allegato I della direttiva Habitat:</p> <p>91E0* (foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>);</p> <p>3260 (fiumi delle pianure e montani con vegetazione di <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>);</p> <p>— specie di cui all'allegato II della direttiva Habitat:</p> <p><i>Cottus gobio</i> e <i>Lampetra planeri</i>.</p> <p>Tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e tutti gli altri habitat di specie sono soggetti a un'incidenza significativa in ragione dell'aumento dei livelli di deposito di azoto. L'aumento dei carichi di sedimenti presenta effetti negativi significativi su tutte le specie che vivono in ambiente acquatico. Il danno più significativo, diretto e indiretto, interessa il tipo di habitat 91E0* attraverso la fertilizzazione e l'acidificazione causate da gas di azoto.</p>
Misure compensative	<p>Perdita del tipo di habitat 91E0* foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>:</p> <p>compensazione delle incidenze dirette: rapporto 1:3.</p> <p>compensazione delle incidenze indirette: rapporto 1:2.</p>

Fonte: C(2012) 3392 final del 29.5.2012.

Piano o progetto/	<p>Aumento della profondità e ampliamento del canale navigabile del fiume Meno nelle tratte Wipfeld, Garstadt e Schweinfurt (Baviera/Germania)</p> <p>Il progetto mira principalmente ad allargare il canale navigabile esistente del fiume Meno tra le paratoie di Wipfeld (pietra miliare km 316,12) e Ottendorf (pietra miliare km 345,29) da 36 m a 40 m nonché ad aumentare la profondità del canale navigabile del fiume dagli attuali 2,50 m a 2,90 m. Ciò aumenterà la manovrabilità fisica delle imbarcazioni.</p>
--------------------------	--

Incidenza	Il tipo di habitat prioritario di interesse comunitario 91E0* Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> e il tipo di habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine sarebbero particolarmente interessati. Entrambi i tipi di habitat subirebbero danni diretti derivanti da una perdita di superficie di 9 460 m ² per l'habitat 91E0* e 6 440 m ² per l'habitat 6510.
Siti Natura 2000 interessati	La portata dell'opportuna valutazione includeva una sottorete della rete Natura 2000 vicina al corso d'acqua. Le conclusioni dell'opportuna valutazione per sito Natura 2000 sono state: sito «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» (ZPS): nessuna incidenza significativa; sito «Mainau zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen» (SIC): incidenze significative; sito «Maintal bei Sennfeld und Weyer» (SIC): incidenze significative. I siti significativamente interessati hanno una dimensione di 1 706 ha.
Misure compensative	La proporzionalità è stata concordata a: tipo di habitat 6510: proporzione pari a quasi 1:7; tipo di habitat 91E0*: proporzione pari a quasi 1:4. In quest'ultimo caso, le proporzioni tengono conto del fatto che il periodo di ricostituzione dell'habitat può durare diversi decenni. La zona di compensazione è locale, dato che la funzionalità ecologica richiesta si trova nelle vicinanze. I siti Natura 2000 interessati saranno ampliati dalle misure compensative proposte e successivamente designati e notificati dallo Stato membro. Complessivamente sono previste 10 misure nella zona inondabile di Schweinfurt e Wipfeld.

3.2. Aspetti temporali delle misure compensative

Germania — Aspetti temporali delle misure compensative (estratto da LANA 2004) ⁽⁴⁾

Le misure per assicurare la coerenza, laddove tecnicamente fattibile, dovrebbero essere già eseguite e funzionali quando il danno si verifica. Secondo la Commissione europea, la ricostituzione di un habitat adatto alla specie interessata può essere accettata come misura per assicurare la coerenza soltanto se «il sito ricostituito è disponibile nel momento in cui il sito interessato perde il suo valore naturalistico» (COMMISSIONE EUROPEA 2000:49).

Esiste quindi un ampio consenso tra gli esperti sul fatto che le misure per assicurare la coerenza dovrebbero essere realizzate già prima dell'attuazione del progetto (inizio della costruzione) o quanto meno prima dell'inizio della notevole alterazione del sito Natura 2000 in questione, affinché siano pronte all'uso e il più possibile funzionali nel momento in cui si verifica il danno (ad esempio BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, COMMISSIONE EUROPEA 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 2003:25).

A questo proposito, il tribunale amministrativo federale (sentenza del 17.5.2002) fa riferimento al pericolo di un «ritardo nella funzionalità». La COMMISSIONE EUROPEA (2000:50) richiede che il risultato della misura debba di norma essere operativo quando si verifica un danno presso il sito collegato al progetto, fatto salvo il caso in cui si possa dimostrare che tale simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla rete Natura 2000.

⁽⁴⁾ LANA / Comitato permanente LANA «regolamento d'intervento» (2004): Requisiti tecnici per le misure volte a garantire la coerenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG). — Allegato al TOP 4.6 della 87a riunione LANA del 4/5 marzo 2004.

Sicuramente tali ritardi nella funzionalità possono essere tollerati soltanto, se del caso, qualora ci si possa attendere con certezza che le misure attuate porteranno alla compensazione richiesta e quindi al ripristino della coerenza (RAMSAUER 2000:608).

In ogni singolo caso occorre pertanto esaminare se, nel contesto della coerenza ecologica di Natura 2000, tali ritardi nella funzionalità possono essere tollerati o meno. Di seguito si riporta una descrizione dei possibili casi relative a tale aspetto (caso A: funzionalità completa delle misure per assicurare la coerenza necessaria al momento dell'alterazione; caso B: al momento dell'alterazione non è necessaria la piena funzionalità delle misure).

Se i ritardi nella funzionalità non possono essere riconciliati con il rispettivo obiettivo di conservazione, occorre rifiutare il riconoscimento come misura per assicurare la coerenza.

Caso A: funzionalità completa delle misure per assicurare la coerenza necessaria al momento dell'alterazione.

Il tipo di habitat o gli habitat necessari a una specie devono essere pienamente funzionali prima che si verifichi l'alterazione, in particolare se sussiste il pericolo di perdere una popolazione rilevante (parziale) di una specie protetta di cui all'allegato 2 della direttiva Habitat o all'allegato 1 della direttiva Uccelli. In tali casi soltanto le misure attuate in anticipo che sono già efficaci al momento dell'intervento possono essere considerate come misure sufficienti per assicurare la coerenza. Per ragioni di conservazione della natura, un ritardo nella funzionalità non può essere tollerato.

Sostanzialmente la durata del tempo di sviluppo degli habitat delle specie dipende, da un lato, dai periodi di sviluppo locale dei relativi habitat e, dall'altro, dall'accessibilità delle zone nel quadro del necessario ripopolamento. Il potenziale di ripopolamento delle specie è determinato, tra l'altro, dalla distribuzione spaziale delle specie, dalla presenza di centri concreti di distribuzione e di popolazioni di origine nelle vicinanze geografiche, dalla mobilità e dalla capacità di diffusione specifiche delle specie nonché dall'accessibilità alle zone senza ostacoli.

Se un intervento incide marcatamente su occorrenze isolate di una specie o di specie con mobilità limitata, il potenziale che l'habitat creato dalle misure di coerenza possa essere nuovamente popolato o ripopolato dall'esterno è molto basso. In questo caso è di fondamentale importanza che gli habitat siano sviluppati in anticipo il più vicino possibile alla popolazione colpita e che gli stessi esemplari o le stesse popolazioni possano già popolare l'habitat prima dell'intervento come habitat di fuga. Il ripopolamento dell'habitat in un periodo successivo spesso non può più essere assolutamente garantito in ragione della notevole alterazione della popolazione.

Nel caso dei tipi di habitat, i tempi di sviluppo degli habitat sono determinati dalla loro capacità di rigenerazione e dalle condizioni abiotiche del sito da creare e dalla colonizzazione da parte di specie vegetali e animali caratteristiche (cfr. ad esempio RIECKEN et al. 1994, pag. 21 e seguenti). La piena funzionalità nel senso del caso A può essere conseguita soltanto per i tipi di habitat che presentano tempi di sviluppo più brevi.

Attuazione anticipata delle misure

Per rimanere in grado di agire, nelle situazioni del caso A, deve essere possibile finanziare e attuare le misure già prima dell'autorizzazione finale del progetto (...). Nella pratica esiste ad esempio la possibilità di assicurare la zona già prima della decisione di approvazione della pianificazione attraverso l'acquisizione preparatoria del terreno o l'acquisizione anticipata del terreno. In linea di principio procedure graduali offrono condizioni più favorevoli a tale fine.

In ragione della speciale prescrizione di sicurezza giuridica della successiva decisione di approvazione, nella procedura preliminare di una valutazione d'impatto a norma della direttiva Habitat (ad esempio per la determinazione dei corridoi o nelle procedure di pianificazione territoriale), le principali decisioni sull'oggetto, sull'ubicazione e sull'estensione delle misure per garantire la coerenza devono spesso essere prese già in fase di progetto. (cfr. ad esempio KÜSTER 2001). Se la struttura del progetto rimane la stessa, tali aspetti non cambieranno sostanzialmente nel corso dell'autorizzazione del progetto; le misure possono essere attuate in anticipo non appena la realizzabilità fondamentale del progetto diventa evidente.

Gli strumenti per le zone di popolamento e le misure compensative già stabiliti in altri contesti mostrano inoltre che un'attuazione anticipata delle misure è possibile e può essere messa in pratica dal punto di vista della pianificazione (cfr. ad esempio AMMERMANN *et al.* 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Come possibilità supplementare in questo caso, si potrebbero anche stipulare accordi tra il gestore del progetto e il gestore di una riserva di terreni. Tali accordi consentirebbero al gestore della riserva di terreni di subentrare nel contesto delle misure svolte e di ricevere compensazioni finanziarie nel caso improbabile che il progetto non possa, per qualche motivo imprevisto, essere in definitiva realizzato.

L'esempio che segue della pianificazione dell'A 26 mostra anche che, oltre alla possibilità di acquisizione preparatoria di terreni, è opportuno altresì utilizzare le fasi di pianificazione e approvazione nelle fasi di costruzione per l'attuazione anticipata di misure.

Esempio: attuazione anticipata delle misure nel caso dell'A 26

L'area di protezione degli uccelli coinvolta nel progetto viene interessata e compromessa da diverse sezioni di costruzione collegate. Durante l'autorizzazione dell'attuale fase di costruzione, si stanno già stabilendo misure per assicurare la coerenza che in parte sono solo dovute alle alterazioni derivanti dalle due fasi successive, per le quali non è ancora stata presa una decisione di approvazione della pianificazione. Al fine di consentire alle misure di creare habitat nuovi per sviluppare la loro efficacia, la verifica che la portata delle misure come richiesto dall'opportuna valutazione sia stata stabilita deve essere già fornita nell'approvazione della pianificazione per tale fase di costruzione. L'attuazione delle misure è in questo modo anticipata di circa cinque anni, evitando così uno sfasamento temporale tra l'alterazione e la funzione compensativa.

I prerequisiti a tale fine sono la disponibilità di superfici di terreni nella scala designata come necessaria dagli esperti, l'accordo in merito a restrizioni alla gestione da parte degli agricoltori che vi lavorano e, ove necessario, la disponibilità di fondi per una compensazione anticipata versata ben prima della decisione di approvazione per la successiva fase di costruzione. Le possibilità che tali condizioni quadro per l'attuazione si verifichino devono certamente essere interpretate caso per caso. Nel progetto A 26, tali condizioni sono chiaramente presenti. Un'acquisizione preparatoria di terreni ha consentito di assicurarsi le superfici necessarie. L'approccio scelto in questa procedura è accolto con favore in quanto previene la minaccia di carenze funzionali temporanee e assicura la coerenza ininterrotta della rete Natura 2000 durante tutto il progetto senza causare ritardi al progetto.

Se necessario, è altresì possibile ottenere un'approvazione di pianificazione distinta per le misure al fine di garantire la coerenza, che prevede la loro attuazione anticipata. Chiaramente i promotori del progetto hanno sempre la possibilità di attuare volontariamente le misure in anticipo a proprie spese. Laddove attuate con largo anticipo, nel contesto delle disposizioni sull'intervento, le misure per assicurare la coerenza potrebbero avere un'incidenza positiva sulla portata delle misure compensative e di sostituzione, dato che sarebbe possibile ridurre i costi extra sostenuti per le carenze funzionali temporanee.

In questo caso i gestori di progetti del settore pubblico e i gestori di progetti che attuano numerosi progetti o progetti importanti, eventualmente nel contesto di procedure di approvazione graduale, beneficiano del margine d'azione più ampio e a loro spetta quindi una responsabilità speciale.

Caso B: al momento dell'alterazione non è necessaria la piena funzionalità delle misure per assicurare la coerenza

Il tipo di habitat o l'habitat della specie non deve necessariamente essere completamente funzionale prima del verificarsi dell'alterazione notevole. Per determinate ragioni tecniche, che devono essere indicate in maniera esauriente, un ritardo in termini di funzionalità è giustificabile fino alla piena efficacia delle misure e deve essere compensato da un'attuazione delle misure di portata maggiore. È dimostrato che il contributo del sito alla rete Natura 2000 è assicurato anche in questo modo.

Anche in questi casi, si dovrebbe puntare all'attuazione anticipata delle misure. L'esperienza acquisita nell'attuazione di altri strumenti di conservazione della natura consente di concludere che, in determinate circostanze, i ritardi in termini di funzionalità possono essere contrastati aumentando la portata della misura. Ciò si basa tra l'altro sul fatto che i ritardi possono essere ampiamente compensati in questo modo per alcune funzioni di habitat.

In base al ritardo in termini di funzionalità, si dovrebbe optare per l'aggiunta di terreni più estesi dato che, sebbene le misure (ad esempio la piantumazione) non possano soddisfare adeguatamente le loro funzioni all'inizio, un terreno significativamente più esteso può comunque conseguire approssimativamente lo stesso livello di compensazione a livello globale. La portata maggiore della misura aumenta anche la sicurezza della previsione per quanto riguarda gli aspetti funzionali.

Esempio: attraversando un corpo d'acqua corrente, il progetto di una strada determina un'alterazione notevole dell'habitat *91EO «foreste alluvionali lungo le acque correnti». La perdita di habitat deve essere compensata in altri siti, adatti in termini di ubicazione e funzione, mediante misure che assicurino la coerenza; tale obiettivo sarà conseguito attraverso la piantumazione e il ripristino adeguati del tipo di habitat. Dato che altre misure di accompagnamento, quali lo sviluppo di foreste antiche in tipi di habitat analoghi esistenti non sono possibili, si prevede di attuare la misura su una superficie diverse volte più ampia, al fine di compensare il ritardo nella funzionalità. Si tratta in questo caso di un tipo di habitat caratterizzato da alberi e che presenta un tempo di sviluppo corrispondentemente lungo che non può essere conseguito nemmeno con un'attuazione anticipata delle misure.

Ciò nonostante la misura in questione dovrebbe essere riconosciuta, in linea di principio, come una misura destinata a garantire la coerenza, a condizione che nessun aspetto specifico del caso particolare sia in contrasto con tale affermazione.

4. COLLEGAMENTI TRA LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: OPPORTUNA VALUTAZIONE, VIA, VAS

4.1. Confronto tra le procedure previste da opportuna valutazione, valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS)

	Opportuna valutazione	VIA	VAS
Quali tipi di sviluppi sono interessati?	Qualsiasi piano o progetto che, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, possa avere un'incidenza negativa su un sito Natura 2000 (esclusi i piani o progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito).	Tutti i progetti elencati nell'allegato I. Per i progetti elencati nell'allegato II la necessità di una VIA è determinata caso per caso oppure tramite soglie o criteri stabiliti dagli Stati membri (tenendo conto dei criteri di cui all'allegato III).	Tutti i piani o i programmi oppure tutte le modifiche degli stessi che: <ul style="list-style-type: none"> a) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità e a livello nazionale, regionale e locale; b) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; c) sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA; oppure per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

	Opportuna valutazione	VIA	VAS
<i>Quali impatti devono essere ritenuti rilevanti per la natura?</i>	La valutazione dev'essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito (che si riferiscono ai tipi di habitat/specie presenti in misura significativa nel sito). Gli impatti devono essere valutati per determinare se incideranno negativamente sull'integrità del sito interessato.	Effetti significativi diretti e indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, di breve, medio e lungo periodo, permanenti e temporanei, positivi e negativi, sulla popolazione e sulla salute dell'uomo; biodiversità, con particolare attenzione per le specie e gli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; terreno, suolo, acqua, aria e clima e paesaggio; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e l'interazione tra questi fattori.	Probabili incidenze significative sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.
<i>Chi è responsabile della valutazione?</i>	Spetta all'autorità competente garantire che venga effettuata l'opportuna valutazione. In tale contesto, al promotore può essere chiesto di svolgere tutti gli studi necessari e di fornire all'autorità competente tutte le necessarie informazioni per consentirle di adottare una decisione pienamente informata. A tale scopo l'autorità competente può anche raccogliere informazioni pertinenti, secondo i casi, da altre fonti.	Il promotore fornisce le necessarie informazioni che l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione deve prendere debitamente in considerazione, unitamente ai risultati di consultazioni.	La direttiva VAS lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nella nomina delle autorità competenti per la VAS, che possono comprendere le autorità incaricate di preparare un piano/programma, le autorità ambientali, consultate ex lege sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, nel progetto di piano/programma e nel rapporto ambientale che l'accompagna; o le autorità specificamente incaricate di gestire la procedura VAS.
<i>Vengono consultati il pubblico o altre autorità?</i>	La direttiva Habitat non contiene un obbligo esplicito di chiedere il parere dell'opinione pubblica quando si autorizzano piano o progetti soggetti a un'opportuna valutazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, occorre farlo solo «se del caso». Tuttavia, la Corte ha chiarito che, con riferimento alle disposizioni della convenzione di Århus, il pubblico interessato, ivi comprese le ONG ambientaliste riconosciute, ha il diritto di partecipare alla procedura di autorizzazione (C-243/15, punto 49). Questo comporta in particolare «il diritto di partecipare	Obbligatorio – consultazione prima dell'adozione della proposta di intervento. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto (comprese le autorità ambientali, locali e regionali) abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli stessi principi si applicano alla consultazione del pubblico	Obbligatorio – consultazione prima dell'adozione del piano o programma. Gli Stati membri consultano le autorità che, in virtù delle loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione di un piano/programma. Il pubblico, che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali o che ha un interesse in tali procedure, comprese le ONG, deve essere consultato. Le autorità e il pubblico devono esporre

	Opportuna valutazione	VIA	VAS
	<p>“effettivamente al processo decisionale in materia ambientale”, presentando, “per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’attività proposta”» (C-243/15, punto 46).</p>	<p>interessato. In caso di probabili incidenze significative sull’ambiente di un altro Stato membro, è necessario consultare le autorità competenti e l’opinione pubblica di tale Stato.</p>	<p>tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere entro un termine congruo il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa. In caso di probabili incidenze significative sull’ambiente di un altro Stato membro, è necessario consultare le autorità competenti e l’opinione pubblica di tale Stato.</p>
<p>Quanto sono vincolanti gli esiti della valutazione?</p>	<p>Vincolanti. Le autorità competenti possono approvare il piano o progetto solo dopo aver accertato che esso non inciderà negativamente sull’integrità del sito.</p>	<p>I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte nell’ambito della VIA «sono presi debitamente in considerazione» nel quadro della procedura di autorizzazione. La decisione di concedere l’autorizzazione deve comprendere almeno la conclusione motivata (ossia la decisione VIA) ed eventuali condizioni ambientali accluse alla decisione.</p>	<p>Il rapporto ambientale e i pareri espressi «sono presi in considerazione» durante la preparazione del piano o programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa.</p>

5. PIANIFICAZIONE STRATEGICA - VALUTAZIONE DEI PIANI

5.1. Esempio: pianificazione di autostrade in Austria

Pianificazione di autostrade in Austria — Screening e opportuna valutazione

La pianificazione delle autostrade in Austria segue tre diverse fasi di progetto, che determinano la necessità di un'opportuna valutazione in modo iterativo.

La fase 1 («*Voruntersuchung*» o «*Korridoruntersuchung*») individua le potenziali zone di conflitto all'interno della zona oggetto di esame al fine di escludere rispettivamente i corridoi con effetti intollerabili e ad alto rischio di non essere approvati. Attenzione speciale è dedicata alle zone protette, comprese quelle di Natura 2000. Le risultanze della fase 1 sono una selezione preliminare delle possibili varianti del progetto e il programma di indagine per la fase 2. L'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione è normalmente riconosciuto in questa fase (fase di screening).

La fase 2 («*Vorprojekt*» o «*Variantenuntersuchung*») individua la sensibilità degli habitat e delle specie nelle diverse possibili varianti del progetto e ne prevede i possibili effetti sull'ambiente. Secondo le prescrizioni nazionali interne [RVS*^(?)], in questa fase sono richieste indagini dettagliate in merito a un'opportuna valutazione. Ciò intende assicurare la più rapida considerazione possibile delle specie e degli habitat soggette a protezione dell'UE. Al termine di tale fase viene scelta una possibile variante del progetto.

La fase 3 («*Einreichprojekt*») contiene la pianificazione delle procedure di approvazione. I potenziali effetti del percorso scelto sull'ambiente sono ulteriormente specificati e i possibili effetti negativi sono attenuati da misure adeguate. L'obiettivo è un progetto o un piano responsabile dal punto di vista ambientale, senza impatti sugli obiettivi di conservazione del sito o sulle specie protette e giuridicamente approvabile.

I vantaggi di uno screening precoce sono il riconoscimento tempestivo delle procedure necessarie per legge, in questo caso di un'opportuna valutazione o, in altri casi, di una procedura di deroga. I rischi procedurali sono quindi riconosciuti in una fase sufficientemente precoce da rendere possibile l'attuazione di strategie per evitarli.

Per la localizzazione delle potenziali zone di conflitto, vengono utilizzati i formulari standard dei siti Natura 2000, unitamente ai dati dell'atlante nazionale degli uccelli nidificanti, ad indagini regionali e locali sugli habitat (nella misura in cui siano disponibili e aggiornate). La valutazione della situazione attuale e dei possibili effetti tiene conto anche delle Liste rosse (nazionali o provinciali), dei dati della relazione di cui all'articolo 17, di regolamenti nazionali e provinciali concernenti specie protette a livello nazionale nonché di altri dati disponibili nella regione. Ulteriori dati di monitoraggio possono essere utilizzati laddove disponibili, ad esempio derivandoli da progetti di conservazione delle specie o da progetti LIFE attuati nella regione.

Fonte: caso di studio fornito da ASFINAG.

5.2. Esempio: pianificazione strategica di nuovi sviluppi idroelettrici nel Danubio

Pianificazione strategica di una nuova centrale idroelettrica nel bacino del Danubio

I principi guida sullo sviluppo di energia idroelettrica sostenibile nel bacino del Danubio (*Guiding Principles. Sustainable Hydropower development in the Danube Basin*) sono stati sviluppati dalla commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR) e sono stati adottati dai paesi del Danubio nel giugno 2013. Tali principi guida sono stati redatti nel contesto di un ampio processo partecipativo che ha coinvolto rappresentanti delle amministrazioni che si occupano di energia e ambiente, del settore idroelettrico, delle ONG e della comunità scientifica.

Raccomandano un approccio di pianificazione strategica per lo sviluppo di nuove centrali idroelettriche. Tale approccio dovrebbe basarsi su una valutazione a due livelli (sulla base di una serie di criteri raccomandati): una valutazione nazionale/regionale seguita dalla valutazione specifica del progetto.

(?) RVS=Linee guida e prescrizioni per la pianificazione, costruzione e la manutenzione di strade (RVS) www.fsv.at

Una prima fase individua i tratti fluviali in cui la costruzione di opere idroelettriche è vietata dalla normativa o da accordi a livello nazionale o regionale (zone di esclusione). I criteri che sono in vigore in alcuni paesi europei per questa categoria comprendono: zone protette, tratti a valore ecologico elevato, tratti di riferimento, dimensioni del bacino.

Una lista raccomandata di criteri nazionali/regionali comprende i seguenti:

- *naturalità*. Stato dei tratti fluviali/del corpo idrico in relazione alla deviazione rispetto alle condizioni naturali specifiche del tipo per quanto riguarda l'idrologia, la morfologia, la continuità biologica e dei sedimenti e le comunità biologiche;
- *stato del corpo idrico per quanto riguarda la rarità e il valore ecologico*. Rarità del tipo di fiume, stato ecologico di un tratto fluviale e sensibilità;
- *struttura ecologica specifica e funzione del tratto fluviale anche rispetto all'intero bacino/sottobacino e in relazione ai servizi ecosistemici*. Ad esempio habitat particolari per specie ittiche sensibili/preziose o altri elementi di qualità biologica nell'ecologia fluviale (ad esempio, specie incluse nella lista rossa);
- *zone di conservazione e siti protetti*. Ad esempio zone Natura 2000, siti Ramsar, riserve della biosfera dell'UNESCO, parchi nazionali, regionali e naturali ecc.

In una seconda fase vengono valutati tutti gli altri tratti, usando la matrice di valutazione e il sistema di classificazione.

Dato che numerosi tratti fluviali e numerose pianure alluvionali nel bacino del Danubio sono protetti dalle direttive Uccelli e Habitat, occorre tenere conto delle disposizioni e delle prescrizioni secondo la gestione e la protezione dei siti Natura 2000 così come della necessità di un'opportuna valutazione dell'incidenza di possibili progetti nelle zone interessate devono essere presi in considerazione.

La valutazione nazionale/regionale è lo strumento che serve alle amministrazioni per localizzare le nuove centrali idroelettriche nelle zone in cui si prevedono effetti minimi sull'ambiente. Se del caso, occorre prendere in considerazione gli aspetti transfrontalieri o riguardanti tutto il bacino del Danubio. La valutazione nazionale/regionale reca vantaggio all'ambiente e al settore idrico, ma anche al settore idroelettrico, poiché accresce la prevedibilità del processo decisionale e indica con trasparenza i luoghi in cui la costruzione di nuovi progetti ha probabilità di essere autorizzata.

Mentre la valutazione a livello nazionale/regionale è di natura più generale, la valutazione specifica (che classifica l'idoneità dei tratti di fiume al potenziale uso idroelettrico) formula un giudizio più dettagliato e approfondito sui vantaggi e gli effetti di un determinato progetto. Ciò può essere utile per valutare se il progetto è concepito in maniera adatta alla località prescelta. La valutazione specifica del progetto è effettuata in risposta alla domanda di autorizzazione di una nuova centrale idroelettrica, e dipende pertanto dalla specifica concezione del progetto.

Occorre adottare misure di attenuazione per ridurre al minimo gli effetti negativi degli impianti idroelettrici sugli ecosistemi acquatici. Per conservare e migliorare lo stato ecologico delle acque è necessario garantire, come misure prioritarie, la migrazione dei pesci e i flussi ecologici.

Per l'ecologia fluviale e le zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sono importanti anche altre misure di attenuazione, come una migliore gestione dei sedimenti, la riduzione al minimo degli effetti negativi delle fluttuazioni artificiali della portata dei corpi idrici (*hydropreaking*), il mantenimento delle condizioni delle acque sotterranee o il ripristino di zone ripariali e habitat specifici. Queste misure andrebbero quindi prese in considerazione nella concezione del progetto, tenendo conto del rapporto costi-efficacia e della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

I principi guida riconoscono l'applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat quando nuovi sviluppi idroelettrici potrebbero interessare un sito Natura 2000.

(<https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower>).

5.3. Esempio: piano di gestione dello spazio per i parchi eolici offshore e le connessioni alla rete nella zona economica esclusiva tedesca del Mare del Nord

Piano di gestione dello spazio della rete offshore per la zona economica esclusiva (ZEE) tedesca nel Mar del Nord

Il piano della rete offshore definisce i parchi eolici offshore che sono idonei per le connessioni collettive alla rete. Unitamente alla stipula dei percorsi dei cavi e dei siti necessari per le connessioni alla rete dei parchi eolici offshore, il piano della rete offshore contiene i percorsi dei cavi per le interconnessioni e le descrizioni delle possibili connessioni incrociate.

Nella ZEE tedesca sono state designate zone prioritarie per la navigazione, le condutture e la produzione di energia eolica offshore; altri usi sono proibiti in queste zone fatto salvo il caso in cui siano compatibili. Nei siti Natura 2000 le turbine eoliche non sono ammesse. Nel punto di transizione alle acque territoriali e all'attraversamento dei regimi di separazione del traffico i cavi sottomarini per il trasporto dell'elettricità generata nella ZEE devono essere condotti lungo corridoi designati. Al momento dell'entrata in vigore del piano è stata svolta una VAS.

Per ridurre al minimo i possibili impatti negativi sull'ambiente marino in occasione della posa di condotte e cavi, il piano vieta di attraversare habitat sensibili durante periodi di elevata vulnerabilità di specie particolari.

Durante la posa e il funzionamento di condotte e cavi occorre evitare danneggiamenti o distruzioni di banchi di sabbia, scogliere e zone abitate da comunità bentoniche di particolare interesse in termini di conservazione, che costituiscano habitat notevolmente sensibili; si devono inoltre seguire le migliori prassi ambientali previste dalla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR). Il piano ha anche cercato di sovrapporre la designazione di area prioritaria per i parchi eolici a quella per le condotte.

I principi di pianificazione (come l'opportunità di massimizzare i fasci di cavi, e di evitare percorsi che attraversino i siti Natura 2000) mirano a ridurre l'area necessaria per le infrastrutture di rete e a ridurre i potenziali impatti sull'ambiente marino. Il piano, che è stato oggetto di una VAS, ha stabilito la capacità e il calendario previsto per la costruzione delle connessioni di rete offshore dei prossimi dieci anni.

(https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html).